

1ª SERIE SPECIALE

DIREZIONE GENERALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 135° — Numero 11

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 marzo 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CÔRTE

N. 68. Sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Atto di pignoramento - Rimessione di copia dell'atto, per conto del debitore, al sindaco - Notifica di copia al debitore - Omessa previsione - Esigenza dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'esecutato - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 6, quarto comma).

Pag. 11

69. Sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Decreto di sequestro - Notificazione - Termine di giorni quindici anche nel caso di esecuzione all'estero - Omessa previsione del perfezionamento con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma)

14

70. Sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del c.p.p. - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge oggetto di censura - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 146, primo comma, n. 3, aggiunto dall'art. 4 del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3, primo comma).

Processo penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV - Trattamento discriminatorio per i malati comuni - Vanificazione della funzione della magistratura di sorveglianza con la individuazione di una categoria di «intoccabili» - Lacunosità dei presidi di sicurezza pubblica non costituenti in sé ragione sufficiente per incrinare la tutela di valori primari quale è quello della salute nel contesto carcerario - Non fondatezza.

(C.P., art. 146, primo comma, n. 3, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1993, n. 222).

(Cost., artt. 2 e 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma)

18

N. 71. Sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Giudice delegato - Redazione immediata dell'inventario senza la preventiva apposizione dei sigilli - Risultata impossibile o superflua - Autorizzazione al curatore - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.

(R.-D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 84).

(Cost., artt. 3 e 97).

Pag. 22

N. 72. Ordinanza 21 febbraio-3 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Cittadini extracomunitari - Decreti prefettizi di espulsione - Potere assimilabile a quello conferito al giudice penale - *Jus superveniens*: d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge n. 296/1993 - Introduzione di una nuova ed ulteriore forma di coordinamento tra la decisione giurisdizionale e quella amministrativa - Esigenza di un riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, primo comma) .

24

N. 73. Ordinanza 21 febbraio-3 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Enti locali - Dipendenti - Decadenza automatica dall'impiego a seguito di condanna passata in giudicato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 971/1988) - Censura di norma già abrogata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 9).

(Cost., art. 3)

26

N. 74. Ordinanza 21 febbraio-3 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stupefacenti - Detenzione - Dose media giornaliera - Incertezza sulla fattispecie incriminatrice - Mancata conversione in legge del d.-l. 12 gennaio 1993, n. 3 - Manifesta inammissibilità.

[D.P.R. 12 ottobre 1990, n. 309, art. 75, primo comma, e 78, primo comma, lett. c), come modificato dagli artt. 2 e 4 del d.-l. 12 gennaio 1993, n. 3].

(Cost., art. 25, secondo comma).

28

N. 75. Ordinanza 21 febbraio-3 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Rimborso delle imposte - Ritenute su emolumenti e indennità - Trattamento differenziato nell'ambito del lavoro dipendente pubblico e privato e all'interno del medesimo settore pubblico allargato - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, secondo comma).

(Cost., art. 3)

29

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 4. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 febbraio 1994 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Agricoltura e foreste - Richiesta al Consorzio di bonifica pianura isontina, con sede in Ronchi dei Legionari, di trasmissione degli atti deliberativi relativi a contratti, in applicazione dell'art. 15 della legge 13 maggio 1991, n. 203, ai fini di un controllo preventivo di legittimità - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e bonifiche, competenza già esercitata con le leggi regionali nn. 3/1966, 22/1967, 43/1985 e 49/1991 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1973 e 188/1984.

(Telegramma del prefetto di Gorizia del 18 dicembre 1993).

(Cost., artt. 117 e 118; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 2, e 8) Pag. 31

- N. 5. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 febbraio 1994 (della regione Umbria).

Agricoltura e foreste - Consorzi di bonifica - Controllo preventivo di legittimità ex art. 16, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - Previsione dell'applicabilità dello stesso anche ai consorzi di bonifica che rientrerebbero, secondo l'impugnata circolare, nella nozione di enti locali cui fa riferimento la legge citata - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, di consorzi di bonifica e di controlli sugli stessi, materie già disciplinate con leggi regionali 25 novembre 1986, n. 44 e 25 gennaio 1990, n. 4 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1973, 244/1976, 186/1984 e 164/1990.

(Circolare del Ministero dell'interno 13 dicembre 1993, n. 29).

(Cost., art. 117).

35

22. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 febbraio 1994 (della provincia autonoma di Bolzano).

Acque pubbliche - Organizzazione del servizio idrico integrato - Previsione dell'obbligo delle regioni e province autonome di provvedere alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali e della subordinazione di tale delimitazione, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, alla sottoposizione del progetto all'Autorità di bacino - Obbligo, per le province autonome, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino, di programmazione degli interventi attuativi occorrenti e di emanazione di norme integrative in materia di scarichi effettuati dagli insediamenti civili e produttivi nelle pubbliche fognature nonché di funzionalità degli impianti di pretrattamento e di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati dalle relative autorizzazioni - Affidamento ai comuni e alle province dell'organizzazione del servizio idrico integrato mediante forme di cooperazione contemplate dalla legge n. 498/1992 - Istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un «comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche» con il compito di definire d'intesa con le regioni e le province autonome i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti - Istituzione di un «Osservatorio dei servizi idrici» con funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici - Previsione di particolari forme di pubblicità per i progetti concernenti opere idrauliche che comportano grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento, canalizzazione e perforazione di pozzi - Affidamento al CIPE del compito di disciplinare l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici e la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di acque pubbliche e lavori pubblici di interesse regionale.

[Legge 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 8, primo, secondo, quarto e quinto comma; 9, terzo comma; 21, primo e quinto comma; 22, primo, secondo e terzo comma; 23, terzo e quarto comma; 30, primo comma, lettere b) e c)].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10, 12, 13, 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107) » 39

- n. 23. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 1994 (della provincia autonoma di Trento).

Acque pubbliche - Organizzazione del servizio idrico integrato - Previsione dell'obbligo delle regioni e province autonome di provvedere alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali e della subordinazione di tale delimitazione, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, alla sottoposizione del progetto all'Autorità di bacino - Obbligo, per le province autonome, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino, di programmazione degli interventi attuativi occorrenti e di emanazione di norme integrative in materia di scarichi effettuati dagli insediamenti civili e produttivi nelle pubbliche fognature nonché di funzionalità degli impianti di pretrattamento e di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati dalle relative autorizzazioni - Affidamento ai comuni e alle province dell'organizzazione del servizio idrico integrato mediante forme di cooperazione contemplate dalla legge n. 498/1992 - Istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un «comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche» con il compito di definire d'intesa con le regioni e le province autonome i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti - Previsione di particolari forme di pubblicità per i progetti concernenti opere idrauliche che comportano grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento, canalizzazione e perforazione di pozzi - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di acque pubbliche e lavori pubblici di interesse regionale.

[Legge 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 8, secondo, quarto e quinto comma; 9, terzo comma; 21, quinto comma, e 23, terzo comma].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 17, 19; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 14 e 16)

46

- n. 66. Ordinanza del tribunale di Roma del 2 dicembre 1993.

Libertà personale - Cittadino extraconunitario sottoposto a detenzione con sentenza definitiva (pena residua inferiore a tre anni) - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Preclusione di fatto dell'esecuzione della condanna - Impedimento dell'attuazione delle finalità rieducative e di prevenzione della pena.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni).

(Cost., art. 27)

50

- n. 67. Ordinanza della Corte di cassazione del 15 ottobre 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione dei principi di presunzione di innocenza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, 27, secondo e terzo comma).

52

- n. 68. Ordinanza del tribunale di Brescia del 20 ottobre 1993.

Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 al primo anno del relativo corso di laurea - Facoltà di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(Legge 31 ottobre 1988, n. 471, comma unico).

(Cost., art. 3).

54

N. 69. Ordinanza del tribunale di Brescia del 20 ottobre 1993.

Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 al primo anno del relativo corso di laurea - Facoltà di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(Legge 31 ottobre 1988, n. 471, comma unico).

(Cost., art. 3) .

Pug. 55

N. 70. Ordinanza del tribunale di Brescia del 20 ottobre 1993.

Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 al primo anno del relativo corso di laurea - Facoltà di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(Legge 31 ottobre 1988, n. 471, comma unico).

(Cost., art. 3) . .

56

N. 71. Ordinanza della corte di appello di Reggio Calabria dell'8 novembre 1993.

Processo penale - Decisione con motivazione non contestuale alla redazione del dispositivo - Riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito dei motivi - Mancato coordinamento formale con altra norma del codice (art. 548) di previsione della notifica di avviso del deposito alla parte solo se avvenuto oltre i trenta giorni - Conseguente lamentata contrazione del termine per proporre l'impugnazione - Lamentato egual trattamento di situazioni differenti con compressione del diritto di difesa.

[C.P.P. 1988, art. 585, secondo comma, lett. c)].

(Cost., artt. 3 e 24)

56

N. 72. Ordinanza del pretore di Milano del 16 dicembre 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Facoltà del lavoratore di avvalersi del diritto di opzione a continuare il rapporto di lavoro, esprimendo l'opzione almeno sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile - Applicazione ai lavoratori che abbiano esercitato l'opzione in detto termine delle garanzie di stabilità di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 - Esclusione, per chi inizia l'attività lavorativa dopo i sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, della possibilità di esercitare l'opzione con conseguente inapplicabilità della citata normativa sui licenziamenti individuali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6).

(Cost., art. 3) .

58

N. 73. Ordinanza del pretore di Milano del 23 dicembre 1993.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertite in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38)

59

N. 74. Ordinanza del pretore di Milano del 23 dicembre 1993.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38).

Pag. 60

N. 75. Ordinanza del pretore di Milano del 7 dicembre 1993.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38).

61

N. 76. Ordinanza del pretore di Milano del 7 dicembre 1993.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38).

61

N. 77. Ordinanza del pretore di Parma del 22 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

62

N. 78. Ordinanza del pretore di Parma del 20 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

Pag. 66

N. 79. Ordinanza del pretore di Parma del 20 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

67

N. 80. Ordinanza del pretore di Parma del 20 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

68

N. 81. Ordinanza del pretore di Parma del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

69

N. 82. Ordinanza del tribunale di Firenze del 12 gennaio 1994.

Procedimento civile - Giurisdizione italiana su domande riguardanti obbligazioni da eseguirsi in Italia - Derogabilità convenzionale, in base ad atto scritto, per cause fra stranieri, a favore di una giurisdizione straniera, con conseguente applicazione al rapporto in contestazione anche della legge sostanziale straniera - Consentita estensione di tale disposizione, per consolidata giurisprudenza di legittimità da assumersi come diritto vivente, anche alle obbligazioni lavoristiche (nella specie, fra un cittadino statunitense ed una università con personale giuridica di nazionalità straniera, da eseguirsi in Firenze) - Conseguente lamentata possibilità che, attraverso la mediazione giurisdizionale del giudice straniero, abbiano esecuzione in Italia, in violazione dei principi di tutela del lavoro e delle garanzie previdenziali, contratti di lavoro con contenuto contrario all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi.

(C.P.C., art. 2).

(Cost., artt. 35, 36, 37 e 38)

70

N. 83. Ordinanza del pretore di Bassano del Grappa dell'11 gennaio 1994.

Salute (tutela della) - Vaccinazioni obbligatorie - Vaccinazione contro l'epatite virale B - Imposizione dell'obbligo vaccinale a tutti i soggetti entro il dodicesimo anno di età - Mancata previsione della esecuzione di accertamenti preventivi volti a tutelare la salute del minore da eventuali rischi e controindicazioni alla vaccinazione - Lamentata lesione del diritto alla salute.

(Legge 27 maggio 1991, n. 165).

(Cost., art. 32)

74

N. 84. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 2 dicembre 1993.

Impiego pubblico - Agenti di P.S. in servizio di leva - Dimissione dal corso di addestramento e dal servizio per assenza prolungata oltre i termini previsti per malattia od infortunio con conseguente impossibilità di frequentare corsi successivi - Mancata previsione della possibilità di partecipare al primo corso utile successivo al periodo di assenza come previsto nel caso di infortunio o malattia insorti nel corso di esercitazione tecnico-pratica o nel caso di maternità - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(D.-L. 4 agosto 1987, n. 325, art. 4, parti 1^a, lett. d), e 5^a, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402).

(Cost., art. 3)

77

N. 85. Ordinanza della pretura di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, del 10 dicembre 1993.

Inquinamento - Scarichi fognari e di natura mista (civili e industriali) - Limiti di accettabilità - Possibilità per le regioni di stabilire, con propria disciplina, limiti di accettabilità meno rigorosi di quelli previsti dalla normativa statale (art. 21 della legge n. 319/1975) con conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Riconosciuta efficacia alle prescrizioni (meno rigorose in termini di limiti di accettabilità degli scarichi) già adottate dalle regioni - Prospettata disparità di trattamento con incidenza sul principio secondo il quale la potestà legislativa in materia penale spetta in via esclusiva allo Stato.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 454, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 117).

79

N. 86. Ordinanza della pretura di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, del 19 novembre 1993.

Inquinamento - Scarichi fognari e di natura mista (civili e industriali) - Limiti di accettabilità - Possibilità per le regioni di stabilire, con propria disciplina, limiti di accettabilità meno rigorosi di quelli previsti dalla normativa statale (art. 21 della legge n. 319/1975) con conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Riconosciuta efficacia alle prescrizioni (meno rigorose in termini di limiti di accettabilità degli scarichi) già adottate dalle regioni - Prospettata disparità di trattamento con incidenza sul principio secondo il quale la potestà legislativa in materia penale spetta in via esclusiva allo Stato.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 454, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 117).

82

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 68

Sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Riscossione delle imposte - Atto di pignoramento - Rimessione di copia dell'atto, per conto del debitore, al sindaco - Notifica di copia al debitore - Omessa previsione - Esigenza dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'esecutato - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.****(R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 6, quarto comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA:*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Savone Ornella contro il Comune di Desenzano del Garda, iscritta al n. 388, del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

I. -- Nel corso del giudizio di impugnazione promosso da Savone Ornella — la quale, essendo rimasta soccombente in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un'espropriazione forzata mobiliare per la riscossione di entrate patrimoniali intrapresa dal Comune di Desenzano del Garda, lamentava (tra l'altro) che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento pena la vendita (pignoramento eseguito su beni della debitrice in possesso di un terzo, che, non essendo egli rappresentante della debitrice, nè avendo quest'ultima domicilio in altro comune, non aveva ricevuto copia dell'atto di pignoramento stesso, rimessa invece al sindaco, secondo quanto prescritto dall'art. 6 r.d. 14 aprile 1910 n. 639) — la Corte di cassazione, investita del ricorso, ha sollevato (con ordinanza del 10 luglio 1992) questione incidentale di legittimità costituzionale (per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.) dell'art. 6, comma 4, r.d. n. 639/10 cit., nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali, eseguito su beni mobili, anziché essere notificato al debitore, è in copia rimesso, per conto del debitore, al sindaco del comune in cui è stato compiuto, nel caso in cui la copia non possa esser consegnata al debitore o a un suo rappresentante e il debitore non abbia domicilio in quel comune.

Premette la Corte rimettente che l'art. 10, comma 1, r.d. n. 639/10 cit. dispone che «scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima»; norma questa che tutela l'interesse del debitore a non subire l'espropriazione dei beni, impedendo che l'esecuzione forzata prosegua prima che sia trascorso un ulteriore

termine, decorrente dal pignoramento, assegnato al debitore per adempiere. Per rendere effettiva tale tutela il precedente art. 6 da una parte prescrive che l'atto di pignoramento contenga l'intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 10, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto; dall'altra parte disciplina il modo della comunicazione dell'atto di pignoramento al debitore in termini che però non sono pienamente rispettosi del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Ed infatti — osserva ancora la Corte rimettente — la previsione per cui la copia dell'atto debba essere rimessa, per conto del debitore, al sindaco del comune in cui è stato eseguito il pignoramento, configura una forma di partecipazione inidonea a realizzare la conoscenza dell'atto, che si vorrebbe rendere conoscibile, e tale da non consentire al debitore di avvalersi della tutela accordatagli.

La questione è rilevante — precisa infine la Corte rimettente — perchè la mancata notifica del verbale di pignoramento rappresenterebbe un vizio del pignoramento stesso e non soltanto degli atti successivi.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. Pregiudizialmente ha eccepito il difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo perchè in questo l'interessata, con il ricorso per cassazione, aveva lamentato soltanto che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento, pena la vendita; pertanto la Corte avrebbe dovuto solo verificare se l'intimazione al debitore era stata ritualmente inclusa nel contenuto dell'atto di pignoramento — secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 1, r.d. 639/10 — e sulla base di questa circostanza procedurale accogliere o rigettare il motivo di ricorso. Nel merito l'Avvocatura ha sostenuto l'infondatezza delle censure di costituzionalità perchè innanzi tutto la disposizione in esame può ritenersi integrata dall'art. 63 dei regolamenti 10 luglio 1902 n. 296 e 15 settembre 1923 n. 2090 secondo cui «se il Sindaco conosce in quale Comune abbia residenza, o domicilio o dimora, il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del Sindaco locale». Inoltre — ha ulteriormente osservato l'Avvocatura — il sistema è comunque sufficientemente garantistico perchè pone una serie di alternative piuttosto ampie prima di arrivare all'ultima costituita dalla rimessione del verbale al sindaco.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — dell'art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali eseguito su beni mobili debba, anziché essere notificato al debitore, essere in copia rimesso, per conto del debitore, al sindaco del comune in cui è stato compiuto ove la copia non possa esser consegnata al debitore o a un suo rappresentante e il debitore non abbia domicilio in quel comune, per sospetta violazione:

a) del diritto di difesa in quanto delinea una forma di partecipazione inidonea a realizzare la conoscenza dell'atto, che si vorrebbe rendere conoscibile, e tale da non consentire al debitore di avvalersi della tutela accordatagli;

b) del principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'esecuzione esattoriale che, come forma di comunicazione al debitore esecutato, prevede la notifica del verbale di pignoramento.

2. — Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura di Stato, secondo cui la questione sarebbe irrilevante nel giudizio a quo avendo la parte ricorrente censurato la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento e non già perchè non le era stato notificato l'atto di pignoramento.

Ed infatti il giudice *a quo* — dopo aver premesso che la ricorrente aveva lamentato che non le era stata rivolta l'intimazione a pagare — ha chiaramente mostrato di intendere, come risulta dal prosieguo della motivazione, che tale motivo di ricorso fosse rivolto a denunziare il fatto che l'intimazione non era stata portata a conoscenza della ricorrente medesima in modo idoneo. Questa ricostruzione del *thema decidendum* — che implica la ricognizione della effettiva portata dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione — è rimessa allo stesso giudice rimettente non risultando manifestamente implausibile, e, avendo tale giudice puntualmente motivata la ritenuta rilevanza della questione di costituzionalità, non può questa Corte contrapporre una diversa interpretazione del ricorso per cassazione che ne restringa i motivi in un ambito più limitato.

3. Nel merito la questione è fondata.

Va premesso che nel suo complesso l'ordinamento positivo prevede forme di effettiva conoscenza del verbale di pignoramento sia per l'espropriazione comune, sia per l'esecuzione esattoriale, sia per la stessa esecuzione per le entrate patrimoniali dello Stato quando avente ad oggetto beni immobili.

In generale per l'espropriazione mobiliare è previsto, da una parte, che l'ufficiale giudiziario, ove non possa rivolgere l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139, comma 2, c.p.c. affligge un avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento (art. 518, comma 3, c.p.c.); e, dall'altra, che al debitore esecutato è comunicato il decreto di fissazione dell'udienza per la vendita o l'assegnazione del bene pignorato (art. 530 c.p.c.). Analogamente nell'esecuzione immobiliare è previsto che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore (art. 555 c.p.c.) e che da parte del giudice dell'esecuzione è fissata l'udienza per l'audizione delle parti affinché possa disporsi la vendita dell'immobile pignorato (art. 569 c.p.c.).

In materia di riscossione delle imposte dirette — mentre originariamente l'art. 34 r.d. 17 ottobre 1922 n. 1401 prevedeva, all'ultimo comma, una disposizione analoga a quella censurata — invece la successiva disciplina posta dal t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 (all'art. 222) ha introdotto la prescrizione della notifica del verbale di pignoramento al debitore, salvo che al pignoramento non assista un rappresentante del debitore stesso, nel qual caso è sufficiente la consegna della copia del verbale a quest'ultimo. Successivamente il d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (all'art. 45) ha espressamente resa applicabile l'ordinaria disciplina delle notificazioni previste dal codice di rito in tema di procedimento di espropriazione forzata.

Lo stesso r.d. n. 636/10 (all'art. 17) già prevede, limitatamente alla sola esecuzione immobiliare, la notifica al debitore della immissione in possesso del consegnatario.

Da questo quadro complessivo emerge un principio generale che esige che al debitore esecutato sia notificato o comunicato il vincolo apposto con l'atto di pignoramento; principio dal quale si discosta la norma censurata per il fatto di prevedere — ove né il debitore (non domiciliato nel comune dove si procede), né un suo rappresentante, sia presente al pignoramento — che copia dell'atto di pignoramento sia meramente rimessa al sindaco, realizzandosi così una comunicazione *ficta*, di per sé inidonea a portare l'atto a conoscenza del debitore.

4. Per altro verso questa Corte ha costantemente affermato che fa parte integrante del diritto di difesa «porre i soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di avere tempestiva conoscenza di tali atti» (sent. n. 223/93). E se è vero che la esigenza di tale conoscenza può ritenersi soddisfatta dall'ingresso dell'atto nella sfera di disponibilità del destinatario (ord. n. 75/89), è vero anche che nella specie non si ha neppure questa mera conoscibilità perché l'atto è solo rimesso al sindaco, senza che il debitore esecutato ne abbia o ne possa, in concreto, avere notizia.

Nè le esigenze di snellezza e semplificazione della procedura di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato potrebbero esonerare del tutto dalla necessità di portare l'atto di pignoramento a conoscenza del debitore esecutato per aver egli già ricevuto la notifica dell'ingiunzione. Uno scostamento della disciplina speciale rispetto «alla ordinaria non si giustifica proprio con riferimento all'atto di pignoramento giacché il combinato disposto degli artt. 6 e 10 r.d. n. 639/10 assegna a quest'ultimo un effetto ulteriore, che è quello del decorso del termine di dieci giorni affinché l'ente creditore possa direttamente procedere alla vendita all'incanto dei beni pignorati, senza il diaframma — che nel quadro normativo generale sopra ricordato rappresenta un'ulteriore garanzia per il debitore esecutato — dell'udienza per l'audizione delle parti. L'omessa conoscenza dell'avvenuto pignoramento comporta quindi per il debitore esecutato — in quanto lo espone direttamente al rischio della vendita al pubblico incanto — una grave limitazione del diritto di difesa (estrinsecantesi nella fattispecie in diritto di proporre opposizione all'esecuzione) la quale ridonda in vulnerazione dell'art. 24 Cost., oltre che in violazione del principio di eguaglianza non essendo la specialità della procedura esecutiva in questione sufficiente a giustificare una così rilevante limitazione che il creditore esecutato non soffre, in generale, nelle altre procedure e, in particolare, nella procedura di esecuzione esattoriale. Non senza ulteriormente considerare che il rischio sopra prospettato sarebbe ancor più grave ove si consolidasse quell'orientamento della Corte di cassazione (sent. n. 6489 del 1992) che esclude che la mancanza dell'intimazione prevista dalla norma censurata vizi lo stesso pignoramento.

Del resto, la inadeguatezza della mera rimessione dell'atto di pignoramento al sindaco (inadeguatezza non emendabile — al contrario di quanto ritiene l'Avvocatura di Stato — con il riferimento agli artt. 63 r.d. 10 luglio 1902 n. 296 e 63 r.d. 15 settembre 1923 n. 2090 che riguardano la procedura di riscossione delle imposte dirette) è stata percepita dallo stesso legislatore che — come già ricordato — nel riformare la regolamentazione dell'esecuzione esattoriale (che originariamente prevedeva un'analoga disciplina: v. art. 34 r.d. n. 1401/22 cit.) ha introdotto la notifica del verbale di pignoramento (artt. 222 t.u. n. 645/58 cit.).

La disposizione censurata va quindi dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che — ove non sia stata possibile la consegna del verbale di pignoramento al debitore o ad un suo rappresentante ed il primo non abbia domicilio nel comune — la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco, invece che la copia si notifichi al debitore.

Per l'ipotesi in cui il debitore abbia domicilio nel comune in cui si procede non si pone un problema di incostituzionalità consequenziale della disposizione perché la prevista remissione dell'atto al domicilio del debitore non può — dopo l'intervenuta *reductio ad legitimitatem* della norma per la parallela ipotesi del debitore che non abbia il suo domicilio nel comune — leggersi altrimenti che come vera e propria notifica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziché la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

94C021

n. 69

Sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Decreto di sequestro - Notificazione - Termine di giorni quindici anche nel caso di esecuzione all'estero - Omessa previsione del perfezionamento con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla s.p.a. Società Italiana Lavori, in amministrazione straordinaria ed altre contro la Grain Authority For Grain - Cereals della Jamahiriya Araba Popolare Socialista Libica G.A.L.P.S., iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della Wadi Aril Development Venture;
 Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Cesare Rupertò;
 Udito l'avv. Francesco M. Zappalà per la Wadi Aril Development Venture;

Ritenuto in fatto

I. — La Wadi Aril Development Venture, Joint Venture con sede in Ginevra costituita tra la Italiana Lavori S.p.a. in Amministrazione Straordinaria con sede in Roma e la Food Development Corporation con sede in Pasco (Washington U.S.A.), otteneva, *ante causam*, dal Presidente del Tribunale di Roma, nei confronti di un ente governativo libico, due decreti di sequestro conservativo, i quali venivano eseguiti su somme dovute al detto ente dalla Banca Nazionale del Lavoro, che aveva prestato garanzie fidejussorie.

Il Tribunale di Roma, adito per la convalida, dichiarava l'inefficacia dei due sequestri per inosservanza del termine di cui all'art. 680 del codice di procedura civile, in quanto notificati, secondo le formalità richieste dal terzo comma dello stesso codice per le notificazioni eseguibili a termini delle convenzioni internazionali, oltre il quindicesimo giorno dalla loro esecuzione.

La pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma, contro la cui sentenza proponevano ricorso per Cassazione sia la Wadi Aril Development Venture, sia la B.N.L. in qualità di terza sequestrata. Nel corso del relativo giudizio la Corte di Cassazione, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma e 680, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

«Premette il giudice *a quo* che nella specie risulta applicabile il terzo comma dell'art. 142 del codice di procedura civile — in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica — il quale rinvia agli adempimenti da compiersi da parte dell'autorità consolare in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza. A termini di queste ultime, le attività previste per la notifica consistono: 1) nella richiesta (a mezzo posta) dell'intervento del Console da parte dell'Ufficiale Giudiziario in Italia; 2) nell'ulteriore richiesta del Console alle autorità locali; 3) nell'adempimento delle prescritte formalità da parte di dette autorità, le quali potrebbero anche opporre «una resistenza passiva a compiere atti di notifica... nei confronti di Uffici ed Autorità governative».

Sottolinea la Cassazione:

a) che il terzo comma dell'art. 142 esclude l'applicabilità dei precedenti commi, allorché di fatto sia possibile la notificazione secondo le convenzioni internazionali e la legge consolare. Nella specie, la notifica ha avuto luogo in applicazione della Convenzione dell'Aja, rendendosi così evidenti e l'applicabilità della norma in esame e la rilevanza della questione;

b) che il notificante, invero, non ha avuto e non avrebbe possibilità alcuna di influire su «tale macchinosa procedura di notificazione», che può essere vanificata dalle autorità locali. Né, d'altronde, sarebbe stata possibile altra forma di notificazione; in particolare, non quella ex art. 151 del codice di procedura civile.

Di qui, la prospettata illegittimità costituzionale per l'irragionevolezza insita nella successione degli adempimenti, ed il *vanus* al diritto di azione: entrambi, conseguenti ad un onere imposto a pena di decadenza alla parte, ma che sfugge alla sua diligenza.

Tale illegittimità — secondo il giudice *a quo* — potrebbe essere rimossa con una sentenza di questa Corte che incidesse sul terzo comma dell'art. 143, assimilando il caso in esame a quelli in cui la notifica si intende validamente eseguita nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte. Il risultato, opina la Cassazione, potrebbe ottenersi estendendo anche al terzo comma dell'art. 142 del codice di procedura civile il rinvio operato dall'art. 143, terzo comma, nell'ipotesi della notificazione prevista dal primo comma dell'art. 680.

In via gradata a tale soluzione, secondo il giudice *a quo*, questa Corte potrebbe ritenere non operante il termine perentorio di quindici giorni previsto dall'art. 680 del codice di procedura civile per il caso di notifiche all'estero da eseguire con le modalità di cui al citato art. 142 terzo comma ed all'art. 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. In tal modo dovrebbe poi essere il legislatore a fissare un termine di diversa estensione.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita la Joint Venture, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale.

Nell'imminenza dell'udienza la medesima parte privata ha depositato un'ampia memoria, intesa a ribadire le censure di illegittimità del vigente assetto normativo ed a dimostrare la conformità ai sovraordinati precetti costituzionali di un sistema che diversifichi per le due parti le condizioni di perfezionamento della notificazione, fissandole, rispettivamente, per il notificante nell'avvenuto compimento delle prescritte formalità e, per il destinatario, nell'effettiva conoscenza dell'atto.

Considerato in diritto

1. — La Corte di Cassazione dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di sequestro entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione anche quando tale adempimento debba eseguirsi all'estero nei modi previsti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (c.d. legge consolare), comporta irragionevole limitazione del diritto di agire, facendo carico alla parte istante di comportamenti rimessi a terzi, in particolare alle autorità locali (in ipotesi interessate a che la notificazione non avvenga), nonché disparità di trattamento rispetto al caso previsto nei primi due commi dell'art. 142, nel quale la notificazione si ha per perfezionata nei confronti del notificante con il solo compimento delle formalità ivi prescritte.

2. — La questione è fondata.

L'art. 142 del codice di procedura civile, nel testo originario, si limitava a disporre, nei suoi due commi, che una copia dell'atto da notificare venisse affissa nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, altra copia spedita al destinatario in piego raccomandato e una terza consegnata al pubblico ministero per la consegna, tramite il Ministero degli affari esteri, al destinatario stesso: in tal modo era notificato l'atto a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nello Stato.

Correlativamente il terzo comma dell'art. 143, sempre nel testo originario, considerava la notificazione per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui erano state compiute dette formalità, sia nel caso di notificazione a persona di residenza, domicilio e dimora sconosciuti, sia nell'ipotesi di cui all'articolo precedente.

3. — Questa Corte, con sentenza n. 10 del 1978, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma, nella parte in cui non prevedeva — per quanto attiene alla operatività della notificazione nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dall'art. 142 — che la sua applicazione fosse subordinata all'accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare.

Poiché già era comune opinione in dottrina e in giurisprudenza che la scadenza del termine di venti giorni portava al perfezionamento della notificazione nei confronti del solo destinatario, la declaratoria di illegittimità costituzionale venne ad influire unicamente su tale profilo. Ed infatti, con delimitazione espressamente posta nel dispositivo della sentenza, l'ambito di efficacia fu identificato appunto con «quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario».

Coerentemente con siffatta delimitazione della portata della pronuncia, questa Corte ebbe cura di precisare in motivazione che la sancita necessità dell'osservanza di modalità notificatorie ispirate (in conformità alle convenzioni internazionali e alla legge consolare) al principio per cui la notificazione non è operante fino a quando la copia dell'atto non sia pervenuta al destinatario o nella sua sfera di conoscibilità, non pregiudicava comunque gli interessi del notificante «poiché la notificazione nei suoi confronti si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalità indicate nell'art. 142».

4. — Con gli artt. 9 e 10 della legge 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, da un lato si è introdotto un terzo comma nell'art. 142 del codice di procedura civile (nel quale si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto ove risulti impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200), dall'altro è stato modificato il terzo comma dell'art. 143, nel senso che nei casi previsti dall'articolo stesso e (solo) dai primi due commi dell'art. 142 «la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte».

In tal modo il legislatore non ha di certo creato, con riguardo alle modalità di notificazione risultanti da convenzioni internazionali e dalla legge consolare, un sistema autonomo e alternativo rispetto a quello già risultante dal combinato disposto delle due citate norme, ispirato al principio della possibile scissione soggettiva del momento della perfezione del procedimento notificatorio. E pur tuttavia ha escluso l'operatività di tale principio quando non risulti impossibile eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare, nel qual caso dunque la notificazione si perfeziona sempre e soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Ciò si desume dal mancato richiamo del terzo comma dell'art. 142 e, insieme, dalla circostanza — lumeggiata dalla Corte remittente — che l'art. 30 della legge consolare si riferisce alla comune nozione di notificazione, intesa come procedimento di cui fa parte integrante l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del notificato.

5. — Si è così prodotto quel *vulnus* di precetti sovraordinati a ragione denunciato dal giudice *a quo*.

Appare infatti priva di razionale giustificazione la previsione, sotto pena di decadenza (nella specie, comportante l'inefficacia del sequestro ex art. 683 del codice di procedura civile), di un arco temporale che resta sempre di quindici

giorni (art. 680) per il compimento di attività che attengono a situazioni profondamente eterogenee, quali sono quelle rispettivamente previste dai primi due e dal terzo comma dell'art. 142: nell'una, perfezionandosi per il notificante il procedimento notificatorio col solo compimento delle formalità di legge (tutte rientranti nella disponibilità e nel potere di vigilanza dell'istante), nell'altra invece richiedendosi anche che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario e così imponendosi l'assolvimento di oneri ulteriori attraverso attività che, in quanto svolte nello Stato estero in cui il destinatario stesso deve essere raggiunto, si sottraggono al potere di controllo e sollecitazione del notificante.

Una siffatta discriminazione, conseguente all'assoggettamento ad identica disciplina temporale di attività qualitativamente e quantitativamente diverse, appare poi viziata da irragionevolezza.

In proposito è da rammentare che nella sentenza n. 10 del 1978 questa Corte ha inteso affermare la necessità che nel caso di notificazione all'estero le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso. Ebbene, a tale stregua la normativa in esame, rivelando un'intrinseca contraddittorietà, ha con quell'identità di disciplina temporale irragionevolmente compreso detto interesse, proprio nel caso in cui è maggiormente tutelato l'interesse del destinatario, al quale viene assicurata la garanzia di conoscibilità, estranea invece all'operatività dei primi due commi dell'art. 142, nell'ambito della quale funziona la *ficção* di cui al terzo comma dell'art. 143.

Né può sfuggire all'attenzione di questa Corte l'ulteriore profilo discriminatorio derivante dal fatto che l'identità del termine — per una notificazione all'estero che debba, al pari di quella da eseguirsi in Italia, improntarsi al principio della conoscibilità, con conseguente identificazione di un unico momento di perfezionamento sia per il notificante che per il notificato — ancora una volta accomuna nel medesimo trattamento situazioni eterogenee, trascurando l'elemento differenziatore costituito, nei sensi esposti, dal segmento «estero» del procedimento funzionale a siffatta conoscibilità.

Per altro verso, poi, sussiste come conseguenza delle evidenziate discriminazioni la denunciata lesione del diritto di difesa, poiché il termine di quindici giorni previsto dall'art. 680, se applicato a situazioni nelle quali il notificante è liberato dagli oneri notificatori soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, si palesa tanto ristretto da rendere impossibile o comunque estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto stesso, a cagione sia del numero e della complessità degli adempimenti richiesti, sia del fatto che questi sono per larga parte rimessi — come illustrato dalla Corte remittente, che ha anche rilevato l'impossibilità nella specie di ricorrere all'art. 151 del codice di procedura civile — ad organi dello Stato estero la cui attività si sottrae a qualsiasi diligente vigilanza o disponibilità della parte interessata all'osservanza del termine.

Ne consegue che, profilandosi come soluzione costituzionalmente obbligata quella di non sottrarre il caso in questione all'operatività del principio della sufficienza — ai fini del perfezionamento, nei confronti del notificante, della notificazione da eseguirsi all'estero — del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale — per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione — del combinato disposto delle censurate norme, nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del decreto di sequestro autorizzato anteriormente alla causa si perfezioni, ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art. 680 del codice di procedura civile, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 70

Sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del c.p.p. - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge oggetto di censura - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 146, primo comma, n. 3, aggiunto dall'art. 4 del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3, primo comma).

Processo penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV - Trattamento discriminatorio per i malati comuni - Vanificazione della funzione della magistratura di sorveglianza con la individuazione di una categoria di «intoccabili» - Lacunosità dei presidi di sicurezza pubblica non costituenti in sé ragione sufficiente per incrinare la tutela di valori primari quale è quello della salute nel contesto carcerario - Non fondatezza.

(C.P., art. 146, primo comma, n. 3, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1993, n. 222).

(Cost., artt. 2 e 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo Spagnoli, prof. António BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, come aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari) e dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, come aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, promossi con ordinanze emesse il 22 dicembre (n. 3 ordinanze) e 15 dicembre 1992 (n. 4 ordinanze) ed il 24 agosto 1993 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di sorveglianza di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 689, 690 e 691 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* nn. 43 e 47 dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

I. — Con sette ordinanze pronunciate il 15 ed il 22 dicembre 1992 (r.o. da 633 a 639 del 1993) il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, come aggiunto dal decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale.

Rileva il giudice *a quo* che l'impugnata novella, attraverso l'inserimento di una autonoma ipotesi di differimento obbligatorio della esecuzione della pena, ha posto sullo stesso piano situazioni fra loro profondamente diverse, caratterizzate, l'una, da una «rinuncia definitiva all'applicazione della sanzione penale», e le altre da una momentanea sospensione della pretesa punitiva in rapporto a fatti che, come la gravidanza o la recente nascita di un bambino, non integrano certo una «grave infermità fisica».

Ciò ha determinato, secondo il giudice *a quo*, l'introduzione di una «clausola di immunità penale» che priva una determinata categoria di persone «della soggettività attiva penale», con conseguente sospetto di incostituzionalità. Vulnerato sarebbe, anzitutto, l'art. 2 della Costituzione, giacché nei confronti di coloro i cui interessi sono aggrediti da quelle categorie di persone viene esclusa una efficace tutela penale per l'assenza dello strumento che ne assicura la necessaria forza intimidatrice. La norma impugnata si porrebbe poi in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, sia perché irragionevolmente discrimina i malati «comuni» rispetto agli affetti da HIV, sia perché si crea ingiustamente una categoria sottratta all'assioma che le pene vanno eseguite nei confronti di tutti i condannati e si fa prevalere l'interesse della persona affetta da HIV rispetto a quello del soggetto leso dal reato, indipendentemente da una approfondita analisi del caso di specie.

2. — Con successive ordinanze del 24 agosto 1993 (r.o. 689, 690 e 691 del 1993), il medesimo Tribunale di sorveglianza, nel ribadire le precedenti censure, ha ritenuto che l'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, stavolta come aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, violi anche l'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto la nuova previsione di rinvio obbligatorio «vanifica la funzione giurisdizionale della magistratura di sorveglianza nell'esercizio del suo compito istituzionale di dirimere il conflitto tra il diritto dello Stato ad eseguire le sentenze di condanna a pene detentive» e il diritto del condannato alla sospensione dell'esecuzione. Sarebbero anche violati gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, in quanto, secondo i dati offerti dalla esperienza medico-scientifica, l'infezione da HIV ha caratteristiche dinamiche e variabili le quali impongono un accertamento caso per caso al fine di verificare se l'esecuzione della pena leda il diritto alla salute o si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità.

3. — In alcuni giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

In relazione a taluni provvedimenti di remissione, la difesa dello Stato si è limitata a richiamare l'ordinanza di questa Corte n. 292 del 1993, con la quale l'identica questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per mancata conversione del d.l. n. 431 del 1992. Quanto, invece, alla questione sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1993, l'Avvocatura, dopo aver dedotto la relativa inammissibilità per essere stato il condannato «comunque scarcerato» nel corso del procedimento *a quo*, ed osservato come nella specie l'accoglimento della questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione si risolverebbe in una pronuncia «additiva» che «nulla cambierebbe nella decisione» che il rimettente è chiamato ad adottare, ritiene comunque non fondate le censure, in quanto la norma impugnata presenta una sua intrinseca ragionevolezza per essere la stessa dettata dalla necessità di contemperare le esigenze di salute di soggetti portatori di una grave malattia, «con le esigenze di tutela della restante popolazione carceraria di fronte al notevole pericolo di contagio».

Considerato in diritto

1. — Poiché le ordinanze sottopongono all'esame della Corte la medesima questione, ancorché riferita a fonti normative diverse, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza. Va peraltro subito rilevato che le ordinanze pronunciate dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 15 ed il 22 dicembre 1992, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431. Considerato, quindi, che il d.l. n. 431 del 1992 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1993, la questione sollevata con tali ordinanze deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, ordinanza n. 292 del 1993).

2. — Non sussiste, invece, l'indicato pregiudizio in punto di ammissibilità per ciò che concerne la questione sollevata dal medesimo Tribunale di sorveglianza con le ordinanze del 24 agosto 1993, essendo le stesse volte a censurare l'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, come da ultimo aggiunto ad opera dell'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222. Tuttavia, nello spiegare atto di intervento in relazione ad una di tali ordinanze, l'Avvocatura Generale dello Stato ha exceptio l'inammissibilità della questione, in quanto, risultando dal provvedimento di remissione che il condannato è «stato comunque scarcerato», sarebbe nella specie carente la «necessaria pregiudizialità della soluzione della questione di legittimità

rispetto alla decisione di merito», mancando, per di più, una adeguata motivazione circa la sua rilevanza. L'eccezione è priva di fondamento e va pertanto disattesa. Dal testo dell'ordinanza alla quale l'Avvocatura ha fatto riferimento (r.o. 690 del 1993) emerge, infatti (v. pag. 8), che il condannato è stato effettivamente scarcerato in applicazione della norma impugnata, ma ad opera del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 684^{ter} del codice di procedura penale: considerato, quindi, che l'intervento del magistrato di sorveglianza ha carattere del tutto interinale, essendo il relativo provvedimento destinato a produrre effetti fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, al quale solo spetta di decidere definitivamente in ordine al differimento dell'esecuzione della pena, è di tutta evidenza, allora, che la disposizione impugnata è destinata a produrre effetti anche e soprattutto per l'organo istituzionalmente chiamato ad adottare il provvedimento non provvisorio, con la conseguenza che nessuna motivazione deve essere svolta in proposito, per essere la rilevanza della questione insita nelle cadenze procedurali scandite dallo stesso codice di rito.

3. — Nel merito, il Tribunale di sorveglianza di Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, deducendo la violazione degli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione.

Osserva, infatti, il giudice *a quo* che la norma sottoposta a censura, nel prevedere il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale, viene a porsi anzitutto in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, giacché resta compromessa la tutela dei diritti inviolabili di coloro i cui interessi risultino aggrediti da quanti si trovino nelle condizioni descritte dalla norma, essendo privati di «efficace tutela penale in assenza dello strumento che ne assicura la necessaria forza intimidatrice». Sarebbe poi vulnerato il principio di uguaglianza, in quanto, afferma il rimettente, la disposizione di che trattasi genera un trattamento irragionevolmente discriminatorio per i malati «comuni» rispetto alle persone affette da HIV, considerato che, alla luce dei dati offerti dalla scienza medica, i medesimi caratteri di gravità, irreversibilità ed ingravescenza sono presenti in molte altre patologie. Posto, inoltre, che la norma sancisce l'obbligo di provvedere al rinvio della esecuzione a prescindere da qualunque apprezzamento del caso concreto circa la effettiva incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo, risulterebbe violato anche l'art. 111 della Costituzione, giacché nella ipotesi in discorso risulta vanificata la funzione della magistratura di sorveglianza di «dirimere il conflitto tra il diritto dello Stato ad eseguire le sentenze di condanna a pene detentive e il diritto del condannato al differimento della esecuzione della pena». La disposizione censurata contrasterebbe, infine, con gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, in quanto, considerati i caratteri di estrema dinamicità che presenta l'infezione da HIV e la varietà di situazioni che dalla stessa possono scaturire, dovrebbe essere «concretamente provato che l'applicazione della pena leda il fondamentale diritto alla salute o si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità».

4. La questione attinge il nucleo del delicato problema relativo alla individuazione dei confini all'interno dei quali al legislatore è consentito esercitare le proprie scelte discrezionali, nel quadro del non sempre agevole bilanciamento di valori ai quali la Costituzione assegna uno specifico risalto. Il tutto non disgiunto dai connotati di alta drammaticità che il triste fenomeno dei malati di AIDS presenta, sia sul piano delle contrapposte e gravi esigenze che dallo stesso vengono a scaturire e che ineluttabilmente si riverberano sulla intera collettività, sia per la difficoltà di individuare adeguati strumenti che valgano a consentire una prognosi di agevole remissione del fenomeno stesso. Viene qui in discorso, in particolare, l'insistito e documentato richiamo che il giudice *a quo* effettua a casi non sporadici di condannati che, ottenuta la liberazione in virtù della norma oggetto di impugnativa, tornano a delinquere con cadenze talora impressionanti, esponendo così a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica e i diritti fondamentali di quanti vengono ad essere aggrediti. Ciò, afferma il Tribunale rimettente, quale conseguenza pressoché naturale di una disciplina che, prendendo a riferimento i portatori di una malattia non temporanea, ma che anzi presenta caratteri di irreversibilità ed ingravescenza, individua una categoria di «intoccabili», attraverso una clausola di immunità che priva quella categoria di soggettività penale.

Il rilievo è grave e preoccupa non poco, specie in considerazione del non trascurabile risalto quantitativo che il fenomeno presenta, secondo le stime riferite nella relazione che ha accompagnato il disegno di legge di conversione del d.l. n. 139 del 1993. Ma al di là delle suggestive e approfondite argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, resta comunque assorbente, ai fini che qui interessano, verificare se l'opzione normativa ammetta possibili censure soltanto sul piano della mera opportunità, oppure se la stessa abbia in qualche modo sconfinato dall'alveo di un corretto uso della discrezionalità, offendendo i parametri costituzionali che il giudice *a quo* evoca nel tracciare il tema devoluto a questa Corte. In una simile prospettiva diviene allora agevole avvedersi di come al fondo della scelta normativa sia rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del bilanciamento dei valori che quella scelta coinvolge, giacché il legislatore ha inteso porre rimedio a «situazioni di estrema drammaticità», quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione

carceraria, «essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio» (XI Legislatura, Atto Senato, n. 1240). La tutela di un bene primario, quale è quello della salute, costituisce, quindi, il primo termine di riferimento alla cui stregua apprezzare la conformità a costituzione della scelta legislativa, non sottacendo il rilievo che a tal fine assumono le condizioni del tutto particolari — quali sono quelle che connotano lo *status* carcerario — in cui quel bene deve trovare adeguate garanzie. Già sotto questo profilo, dunque, appare evidente che l'alternativa tra immediata esecuzione della pena detentiva o la sua temporanea «inesigibilità» a causa di condizioni di salute che il legislatore stesso ritiene di qualificare come incompatibili con la detenzione, non comporta soluzioni a «rimè obbligate» sul piano costituzionale, dovendosi necessariamente ammettere spazi di valutazione normativa che ben possono contemplare l'obbligatorietà della pena con le specifiche situazioni di chi vi deve essere sottoposto. Il punto sta dunque tutto nel verificare se la disposizione, che il legislatore ha ritenuto di dettare per far fronte alla drammatica situazione di cui si è detto, integri una ipotesi di eccesso di potere normativo, tale da porsi in palese contrasto con i principi costituzionali che il giudice rimettente ritiene esser stati violati. Orbene, e per stare alle doglianze che il giudice *a quo* solleva a margine della disciplina in esame, due appaiono essere i temi che insistentemente ricorrono: da un lato, la scarsa attenzione che il legislatore avrebbe riservato alle esigenze di tutela della collettività, e, dall'altro, l'irragionevole «privilegio» che assisterebbe quanti, per essere portatori di infezione da HIV, beneficiano del rinvio obbligatorio dell'esecuzione di pene detentive. Né l'uno né l'altro degli indicati rilievi può però dirsi conclusivo ai fini che qui interessano. Se, infatti, a fondamento della nuova ipotesi di differimento della esecuzione della pena sta, come si è detto, l'esigenza di assicurare il diritto alla salute nel particolare consorzio carcerario, la liberazione del condannato non può allora ritenersi frutto di una scelta arbitraria, così come neppure può dirsi che la liberazione stessa integri, sempre e comunque, un fattore di compromissione delle contrapposte esigenze di tutela collettiva: non è la pena differita in quanto tale, infatti, a determinare una situazione di pericolo, ma, semmai, la carenza di adeguati strumenti preventivi volti ad impedire che il condannato, posto in libertà, commetta nuovi reati. Tuttavia, se a colmare una simile carenza può provvedere, ed è auspicabile che provveda, soltanto il legislatore, deve escludersi che la eventuale lacunosità dei presidi di sicurezza possa costituire, in sé e per sé, ragione sufficiente per incrinare, sull'opposto versante, la tutela dei valori primari che la norma impugnata ha inteso salvaguardare, giacché, ove così fosse, nel quadro del bilanciamento tra le esigenze contrapposte, solo una prevarrebbe a tutto scapito dell'altra. D'altra parte, occorre anche osservare che qualora la norma in esame fosse ritenuta non conforme ai principi costituzionali per il sol fatto che dalla sua applicazione possono in concreto scaturire situazioni di pericolosità per la sicurezza collettiva, ne conseguirebbe che alla esecuzione della pena verrebbe assegnata, in via esclusiva, una funzione di prevenzione generale e di difesa sociale, obliterandosi in tal modo quella eminente finalità rieducativa che questa Corte ha invece inteso riaffermare anche di recente (v. sentenza n. 313 del 1990), e che certo informa anche l'istituto del rinvio che viene qui in discorso.

Superato, quindi, il primo e più allarmante dei rilievi mossi dal giudice *a quo*, circa il quale, peraltro, questa Corte non può non ribadire l'auspicio di un pronto intervento che soddisfi le esigenze di sicurezza di cui innanzi si è detto, diviene allora agevole contestare la fondatezza della questione con riferimento alle restanti censure che il rimettente deduce. Nessuna discriminazione, infatti, può intravedersi tra malati «comuni» e persone affette da AIDS, in quanto le caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare che, giova ribadirlo, si incentra sulla necessità di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario: una finalità, dunque, eterogenea rispetto ad altre gravi malattie, in ordine alle quali il rimedio del rinvio della esecuzione è funzionale esclusivamente alle esigenze del singolo.

Neppure violato può dirsi, poi, l'art. 111 della Costituzione, giacché la verifica che nella specie la magistratura di sorveglianza è tenuta ad effettuare ed il conseguente obbligo di motivazione, non si raccordano ad una competenza funzionale «astratta», quale è quella che sembra prefigurare il giudice *a quo*, ma alla tipologia del provvedimento che l'organo della giurisdizione è chiamato ad adottare nell'ambito dei confini deliberativi che il legislatore ritiene di dover tracciare: ove, pertanto, i presupposti siano rigorosamente predefiniti, come accade per tutte le ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione, qualsiasi apprezzamento discrezionale resta assorbito dalla valutazione legale tipica, che, ovviamente, restringe, ma non esclude, il controllo giurisdizionale e il dovere di motivare sul punto.

Ugualmente non fondato, infine, è l'assunto secondo il quale la norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, sul presupposto che, stante la varietà di situazioni cui può dar luogo l'infezione da HIV, dovrebbe essere «concretamente provato che l'applicazione della pena leda il fondamentale diritto alla salute o si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità». Considerata, infatti, la più volte indicata finalità che la norma è chiamata a svolgere nel sistema, non è tanto il bene della salute del singolo condannato a venire qui in discorso, ma la salvaguardia della sanità pubblica in sede carceraria, così come, e di riverbero, l'incompatibilità normativa con la condizione di detenuto non si fonda, per quel che si è detto, sulla presunzione *ex lege* che l'esecuzione della pena realizzi un trattamento contrario al senso di umanità, ma si proietta sul diverso versante della tutela di quanti potrebbero patire pregiudizio ove la pena venisse immediatamente eseguita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze iscritte ai numeri da 633 a 639 del registro ordinanze 1993;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze iscritte ai numeri 689, 690 e 691 del registro ordinanze 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

94C0223

N. 71

Sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Giudice delegato - Redazione immediata dell'inventario senza la preventiva apposizione dei sigilli - Risultata impossibile o superflua - Autorizzazione al curatore - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.

(R.-D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 84).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo Spagnoli, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1993 dal giudice delegato del Tribunale di Alessandria nella procedura fallimentare nei confronti di Borelli Roberto, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice delegato al fallimento in estensione di Borrelli Roberto, dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 6 aprile 1993 ha sollevato, con ordinanza del 7 aprile 1993, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il giudice delegato possa autorizzare il curatore a redigere immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione dei sigilli, allorché quest'ultima risulti impossibile o superflua, per sospetta violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.) oltre che di quello di razionalità dell'ordinamento giuridico (art. 3, comma 1, Cost.).

Rileva in particolare il giudice rimettente che il fallimento è stato dichiarato non solo su istanza del curatore, ma anche dopo la presentazione di richiesta dello stesso soggetto fallito, per cui può fondatamente presumersi l'inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito medesimo; il quale infatti, se avesse voluto occultare o distrarre tali beni, l'avrebbe fatto ancor prima della presentazione della richiesta del suo stesso fallimento sicché l'attività di apposizione dei sigilli si appalesa inutile e priva di ogni rilevanza sostanziale nella procedura fallimentare. In particolare — prosegue il giudice rimettente — i due parametri costituzionali evocati sono violati perchè la prevista obbligatorietà dell'apposizione dei sigilli opera oggi in un mutato contesto normativo in ragione dell'obbligo della preventiva convocazione dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento (obbligo introdotto dall'intervento di questa Corte: v. sent. nn. 141/70, 142/70 e 110/72) sicché le originarie finalità cautelari e conservative, perseguite dal legislatore del 1942, sono venute meno o comunque risultano attenuate.

La questione è rilevante — conclude il giudice rimettente — perchè un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata consentirebbe al giudice delegato di omettere le inutili attività di sigillazione e di autorizzare il curatore a procedere direttamente all'inventario.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata inammissibile sia per il difetto di legittimazione del giudice delegato a sollevare la questione di costituzionalità, sia comunque perchè la pronuncia additiva richiesta non si presenta a rime obbligate.

Nel merito ritiene la questione non fondata perchè l'inconveniente lamentato dal giudice rimettente non è tale da determinare una situazione di incompatibilità con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, né contrasta con la generale esigenza di razionalità dell'ordinamento giuridico.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. — dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il giudice delegato possa autorizzare il curatore a redigere immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione dei sigilli, allorché quest'ultima risulti impossibile o superflua per sospetta violazione del principio di ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. — La questione è inammissibile, anche se per ragioni non del tutto coincidenti con quelle addotte dalla Avvocatura dello Stato.

Al riguardo va invece ricordato che questa Corte ha già riconosciuto la legittimazione del giudice delegato a sollevare questioni incidentali di costituzionalità (sent. n. 204/89, n. 195/75) salvo che la sua attività non si collochi nell'ambito dell'esercizio di funzioni istruttorie (sent. n. 141/71) ovvero di mere potestà direttive (ex art. 251 fall.) prive delle connotazioni proprie della funzione giurisdizionale (sent. n. 115/86). Come pure va rilevato che non occorre prender partito in ordine alla natura giurisdizionale in senso stretto ovvero di volontaria giurisdizione del provvedimento di apposizione dei sigilli perchè anche in questa seconda ipotesi ricostruttiva sussisterebbe la legittimazione a sollevare questione incidentale di costituzionalità (sent. n. 142/71 e, implicitamente, ord. n. 95/87).

Tanto premesso, è sufficiente osservare che il giudice rimettente chiede alla Corte di rendere una pronuncia che innovi — radicalmente modificandola — l'attività demandata dall'art. 84 l. fall. al giudice delegato. In essa, infatti, dovrebbe essere innestato un apprezzamento di merito delle esigenze cautelari e conservative dei beni del fallito secondo un canone valutativo che richiederebbe di essere precisato in base ad una opzione variamente risolubile tra i due estremi di un'attività del tutto vincolata (qual è attualmente) e viceversa di un'attività ampiamente discrezionale, e ciò nell'esercizio di un potere di normazione positiva che esula dall'ambito delle attribuzioni della Corte. Si aggiunga

che anche sotto altro aspetto plurime sarebbero le soluzioni adottabili, perchè la valutazione *singulatim* delle esigenze cautelari e conservative potrebbe essere affidata al tribunale in sede di dichiarazione di fallimento, invece che successivamente (e talora non più tempestivamente) al giudice delegato. La censura dell'ordinanza di rimessione esprime quindi una esigenza di riforma di uno specifico momento della procedura fallimentare, «sicchè il solo possibile destinatario di richieste siffatte è rappresentato — se mai — dal Parlamento e non da questa Corte» (ord. n. 95/87 cit.).

La questione di costituzionalità va quindi dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Deposita in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

94C0225

N. 72

Ordinanza 21 febbraio-3 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Cittadini extracomunitari - Decreti prefettizi di espulsione - Potere assimilabile a quello conferito al giudice penale - *Ius superveniens*: d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge n. 296/1993 - Introduzione di una nuova ed ulteriore forma di coordinamento tra la decisione giurisdizionale e quella amministrativa - Esigenza di una riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge

28 febbraio 1990, n. 39, promossi con le seguenti ordinanze: 1) n. 2 ordinanze emesse il 13 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sui ricorsi proposti da Mongui Castellanos Maria Herminda e Villanueva Villanueva Dagoberto contro il Prefetto ed il questore di Milano, iscritte ai nn. 787 e 788 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa l'8 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da De Oliveira Vera Lucia contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Mongui Castellanos Maria Herminda e Villanueva Villanueva Dagoberto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Mario Loria per Mongui Castellanos Maria Herminda e Villanueva Villanueva Dagoberto e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che alcuni cittadini extracomunitari (i colombiani Mongui Castellanos Maria Herminda e Villanueva Villanueva Dagoberto e la brasiliana De Oliveira Vera Lucia), espulsi dal territorio dello Stato italiano, impugnavano i rispettivi decreti prefettizi con ricorsi diretti, rispettivamente, al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia e a quello della Liguria, i quali, con ordinanze in data 13 maggio 1992 e 8 aprile 1993, sollevavano, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;

che, ad avviso dei rimettenti, sarebbe errato assimilare il potere di espulsione attribuito al prefetto a quello conferito al giudice penale, configurando una misura di sicurezza che assicurerebbe al giudice il potere discrezionale di valutare il persistere della pericolosità sociale in capo al condannato, fino al punto di revocare il provvedimento di espulsione (come nella specie sarebbe avvenuto), misura diversa dalla prima, in quanto amministrativa, attribuita al prefetto dal citato decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, allo scopo di espellere obbligatoriamente lo straniero condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui all'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;

che nei confronti dei ricorrenti, condannati per delitti riguardanti il traffico di droga ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, era stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale prevista come obbligatoria dall'art. 81 della predetta legge n. 685 per quel tipo di reato, successivamente revocata dal magistrato di sorveglianza previo accertamento della cessata pericolosità sociale dei condannati; che, secondo i rimettenti, mentre le misure di sicurezza, anche se obbligatorie, come l'ordine di espulsione, sarebbero sempre revocabili (una volta accertato il venir meno della pericolosità sociale del condannato), le misure «di polizia» sarebbero automatiche e perciò manifestamente irragionevoli, in questo caso, perché l'aver subito una condanna, sia pure per un grave reato, non comporterebbe necessariamente la persistenza della pericolosità sociale del reo; e sarebbero altresì contraddittorie, perché in contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, di cui all'art. 25 (*recte*: art. 27) della Costituzione;

che l'esclusione, in capo all'autorità amministrativa competente a disporre l'espulsione, a norma dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 416 del 1989 (convertito nella legge n. 39 del 1990), di una qualsiasi valutazione circa la necessità di essa, sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza, ricavabile dall'art. 3 della Costituzione, e di buon andamento della pubblica amministrazione, stabilito dall'art. 97, come dimostrerebbe la giurisprudenza costituzionale, la quale si sarebbe orientata, ripetutamente, verso l'esclusione di sanzioni rigide e prive di adeguatezza e proporzionalità al caso concreto, sia nel campo penale sia in quello amministrativo (sent. n. 971 del 1988);

che, inoltre, essendosi privata la facoltà di espulsione di adeguata ponderazione in riferimento al caso concreto, la norma si porrebbe in contrasto insanabile con l'art. 24 della Costituzione, sia perché verrebbe a sottrarre di ogni controllo il giudizio di legittimità del giudice amministrativo sia perché essa rivelerebbe una disarmonia rispetto all'art. 35 della Costituzione, impedendo agli interessati l'esercizio di una attività lavorativa svolta sul territorio italiano;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi sono stati riuniti per l'identità della questione sollevata;

che il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri) convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, ha integrato il testo originario dell'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989, come convertito nella citata legge n. 39 del 1990, inserendovi i commi dal 12-bis al 12-sexies;

che tali integrazioni, pur non riguardando il comma 1 dell'art. 7 citato, possono rilevare ai fini dell'interpretazione della disposizione in esame, che si apre, significativamente, con una clausola di salvezza («fermo restando»), riferibile a tutte le disposizioni già vigenti in materia di espulsione e, in particolare, in materia di espulsione «misura di sicurezza» di competenza del giudice;

che il problema del raccordo tra la misura giurisdizionale e la misura amministrativa è stato affrontato e risolto, di recente, dalla Corte di cassazione proprio con riguardo alla materia degli stupefacenti, così come disciplinata dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel senso che, mentre il provvedimento di cui ai primi due commi del citato art. 86 è di competenza dell'autorità giudiziaria, «l'espulsione immediata» di cui al terzo comma avrebbe natura di provvedimento amministrativo;

che le nuove disposizioni recate dal decreto-legge n. 187 del 1993, convertito nella legge n. 296 del 1993, si palesano come una nuova e ulteriore forma di coordinamento tra la decisione giurisdizionale e quella amministrativa;

che gli atti vanno quindi restituiti ai giudici *a quibus* per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti ai Tribunali amministrativi regionali della Lombardia e della Liguria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCE

94C0225

N. 73

Ordinanza 21 febbraio-3 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Enti locali - Dipendenti - Decadenza automatica dall'impiego a seguito di condanna passata in giudicato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 971/1988) - Censura di norma già abrogata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 9).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Cataldi Antonio contro il Comune di Milano, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre 1993), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — sul ricorso promosso da Cataldi Antonio per l'annullamento della delibera 4 marzo 1980, n. 886, con cui la Giunta del Comune di Milano lo ha dichiarato decaduto dal diritto al posto — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), nella parte in cui prevede la decadenza automatica dell'impiegato degli enti locali, in seguito a sentenza di condanna passata in giudicato, per uno dei reati di cui al precedente art. 8;

che il giudice remittente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 16 del 1991), sostiene che l'automaticità del provvedimento di decadenza stabilita dalla norma impugnata sarebbe offensiva del principio della proporzionalità della sanzione amministrativa al caso concreto;

Considerato che — alla luce dell'orientamento già espresso dalla Corte con riferimento alla norma qui impugnata (ordinanza n. 302 del 1992) ovvero ad altre di analogo tenore (sentenza n. 197 del 1993) — la decadenza automatica dall'ufficio, per gli impiegati degli enti locali, prevista dall'art. 9 del regio decreto n. 383 del 1934, viene a concretare una ipotesi di sanzione espulsiva, preclusiva di qualsiasi valutazione dei fatti addebitati nella sede naturale del procedimento disciplinare;

che il caso all'esame del giudice *a quo* rientra, pertanto, nella sfera di applicazione della legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale — sulla scorta di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 971 del 1988 — ha stabilito che «il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale» e che «è abrogata ogni contraria disposizione di legge» (art. 9, primo comma), salva, ovviamente, l'infrazione della destituzione all'esito del procedimento disciplinare, ove ne sussistano i presupposti (art. 9, secondo comma), e con previsione nel contempo (art. 10, secondo comma) della riammissione in servizio, a domanda, per i pubblici dipendenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, siano stati destituiti di diritto;

che, pertanto, essendosi censurata una disposizione ormai abrogata che non esplica più il suo effetto in relazione al giudizio *a quo*, la questione difetta di rilevanza, secondo i principi già affermati da questa Corte (sentenze nn. 403 del 1992, 134 del 1992 e 415 del 1991), onde la questione stessa va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il relatore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 74

Ordinanza 21 febbraio-3 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Stupefacenti - Detenzione - Dose media giornaliera - Incertezza sulla fattispecie incriminatrice - Mancata conversione in legge del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 - Manifesta inammissibilità.****ID.P.R. 12 ottobre 1990, n. 309, art. 75, primo comma, e 78, primo comma, lett. c), come modificato dagli artt. 2 e 4 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3.****(Cost., art. 25, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici:** prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Ferdinando SANTO-SUSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall'art. 2 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), e dall'art. 78, primo comma, lettera c) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 4 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 promossi con n. 2 ordinanze emesse il 18 e 5 febbraio 1993 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Fatuma Mohamed Josef e Colongo Raimondo, iscritte ai nn. 595 e 596 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (del 5 e 18 febbraio 1993) il tribunale di Roma — nel corso di procedimenti penali per il reato di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera — ha sollevato — in riferimento all'art. 25, comma 2, Cost. — questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dall'art. 2 d.l. 12 gennaio 1993 n. 3, nell'inciso «secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera c)», nonché dell'art. 78, comma 1, lettera c) del cit. d.P.R. n. 309/90, come modificato dall'art. 4 del cit. d.l. n. 3/93;

che in particolare il tribunale rimettente considera che secondo l'art. 75 cit. la fattispecie criminosa di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R. n. 309/90 ricorre qualora risulti che la quantità di droga detenuta dall'imputato non «corrisponde alla dose individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera c)»; sussiste pertanto una diversità tra «dose individuale abitualmente assunta» (che esprime una mera abitudine) e «dose necessaria alla esigenza individuale» (che esprime un inderogabile bisogno) sicché vi è un conflitto fra le due norme sopra indicate [art. 75, comma 1, ultima parte, e art. 78, comma 1, lettera c)] che determina un'assoluta incertezza sulla fattispecie incriminatrice e ridonda in vizio di legittimità costituzionale per violazione del principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.); che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere ovvero restituiti gli atti al giudice rimettente in ragione della mancata conversione del cit. d.l. n. 3/93 e comunque dell'abrogazione della normativa incriminatrice *in parte qua*;

Considerato che le disposizioni censurate sono limitate a quelle introdotte dalle modifiche apportate dagli artt. 2 e 4 del d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 agli artt. 75, comma 1, e 78, comma 1, lettera c), del d.P.R. 12 gennaio 1990 n. 309;

che il d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 non è stato convertito in legge (peraltro la normativa sulla quale lo stesso decreto interveniva per modificarla è stata abrogata, nella parte che qui rileva, a seguito di referendum: v. d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171) sicchè le disposizioni censurate hanno perso efficacia *ex tunc* e più non esistono (*in parte qua*) nell'ordinamento giuridico;

che pertanto la questione di costituzionalità è manifestamente inammissibile (cfr. *ex plurimis* n. 503 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75, comma 1, e 78, comma 1, lettera c) del d.P.R. 12 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati dagli artt. 2 e 4 del d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevate, in riferimento all'art. 25, comma 2, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

94C0227

N. 75

Ordinanza 21 febbraio-3 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Rimborsio delle imposte - Ritenute su emolumenti e indennità - Trattamento differenziato nell'ambito del lavoro dipendente pubblico e privato e all'interno del medesimo settore pubblico allargato - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Ferdinando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1993 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da Mazzarolo Augusto contro l'Intendenza di Finanza di Venezia, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che — nel corso del giudizio d'appello avente ad oggetto la pretesa di Mazzarolo Augusto al rimborso dell'imposta pagata a titolo di IRPEF sull'indennità di fine rapporto erogatagli dall'INADEL il 5 febbraio 1982, pretesa contrastata dall'Intendenza di finanza che deduceva, tra l'altro, la decadenza del diritto a rimborso (ex art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602/73) per tardività della relativa domanda — la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia ha sollevato (con ordinanza del 14 gennaio 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto riserva ai dipendenti non solo di imprese private, ma anche di enti pubblici diversi dalle Amministrazioni statali, un trattamento irragionevolmente diverso da quello dei dipendenti statali atteso che, mentre questi ultimi hanno dieci anni di tempo per chiedere il rimborso delle imposte ritenute sui loro emolumenti e indennità (ex art. 37 d.P.R. n. 602/73), i primi hanno soltanto diciotto mesi (ex art. 38 d.P.R. n. 602/73);

che — rileva ancora la Commissione tributaria rimettente — ancorchè la legge 26 settembre 1985 n. 482, nel modificare il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto, abbia stabilito, fra l'altro, l'applicabilità delle nuove disposizioni nei giudizi «ritualmente promossi e pendenti» alla data della sua entrata in vigore, in realtà occorre (perchè ci sia la pendenza di un giudizio «ritualmente» promosso) che la pretesa di rimborso sia stata tempestivamente fatta valere, sicchè la sua tempestività condiziona l'applicabilità della nuova (più favorevole) normativa; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità e tributaria la nuova normativa della tassazione dell'indennità di fine rapporto si applica a tutti i giudizi pendenti senza che sia di ostacolo l'eventuale decadenza per inosservanza del termine di diciotto mesi di cui all'art. 38 d.p.r. n. 602/73 ove si tratti di indennità percepite a partire dal 1° gennaio 1980, le quali «in ogni caso» — come prescrive l'art. 5 legge n. 482/85 cit., — così introducendo una disposizione che è speciale e, in particolare, derogatoria anche dell'art. 38 cit. (così come già questa stessa Corte ha rilevato: v. ord. n. 145 del 1990) — devono essere riliquidate secondo i nuovi criteri (più favorevoli per il contribuente) di calcolo dell'imposta;

che nella specie l'oggetto della controversia tributaria riguarda proprio la riliquidazione di un'indennità percepita dopo la data suddetta;

che pertanto, non trovando applicazione la norma censurata in ragione del diritto vivente come risultante dalla citata giurisprudenza, la questione di costituzionalità è priva dell'indefettibile requisito della rilevanza e quindi è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il relatore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Deposita in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 4

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 febbraio 1994
(della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)*

Agricoltura e foreste - Richiesta al Consorzio di bonifica pianura isontina, con sede in Ronchi dei Legionari, di trasmissione degli atti deliberativi relativi a contratti, in applicazione dell'art. 15 della legge 13 maggio 1991, n. 203, ai fini di un controllo preventivo di legittimità - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e bonifiche, competenza già esercitata con le leggi regionali nn. 3/1966, 22/1967, 43/1985 e 49/1991 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1973 e 188/1984.

(Telegramma del prefetto di Gorizia del 18 dicembre 1993).

(Cost., artt. 117 e 118; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 2, e 8).

Ricorso della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta in carica Renzo Travanut, rappresentato e difeso — come da procura in calce del presente ricorso e giusta deliberazione giuntale autorizzativa in data 15 febbraio 1994, n. 408 — dell'avv. Renato Fusco, avvocato della regione e dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio in piazza Borghese n. 3, Roma, elegge domicilio, ricorrente, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, resistente, per la risoluzione del conflitto di attribuzioni, con riferimento al telegramma 18 dicembre 1993 del prefetto di Gorizia (trasmissione per conoscenza alla regione Friuli-Venezia Giulia - direzione regionale delle autonomie locali ed ivi protocollato in data 21 dicembre 1993) con il quale si è chiesto al Consorzio di bonifica pianura isontina con sede in Ronchi dei Legionari la trasmissione degli atti deliberativi relativi a contratti, in applicazione dell'art. 15 della legge 13 maggio 1991, n. 203; nonché, per quanto possa occorrere, con riferimento, alla presupposta ed applicata circolare del Ministro dell'interno in data 13 dicembre 1993 (portata a conoscenza col suddetto telegramma in data 18 dicembre 1993 del prefetto di Gorizia) nella parte in cui con essa si sia riconosciuta al prefetto di Gorizia il potere di richiedere la trasmissione ed il controllo preventivo sugli atti deliberativi consorziali relativi a contratti, ai fini dell'applicazione del suddetto art. 15 della legge n. 203/1991.

I

I. — La regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria ed esclusiva in materia di «agricoltura ... bonifiche ...» ai sensi dell'art. 4, n. 2, dello statuto di autonomia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Va evidenziato che — similmente all'esistente parallelismo tra funzioni legislative ed amministrative previsto dall'art. 118 della Costituzione per le regioni ordinarie — l'art. 8 dello statuto stabilisce che la regione medesima esercita le funzioni amministrative nelle materie attribuite alla sua competenza legislativa.

Con norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, venivano trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia personale, beni e funzioni amministrative già statali riguardanti anche il settore delle bonifiche agrarie.

Con le successive norme di attuazione contenute nel d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, veniva riconfermato tale trasferimento di funzioni amministrative, mediante estensione alla ricorrente regione dell'analogo trasferimento operato a favore delle regioni ordinarie con l'art. 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La regione Friuli-Venezia Giulia esercitava l'attribuita competenza legislativa nel settore di cui trattasi inizialmente con la legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Successivamente la legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, all'art. 18, primo comma, assegnava alla competenza dell'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana la trattazione degli affari concernenti la classificazione dei comprensori di bonifica integrale ... e la formazione dei piani di bonifica integrale ... nonché la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere di bonifica integrale ... ed ogni altro adempimento concernente le bonifiche:

Il comma secondo della stessa disposizione puntualizzava che lo stesso assessore regionale all'agricoltura svolge ... ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate all'art. 4, n. 2, dello statuto, le leggi dello statuto demandano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'art. 34 poi stabiliva che «Alla costituzione dei consorzi di bonifica integrale ... al raggruppamento dei loro uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei consorzi medesimi ed alla modifica dei loro confini territoriali si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana». Aggiungeva detto articolo che «Allo stesso modo vengono adottati ... i provvedimenti di controllo sugli organi consorziati ed i provvedimenti di controllo sostitutivo».

L'art. 35, infine, puntualmente stabiliva che «Le funzioni di controllo sugli atti dei consorzi di bonifica integrale ... e tutte le altre funzioni amministrative ... vengono esercitate dall'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana. I provvedimenti emanati dall'assessore nell'esercizio di tali funzioni sono definitivi».

Con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, si emanavano ulteriori «Norme in materia di controllo sugli atti dei consorzi di bonifica».

Ribadito all'art. 1, primo comma, che «La regione esercita sui consorzi di bonifica funzioni di controllo e di vigilanza», al secondo comma si specificava ulteriormente che «Gli atti consorziali ... sono soggetti al solo controllo di legittimità che viene esercitato dall'assessore regionale all'agricoltura». Disciplinato puntualmente il procedimento del controllo medesimo (artt. 2, 3, 4 e 5), con l'art. 6 si prevedeva espressamente, che «... Nell'esercizio del controllo di legittimità l'assessore regionale all'agricoltura ... annulla con provvedimento motivato gli atti che siano illegittimi».

Va a tale proposito posto nel massimo rilievo che detto controllo preventivo di legittimità aveva ed ha carattere generalizzato, essendo espletato dall'assessore regionale su tutti gli atti degli organi consorziati (fatta eccezione dei soli «atti di mera esecuzione, di atti ... già esecutivi, atti meramente ripetitivi e confermativi, atti privi di contenuto dispositivo, atti che impegnino o liquidino ... pagamenti di spese fisse», ai sensi dell'art. 1, secondo comma).

Dall'esame delle riportate norme risulta indubitabile che sin dalla costituzione della regione Friuli-Venezia Giulia ad essa spettano — e sono stati pure disciplinati dalla legislazione regionale — sia le funzioni amministrative ordinarie sia l'attività di controllo sugli organi e sugli atti dei consorzi di bonifica integrale, in virtù della competenza — legislativa ed amministrativa — stabilita dai citati art. 4, n. 2, ed art. 8 dello statuto di autonomia ed ulteriormente definita dalla normativa di attuazione.

2. — Con la legge 8 giugno 1990, n. 142, com'è noto, è stato disciplinato innovativamente l'ordinamento delle autonomie locali, risultando dedicato il capo XII al «Controllo sugli atti».

Di tale capo risultano rilevanti ai fini del presente giudizio due disposizioni:

L'art. 45, che individua «le deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità», stabilendo poi il secondo comma, lett. a), che possono essere sottoposte a controllo preventivo eventuale — su richiesta di un determinato numero di consiglieri — anche quelle riguardanti «acquisiti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti»;

L'art. 49 il quale ha disciplinato il «Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province», puntualizzando che «Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni ed alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e le province».

Risultando la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia attributaria di competenza legislativa secondaria e concorrente ai sensi dell'art. 5, n. 4, dello statuto in materia di «disciplina dei controlli previsti dall'art. 60» dello stesso statuto di autonomia (che a sua volta prevede che «il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi delle leggi dello Stato») è stata poi emanata la legge regionale 12 settembre 1991, n. 49» riguardante appunto le «Norme regionali in materia di funzioni di controllo ... nei confronti degli enti locali e delle unità sanitarie locali».

Con detta normativa, nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 142/1990, si è regolata quindi l'attività regionale di controllo riferita soltanto agli enti territoriali minori ed alle unità sanitarie.

L'art. 29 della richiamata legge regionale ha integralmente riprodotto la disposizione dell'art. 45, secondo comma, della legge n. 142/1990, prevedendo il controllo preventivo eventuale con riguardo ad acquisiti, alienazione ed appalti e contratti in genere deliberati dai suddetti enti.

Va sottolineato che con la stessa legge regionale nulla veniva modificato con riguardo al controllo preventivo di legittimità allora vigente (e tuttora operante) con riguardo ai consorzi di bonifica, per i cui atti continua quindi a sussistere un controllo preventivo generalizzato da parte dell'assessore regionale all'agricoltura.

3. — Com'è altrettanto noto, con la legge 17 gennaio 1991, n. 203 (che convertiva con modificazioni il d.l. 13 maggio 1991, n. 152) venivano assunti «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa».

Nell'ambito delle misure predisposte per la lotta contro la delinquenza di tipo mafioso l'art. 15 di detta legge aggiungeva un comma 1-bis all'art. 16 della precedente legge 19 marzo 1990, n. 55, stabilendo che «Ai medesimi fini indicati al primo comma il prefetto ... può richiedere per le province, per i comuni e per gli enti indicati nell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al secondo comma, lett. a), dell'art. 45 della citata legge n. 142/1990 con le modalità ed i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo».

In sostanza, quindi, per le evidenziate finalità di sicurezza pubblica interna detta disposizione impone ai comuni, alle province, alle unità sanitarie, alle comunità montane, ai consorzi l'obbligo di trasmissione ai prefetti delle deliberazioni adottate per acquisti, alienazioni, appalti e contratti in genere, per le quali vige il suindicato sistema del controllo preventivo eventuale di legittimità: essendo riservato ai Prefetti medesimi a tal fine il potere di richiedere ai predetti enti che le deliberazioni medesime siano sottoposte al controllo di legittimità (ovviamente nel caso in cui non sia stato già espletato).

Con telegramma in data 18 dicembre 1993 del prefetto di Gorizia — indirizzato al Consorzio di bonifica pianura Isontina e trasmesso per conoscenza anche alla regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale delle autonomie locali con sede in Udine, presso cui veniva protocollato in data 21 dicembre 1993 — si informava che con circolare telegrafica del Ministero dell'interno datata 13 dicembre 1993 si erano impartiti indirizzi operativi alle Prefetture per l'applicazione uniforme (tra l'altro) delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge n. 203/1991. Si evidenziava che in detta circolare si era ritenuto che «tra i destinatari ... [di detta norma] secondo cui prefetto può richiedere che siano sottoposte a controllo preventivo legittimità deliberazioni [delle] province, [dei] comuni [e degli] enti indicati in art. 49 della legge 8 giugno 1991, n. 142, concernenti materie di cui al comma 2, lett. a), art. 45 della legge n. 142 citata rientrino anche consorzi di bonifica».

E tale indirizzo operativo risultava motivato «in applicazione di principi contenuti in alcune decisioni della Corte costituzionale (sentenza n. 178/1973 e sentenza n. 188/1984) in base [alle] quali tenuto conto evoluzione [della] legislazione regionale in materia, i consorzi di bonifica, sotto [il] profilo [della] sottoposizione [al] controllo di legittimità di cui [all']art. 130 della Costituzione devono essere considerati come enti locali. In quanto tali vengono ricompresi nella disposizione in esame che riguarda esclusivamente [il] controllo di legittimità giustificando estensione in vista finalità garantistiche e di ordine pubblico perseguite [dalla] norma stessa».

Concludeva detto telegramma prefettizio con l'invito al consorzio destinatario «... a provvedere at invio deliberazioni previste dall'art. 45 della legge n. 142 citata, osservando procedure di cui at art. 15 della legge n. 203/1993».

II

Risultando detta determinazione prefettizia e la presupposta ed applicata circolare ministeriale invasive dell'ambito delle competenze costituzionalmente spettanti alla regione, di cui specialmente all'art. 4, n. 1, secondo comma, all'art. 5, primo comma, n. 4, ed all'art. 8 dello statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione già in precedenza indicate, si è costretti a sollevare il conflitto di attribuzione.

A) La circolare del Ministro dell'interno in data 13 dicembre 1993 ed il telegramma in data 18 dicembre 1993 del prefetto di Gorizia appaiono invasivi della sfera di competenza regionale per un duplice ordine di ragioni.

A.1) L'indirizzo ministeriale è stato determinato dalla presupposizione che le deliberazioni dei consorzi di bonifica integrale, operanti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, siano sottoposte al controllo previsto dalla legge n. 142/1990 (o quantomeno della legge regionale n. 49/1991 che in sede regionale ha dato attuazione alla legge statale di riforma delle autonomie locali). E conseguentemente il Ministro procedente ha stabilito che i prefetti insediati nel territorio regionale medesimo possano richiedere — ai sensi dell'art. 15 della legge n. 203/1991 — sottoposizione a controllo di legittimità di quelle deliberazioni consorziali relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti in genere le quali l'art. 49 della legge n. 142/1990 (e l'art. 29 della legge regionale n. 49/1991) prevede un controllo preventivo di legittimità solo eventuale.

Ma nell'impartire detto indirizzo operativo si è completamente ommesso di considerare la competenza regionale definita in materia dallo statuto di autonomia e la legislazione emanata in esplicitazione di detta competenza.

Come sopra è stato chiarito, il controllo sui consorzi di bonifica regionali è regolato in via esclusiva ed autonoma della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43: risultando demandato quello sugli organi alla giunta regionale e quello preventivo di legittimità sugli atti all'assessore regionale all'agricoltura. E risulta decisivo il rilievo che detto controllo preventivo di legittimità ha carattere generalizzato, riguardando tutti gli atti deliberativi dei consorzi medesimi (ad eccezione solo degli atti ripetitivi, confermativi ed esecutivi) e sicuramente quelli attinenti ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti in genere!

Del tutto incongruamente quindi con la denunciata circolare ministeriale si sono abilitati i prefetti aventi sede in territorio del Friuli-Venezia Giulia a richiedere le deliberazioni dei consorzi di bonifica riferentesi ad atti contrattuali per una eventuale richiesta di assoggettamento ad un controllo preventivo di legittimità: controllo che, in base alla normativa regionale vigente, deve essere già stato espletato dall'assessore regionale competente.

E di conseguenza del tutto illegittimamente il prefetto di Gorizia ha chiesto la trasmissione dei citati atti deliberativi ai fini di richiederne il controllo di legittimità!

Essendo del tutto pacifico che non risulta ammissibile la duplicazione di un controllo preventivo di legittimità, la direttiva ministeriale e la richiesta prefettizia invadono la sfera di competenza amministrativa regionale in materia di controllo sugli atti dei consorzi di bonifica integrale, quale disciplinata dalla già citata legge regionale n. 43/1985.

A.2) Con l'impugnata circolare ministeriale si è altresì ritenuto che rientrino tra gli enti indicati dall'art. 45 della legge n. 142/1990 anche i consorzi di bonifica «... in applicazione dei principi contenuti in alcune decisioni della Corte costituzionale (nn. 178/1973 e 188/1984) in base alle quali, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione regionale in materia, i consorzi di bonifica sotto il profilo della sottoposizione al controllo di legittimità di cui all'art. 130 della Costituzione devono essere considerati enti locali».

La surriportata giustificazione motivazionale è frutto di una erronea impostazione logico-giuridica e comunque tale da risultare invasiva — sotto distinto aspetto — della sfera di competenza legislativa ed amministrativa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia quale definita dall'art. 4, n. 2, dello statuto e dalla legislazione regionale emanata.

Va ribadito infatti, in primo luogo, che sin dalla costituzione dell'ente regionale con le successive leggi regionali n. 3/1966, n. 22/1967, ed infine n. 43/1985 è stato costantemente tenuto distinto il sistema del controllo sui consorzi di bonifica da quello sugli enti locali: essendo stato normativamente attribuito quello sugli organi consorziali alla giunta regionale e quello preventivo di legittimità sugli atti all'assessore regionale all'agricoltura: laddove il controllo sull'attività degli enti locali territoriali (disciplinato prima con la legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, e poi con la già richiamata legge regionale 12 settembre 1991, n. 49) risulta demandato ai comitati regionali di controllo aventi sede nei capoluoghi di provincia del territorio regionale.

Secondariamente, va rilevato che, comunque, i consorzi regionali di bonifica integrale non possono essere ricompresi nell'estensione applicativa dei controlli previsti per gli enti locali diversi dai comuni e province, indicati dall'art. 49 della legge n. 142/1990 (tra cui rientrano genericamente anche i consorzi).

Va sottolineato, infatti, che espressamente detta norma esclude l'applicabilità della introdotta disciplina dei controlli su detti diversi enti in caso di esistenza di «diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti»: ma con riferimento ai consorzi regionali di cui trattasi indubbiamente esiste ed è vigente la (diversa) regolamentazione dei consorzi disciplinata dalla più volte citata legge regionale 23 agosto 1985, n. 43!

Ed a tale proposito appare rilevante evidenziare che lo stesso Ministero dell'interno con una prima circolare in data 7 giugno 1990, esplicitiva dell'applicazione della legge n. 142/1990 correttamente esplicitava che «... l'estensione [delle disposizioni della legge di riforma in tema di controllo e vigilanza sugli enti diversi da quelli (territoriali locali)] non è automatica, ma è finalizzata a sopperire eventuali carenze normative. Infatti, ove sussista una diversa indicazione della legislazione vigente, questa è chiamata a prevalere». Diversa disciplina del controllo sugli organi e sugli atti dei consorzi di bonifica che nel Friuli-Venezia Giulia esiste ed è vigente.

In terzo luogo, infine, va contestata la fondatezza e la pertinenza della surriportata motivazione logico-giuridica enuncata nella circolare a giustificazione della ricompressione dei consorzi di bonifica tra gli enti locali ai fini del controllo di legittimità degli atti.

Nel mentre non si comprende dall'esame di quali precedenti normative si sia tratta la convinzione che sussisterebbe una evoluzione della legislazione regionale tendente ad una tale equiparazione (comunque del tutto insussistente nella legislazione della regione Friuli-Venezia Giulia!), si deve peraltro escludere che un tale convincimento possa correttamente derivare dai principi enunciali da codesta ecc.ma Corte con le indicate sentenze.

Infatti con la ordinanza n. 84/1986 (erroneamente citata come «sentenza» dell'impugnata circolare) è stata definita una questione in ordine ad un consorzio agrario provinciale, ente consorziale avente problematiche del tutto distinte rispetto ai consorzi di bonifica integrale.

La sentenza n. 178/1973 invece, nell'ambito di un conflitto di attribuzioni tra Stato e regione in materia di istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, definisce un quadro generale delle competenze di controllo sulle II.PP.AA.BB.: stabilendo peraltro principi che apportano argomenti addirittura contrari all'interpretazione ministeriale resa nella circolare in data 13 dicembre 1993.

Infatti con detta decisione si è operata una netta distinzione tra controllo di sola legittimità sugli atti degli enti locali territoriali (di cui all'art. 130 della Costituzione) che correttamente si qualificano di pertinenza regionale ancorché svolti in base alla legislazione statale (ora legge n. 142/1990); e controllo sugli organi degli enti operanti nelle materie indicate negli artt. 117 e 118 della Costituzione (che è anche controllo di merito), regolamentato dalla legislazione regionale nel rispetto dei principi della normativa statale disciplinate le singole materie medesime.

Poiché la disciplina dei consorzi di bonifica rientra nella competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie, dovrebbe risultare evidente che — proprio in applicazione della citata sentenza n. 178/1973 — i controlli sull'attività e sugli organici dei consorzi di bonifica rientra nella competenza legislativa regionale.

Comunque tale problematica non può riferirsi conferentemente alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla quale — com'è stato ripetutamente chiarito — è attribuita una competenza legislativa primaria in materia di ordinamento e controllo sui consorzi di bonifica integrale; essendo stata altresì detta competenza esplicitata con (una tuttora vigente) normativa regolante il controllo preventivo di legittimità sugli atti.

Si ribadisce quindi che il contenuto della circolare ministeriale e la richiesta prefettizia di trasmissione degli atti contrattuali per una eventuale sottoposizione a controllo preventivo di legittimità risultano invasive della competenza regionale in materia.

Per le considerazioni suesposte, che si fa riserva di integrare ed illustrare nel corso del giudizio, si chiede che l'exc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta al prefetto di Gorizia di chiedere al Consorzio di bonifica pianura Isodina di provvedere — ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, della legge n. 55/1990 — all'invio delle deliberazioni riguardanti atti contributivi, previste dall'art. 45, secondo comma, lett. a), della legge n. 122/1990; e per l'effetto annullare il telegramma in data 18 dicembre 1993 del prefetto di Gorizia, nonché per quanto possa occorrere, la circolare 13 dicembre 1993 del Ministero dell'interno.

Avv. prof. Sergio PANUNZIO - Avv. Renato FUSCO

94C0188

n. 5

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 febbraio 1994
(della regione Umbria)*

Agricoltura e foreste - Consorzi di bonifica - Controllo preventivo di legittimità ex art. 16, legge 19 marzo 1990, n. 55 - Previsione dell'applicabilità dello stesso anche ai consorzi di bonifica che rientrerebbero, secondo l'impugnata circolare, nella nozione di enti locali cui fa riferimento la legge citata - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, di consorzi di bonifica e di controlli sugli stessi, materie già disciplinate con leggi regionali 25 novembre 1986, n. 44 e 25 gennaio 1990, n. 4 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1973, 244/1976, 186/1984 e 164/1990.

(Circolare del Ministero dell'interno 13 dicembre 1993, n. 29).

(Cost., art. 117).

Ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e regione per la regione dell'Umbria, in persona del presidente della giunta regionale protempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giovanni Tarantini, giusta delibera della giunta regionale n. 143 del 19 gennaio 1994 ed in base a procura in calce al presente ricorso, con domicilio eletto in Roma, via G. B. Morgagni n. 2/A (studio dell'avv. Umberto Segarelli), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente protempore, domiciliato per legge presso l'avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, nonché il Ministero dell'interno in persona del Ministro protempore, domiciliato per legge presso l'avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per sentire dichiarare che la circolare 13 dicembre 1993, n. 29, del

Ministero dell'interno, comunicata telegraficamente al presidente della giunta regionale dell'Umbria lo stesso giorno, avente ad oggetto «Consorti di bonifica, controllo preventivo di legittimità ex art. 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n. 203. Ammissibilità. Misure sanzionatorie della sospensione e decadenza della carica, introdotte dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Esclusione» è invasiva delle competenze regionali e conseguentemente pronunciarne l'annullamento per violazione degli artt. 117 della Costituzione, 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 2 della legge regionale Umbria del 25 novembre 1986, n. 44, 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

FATTO

1. — Il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, costituisce la legge fondamentale in tema di bonifica. Con tale normativa si concludeva la lunga vicenda della legislazione statale in tale materia, offrendosi una risposta adeguata alla evoluzione delle esigenze di sviluppo agricolo dell'epoca.

2. Il r.d. n. 215/1933 cit. superava infatti la precedente impostazione, circoscritta al risanamento antimalarico, per privilegiare l'incremento delle potenzialità produttive del patrimonio terriero attraverso radicali trasformazioni fondiarie e miglioramenti agrari.

La struttura fondamentale sulla quale veniva ad incentrarsi l'attività di bonifica era rappresentata dai consorzi di bonifica, enti pubblici associativi costituiti dai soggetti privati interessati (art. 54 e segg. del r.d., cit.).

Il controllo sull'attività di tali consorzi era affidato, per quanto riguarda le attribuzioni ispettive e di verifica e l'approvazione delle deliberazioni di mutuo e dei regolamenti di amministrazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito della soppressione dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica che ne era in precedenza titolare (art. 63 primo comma del r.d. n. 215/1933, cit.), avvenuta con r.d.-l. 15 dicembre 1936. I bilanci preventivi, le loro eventuali variazioni e i conti consuntivi, i ruoli di contribuenza, le deliberazioni di stare in giudizio e i contratti di esattoria e tesoreria erano invece sottoposti al visto di legittimità del prefetto (art. 63 secondo comma del r.d. n. 215/1933, cit.). Al prefetto ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste spettava poi di vigilare sui consorzi di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali (art. 66 del r.d., cit.).

2. — Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che attribuisce alle regioni funzioni in materia di agricoltura e foreste, la competenza legislativa sulla bonifica spetta a tali enti territoriali.

A seguito dell'attuazione, dell'ordinamento regionale, con il d.P.R. n. 11/1972 sono state inizialmente trasferite alle regioni le funzioni concernenti la «bonifica integrale e montana, la sistemazione dei bacini montani, la classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica montana di seconda categoria, dei bacini montani e delle zone depresse, nonché la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei piani generali di bonifica ed i programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse», con esclusione di quelle riguardanti i comprensori ricadenti nel territorio di due o più regioni [art. 1, secondo comma, lettera h), del d.P.R. cit.]. Il trasferimento degli Enti regionali comprende anche le funzioni amministrative di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai consorzi operanti nelle materie trasferite (art. 2, stesso d.P.R.).

Con il d.P.R. n. 616/77, che ha integrato la precedente disciplina in attuazione dell'art. 1 della legge delega n. 382/1975, sono stati da un altro confermati i poteri regionali di istituzione e soppressione dei consorzi di bonifica e dell'altro trasferite le funzioni dello Stato concernenti anche i consorzi di tipo interregionale, da esercitarsi mediante intese (art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977, cit.).

3. — A seguito del d.P.R. n. 616/1977 cit., la regione Umbria, con deliberazione del consiglio regionale del 5 novembre 1979, n. 1367, ha approvato un documento d'intesa fra le regioni interessate per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di bonifica mediante consorzi operanti in più regioni.

Successivamente, con legge regionale 25 novembre 1986, n. 44, la regione ha provveduto a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo sui consorzi di bonifica, precedentemente regolato dagli artt. 60 e segg. del r.d. n. 215/1933 cit.

La legge regionale ha attribuito alla giunta regionale il controllo di legittimità sugli atti dei consorzi di bonifica montana (artt. 2, 3, 4 e 5), nonché il potere di disporre ispezione per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio e di nominare commissari *ad acta* per il compimento di atti dovuti e per procedere alle integrazioni e modifiche di quelli sui quali siano formulati rilievi o denunciate irregolarità (art. 10 primo e secondo comma). All'esecutivo regionale è inoltre riconosciuto il potere di disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi e la nomina di un Commissario straordinario nel caso di gravi irregolarità o inadempimento (art. 10, terzo comma).

Successivamente, ferma restando la disciplina regionale dei controlli di cui alla legge regionale 44/1986, cit., la regione Umbria ha dettato una disciplina organica degli interventi in materia di bonifica con legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, contenente «Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei consorzi di bonifica».

4. — Per quanto riguarda i controlli è da ultimo intervenuta la circolare del Ministero dell'interno del 13 dicembre 1993, n. 29, oggetto del presente ricorso, comunicata al presidente della giunta della regione Umbria lo stesso giorno, con la quale detto Ministero ha disposto che agli amministratori ed ai dipendenti dei consorzi di bonifica, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n. 203.

Tale norma attribuisce al prefetto il potere di decidere la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità, con le modalità e i termini previsti dall'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le deliberazioni in materia di acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti delle province, dei comuni, dei consorzi, delle Unioni di comuni e delle comunità montane [cfr. art. 45, secondo comma, lettera a), e art. 49 della legge n. 142/1990 cit.] quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni (art. 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55).

5. — Con la circolare in esame l'amministrazione dello Stato ha disposto indebitamente di una competenza attribuita alla regione dall'art. 117 della Costituzione, nonché dagli art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Queste norme riconoscono infatti alle regioni il potere di disciplinare autonomamente i controlli di legittimità sugli atti e la vigilanza sugli organi dei consorzi di bonifica.

Dall'applicazione della circolare ministeriale, deriva invece l'immediata applicazione del regime dei controlli di legittimità di cui all'art. 130 della Costituzione, come attuato dalla legge di riforma delle autonomie locali.

La circolare inoltre, poiché avrebbe l'effetto di sostituire una diversa disciplina in materia di controlli sui consorzi a quella già prevista dalla legislazione della regione Umbria nell'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite, lede altresì gravemente l'autonomia legislativa regionale.

La circolare del Ministero dell'interno n. 29/1993 è pertanto invasiva delle competenze regionali nella suddetta materia, in violazione delle norme e disposizioni in epigrafe indicate, e ne va pronunciato conseguentemente l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. — Secondo la circolare del Ministero dell'interno n. 29/1993, «in applicazione dei principi contenuti in decisioni della Corte costituzionale (sentenza n. 178/1973 e sentenza n. 186/1984) e «tenuto conto dell'evoluzione della legislazione regionale in materia», i consorzi di bonifica, sotto l'aspetto della sottoposizione al controllo di legittimità di cui all'art. 130 della Costituzione, devono essere considerati come «enti locali».

La disciplina dei controlli sugli atti dei consorzi di bonifica deve invece ritenersi estranea alle disposizioni dell'art. 130 della Costituzione, in base al quale sono sottoposti al controllo di legittimità da parte di un organo della regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, gli atti delle province, dei comuni e degli «altri enti locali».

Nella nozione di «altri enti locali» si intendono comprese le istituzioni che possono venire concepite come «proiezioni» degli enti locali minori (cfr. tra le altre, Corte costituzionale n. 178/1973), quali ad es. i comprensori, le unità sanitarie locali, le comunità montane.

Nel novero degli enti locali non si possono includere tutti i soggetti istituzionali comunque operanti all'interno delle circoscrizioni regionali «sulla base di più complesse coordinate istituzionali, quali la territorialità e la rappresentatività diretta o indiretta degli interessi comunitari» (cfr., Corte costituzionale n. 164/1990). Quanto ai consorzi, la natura di ente locale, equiparabile alla provincia o al comune, è stata riconosciuta, in applicazione di tali criteri, limitatamente ai consorzi intercomunali e interprovinciali (cfr. Corte costituzionale n. 173/1973, cit.; vedi anche Paladin L., Diritto regionale, Padova, 1992, 235 e ss., che esclude espressamente i consorzi di bonifica dalla nozione ristretta di «ente locale», in linea con la giurisprudenza costituzionale).

L'art. 49 della legge di riforma delle autonomie locali, n. 142/1990, precisa la nozione di «altri enti locali» contenuta nell'art. 120, secondo comma, della Costituzione individuando espressamente gli enti, diversi da comuni e province, sugli atti dei quali si esercita il controllo del Co.Re.Co. Si tratta delle unità sanitarie locali, dei consorzi, delle unioni di comunità montane, cioè di quegli enti che tradizionalmente sono considerati «enti locali», sulla base del criterio restrittivo di interpretazione sopra visto.

I consorzi cui fa riferimento la consolidata interpretazione giurisdizionale e dottrinale e la stessa legge n. 142/1990, sono però i soli consorzi intercomunali e provinciali, vale a dire i consorzi tra comuni e province, in particolare quelli che possono essere costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge di riforma «per la gestione associata di uno o più servizi».

2. — La natura giuridica dei consorzi di bonifica non è assimilabile a quella degli enti locali anche sotto altro profilo. I consorzi sono persone giuridiche pubbliche che svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti (art. 59, del r.d. n. 215/1933, cit.), operanti con strutture imprenditoriali e con criteri di gestione di tipo economico (cfr., Cass. s.u., 10 maggio 1984, n. 2847, in Cons. St., 1984, II, 1196).

Nonostante si tratti di enti associativi, costituiti con la partecipazione di tutti i soggetti interessati allo sviluppo produttivo di una determinata zona (proprietari ed affittuari dei terreni inclusi nei comprensori di bonifica), non si tratta di enti esponenziali di collettività, collegati in modo diretto alle funzioni di comuni e province (Clarizia A., «Bonifica», in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1990), ma di «enti pubblici economici» (cfr., Cass. s.u. 25 marzo 1986, n. 2095, in Cons. St. 1986, II, 1028; Cons. St., sezione sesta, 28 aprile 1978, n. 513, in Cons. St., 1978, I, 968; Cons. St., sezione sesta, 15 maggio 1990, in Foro Amm., 1990, 1224).

3. — Le attività dei consorzi rimane eminentemente funzionale, tant'è che taluni vi hanno ravvisato veri e propri enti dipendenti dalla regione, svolgenti un pubblico servizio (Di Gaspare G., Sull'attività e l'organizzazione della bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 551).

Giova anche precisare a tale proposito che le funzioni statali concernenti i consorzi di bonifica trasferita alle regioni dal d.P.R. n. 11/1972 e dal d.P.R. n. 616/1977 cit., hanno un carattere ampio e penetrante, poco giustificabile con la presunta natura di «enti locali» dei consorzi medesimi. La regione garantisce l'esistenza ed il funzionamento di questo tipo di consorzi mediante l'attribuzione della personalità giuridica pubblica ed esercita, tra l'altro, le funzioni relative alla loro costituzione, fusione, soppressione, modificazioni territoriali, vigilanza sugli organi e controllo sugli atti.

4. — Non va poi dimenticato che «la disciplina delle funzioni di controllo, quando queste attengono a materie riservate alla funzione legislativa ed all'attività amministrativa delle regioni dell'art. 117 della Costituzione, spetta alla regione, nel quadro dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato» (cfr., Corte costituzionale, 20 dicembre 1976, n. 244). Ciò non toglie che la regione potrebbe sottoporre al Co.Re.Co. anche il controllo sugli atti degli enti amministrativi non locali (cfr., Corte costituzionale n. 164/1990 Cit.), ma si tratterebbe pur sempre di una scelta del tutto libera, la cui non obbligatorietà discende dall'attribuzione, costituzionalmente garantita, di funzioni legislative ed amministrative autonome nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, come definite altresì dai decreti di trasferimento.

Nel trasferimento delle funzioni amministrative, operato con i dd.PP.RR. nn. 11/1972 e 616/1977 cit., non sussistono riserve in materia di controllo sui consorzi di bonifica.

La regione Umbria, con la legge regionale 25 novembre 1986, n. 44, nell'esercizio della propria autonomia normativa, ha ritenuto di attribuire alla giunta regionale sia il controllo di legittimità, sia i poteri di vigilanza sugli organi dei consorzi (artt. 2 e 10 della legge regionale cit.).

5. — La circolare ministeriale n. 29 del 13 dicembre 1993, prevedendo la applicabilità della disciplina di cui all'art. 45, della legge n. 142/1990 — richiamata dall'art. 16 della legge n. 55/1990, cit., come integrato dall'art. 15 della legge n. 203/1991 — ignora completamente le specifiche competenze regionali in materia e la peculiare disciplina dettata al riguardo dalla regione Umbria.

La circolare ministeriale non può incidere, modificandola, sulla disciplina legislativa regionale senza gravemente ledere l'esercizio delle funzioni regionali costituzionalmente garantite nelle materie di competenza delle regioni.

Né tantomeno potrebbe ritenersi che l'impugnata circolare possa legittimamente condizionare l'autonomia regionale in quanto adottata nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni, se non altro perché emanata da un organo incompetente, in assenza dei presupposti costituzionali e di legge, nonché delle regole di procedimento espressamente dettate per gli atti in questione.

P. Q. M.

Si conclude perché venga dichiarato che la circolare del Ministero dell'interno 13 dicembre 1993, n. 29, è invasiva delle competenze della regione Umbria, come sopra meglio specificato ed ai sensi delle disposizioni prima indicate, e conseguentemente venga annullata.

Perugia-Roma, addì 8 gennaio 1993

Prof. avv. Giovanni TARANTINI

N. 22

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 febbraio 1994
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Acque pubbliche - Organizzazione del servizio idrico integrato - Previsione dell'obbligo delle regioni e province autonome di provvedere alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali e della subordinazione di tale delimitazione, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, alla sottoposizione del progetto all'Autorità di bacino - Obbligo, per le province autonome, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino, di programmazione degli interventi attuativi occorrenti e di emanazione di norme integrative in materia di scarichi effettuati dagli insediamenti civili e produttivi nelle pubbliche fognature nonché di funzionalità degli impianti di pretrattamento e di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati dalle relative autorizzazioni - Affidamento ai comuni e alle province dell'organizzazione del servizio idrico integrato mediante forme di cooperazione contemplate dalla legge n. 498/1992 - Istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un «comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche» con il compito di definire d'intesa con le regioni e le province autonome i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti - Istituzione di un «Osservatorio dei servizi idrici» con funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici - Previsione di particolari forme di pubblicità per i progetti concernenti opere idrauliche che comportano grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento, canalizzazione e perforazione di pozzi - Affidamento al CIPE del compito di disciplinare l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici e la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di acque pubbliche e lavori pubblici di interesse regionale.

[Legge 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 8, primo, secondo, quarto e quinto comma; 9, terzo comma; 21, primo e quinto comma; 22, primo, secondo e terzo comma; 23, terzo e quarto comma; 30, primo comma, lettere b) e c].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12, 13, 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Dulwalder, rappresentata e difesa — come da procura speciale rep. n. 17060 dell'8 febbraio 1994, rogata dal vice segretario della giunta provinciale avv. Giovanni Salghetti Drioli, e conferita giusta deliberazione della giunta stessa n. 498 del 7 febbraio 1994 — dagli avvocati proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 8, primo, secondo, quarto e quinto comma; 9, terzo comma; 21 primo e quinto comma; 22, primo, secondo e terzo comma; 23 terzo e quarto comma; 30, primo comma, lettere b) e c) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per violazione degli articoli 8, primo comma, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (art. 8, primo comma, lett. e); d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e successive modificazioni di cui al d.-l. 16 marzo 1992, n. 267 (artt. da 5 a 14); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e successive modificazioni di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 e al d.-l. 16 marzo 1992, n. 267 (artt. 1 e 31).

FATTO

1. — La provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in materia di: acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17 dello statuto, approvato con d.P.R. n. 670/1972 e relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381); assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19 st.); urbanistica (art. 8, n. 5, st. e relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 381/1974); opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria (art. 8, n. 24 st. e relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 381/1974). In materia di utilizzazione delle acque pubbliche (escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico), così come di igiene e sanità, la provincia ha competenza legislativa concorrente (art. 9, n. 9 e 10 st. e relative norme di attuazione contenute, rispettivamente, nel d.P.R. n. 381/1974 e nei dd. P.R. nn. 474/1975 e 197/1980).

Nelle stesse materie l'art. 16 dello statuto speciale attribuisce alla Provincia anche l'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative.

In base all'art. 68 dello statuto, la Provincia succede allo Stato nei beni e nei diritti demaniali attinenti alle suddette materie. In attuazione di questa previsione, l'art. 8, primo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, ha disposto il

trasferimento alla provincia del demanio idrico statale; sicché tutte le acque, superficiali e sotterranee, rientrano oggi nel demanio provinciale (ad eccezione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di prima e seconda categoria e del fiume Isarco).

A seguito del trasferimento, l'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 ha disposto che la provincia esercita «tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio», con ciò ribadendo che all'ente ricorrente è demandata la gestione e l'amministrazione del patrimonio idrico presente nel suo territorio.

2a. — Con particolare riferimento alla disciplina della utilizzazione delle acque pubbliche, gli articoli 12 e 13 dello statuto di autonomia disciplinano, rispettivamente, il ruolo della provincia nel procedimento di concessione e proroga delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico (che si esplica nel potere di opposizione e partecipazione al procedimento e nella legittimazione ad impugnare in sede giurisdizionale i relativi provvedimenti) nonché i rapporti tra la provincia stessa e i concessionari di dette derivazioni (che sono tenuti ad assicurare all'ente determinate forniture annue gratuite o una quota in denaro per le quantità di energia non ritirata).

L'art. 13 prevede altresì che la provincia determini con legge il prezzo della energia da essa ritirata e ceduta alle imprese distributrici e i criteri per le tariffe di utenza.

Quanto alla utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia l'art. 14, terzo comma, dello Statuto di autonomia prevede che essa venga definita da un piano generale approntato d'intesa tra i rappresentanti statali e provinciali.

Il contenuto, l'efficacia e le modalità di approvazione del piano sono stabiliti dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 381/1974 (norme di attuazione approvato con lo speciale procedimento ex art. 107 st.). Questi dispongono, in primo luogo, che il piano deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi. Le determinazioni contenute nel piano hanno quindi effetti condizionanti su tutte le utilizzazioni di acque pubbliche nel territorio provinciale, che devono necessariamente uniformarsi al piano stesso. A questo riguardo, è sufficiente osservare che in base all'art. 9 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 le concessioni di acque pubbliche preesistenti al piano e scadute possono essere prorogate soltanto fino alla data di entrata in vigore dello stesso e che, fino a tale data, le autorizzazioni all'esercizio di opere o le variazioni di concessioni possono essere consentite solo in via provvisoria, per poi essere convertite in concessioni definitive sempreché non risultino in contrasto con il piano.

A tenore dell'art. 5, terzo comma, del d.P.R. n. 381/1974, la disciplina contenuta nel piano generale incide anche sulla formazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, i quali coordinano le attività inerenti alle attribuzioni statali e provinciali «sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalità di coordinamento». E poiché tra tali modalità di coordinamento rientra anche il piano di utilizzazione delle acque, esso si rivela un parametro condizionante anche la disciplina dei piani di bacino. Del resto, che questa non sia prevalente rispetto a quella del piano generale è confermato dal fatto che, in sede di aggiornamento di quest'ultimo, il comma 4 dello stesso art. 5 d.P.R. n. 381/1974 richiede semplicemente che si tenga conto del piano di bacino.

Il piano di utilizzazione delle acque assolve anche alla funzione propria del piano regolatore generale degli acquedotti, il quale, a tenore dell'art. 10 del d.P.R. n. 381/1974 cessa di applicarsi nella provincia dalla data di entrata in vigore del piano delle acque.

2b. — In esecuzione di tali previsioni e nell'esercizio delle competenze da esse attribuite, la provincia (d'intesa con lo Stato, secondo la procedura di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 381/1974) ha predisposto il piano generale per l'utilizzazione delle acque, che è stato reso esecutivo con d.P.R. 11 aprile 1986 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986).

Nel piano sono disciplinate le entità delle dotazioni per i diversi usi e destinazione delle acque ed è stabilito che la provincia di Bolzano emana i decreti di concessione e le autorizzazioni per l'utilizzazione delle acque ai seguenti fini: civili, zootecnici, di irrigazione, industriali, antincendio e di piscicoltura.

3. — Con legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di risorse idriche. Il testo legislativo è suddiviso in quattro capi, dei quali il primo reca i principi generali e definisce, all'art. 4, le competenze dello Stato.

Tra queste, rientra anche la determinazione, sentite le provincie autonome di Trento e Bolzano (art. 4, primo comma), dei criteri per la gestione del «servizio idrico integrato» (che rappresenta una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla legge). Secondo la definizione contenuta nello stesso art. 4 (alla lett. f), questo è (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue).

La disciplina generale del servizio idrico integrato è fissata dal capo II della legge. L'art. 9 impone ai comuni e alle provincie di organizzare il servizio idrico di cui sopra, da gestire in forma integrata. Tale organizzazione si fonda sulla previa determinazione di «ambiti territoriali ottimali», che le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono tenute a delimitare attenendosi ai criteri dettati dalla legge stessa (art. 8). Alla gestione del servizio, così riorganizzato, sono chiamati a provvedere i comuni e le provincie, nella forme associative contemplate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (convenzioni, consorzi. unioni: art. 24, 25 e 26 legge n. 142/1990). La gestione del servizio idrico può essere concretamente affidata (eventualmente in concessione) a soggetti pubblici o privati distinti dagli enti predetti (art. 9, terzo comma, art. 10 e art. 20 della legge n. 36/1994).

In tutti i casi, al soggetto gestore del servizio idrico integrato sono assentiti in concessione gli impianti e le opere relativi al servizio stesso.

Il capo III della legge reca le norme sulla vigilanza, controlli e partecipazione. Presso il Ministero dei lavori pubblici viene istituito un comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, cui è demandato il compito di garantire l'osservanza dei principi che disciplinano il servizio idrico integrato (art. 21), avvalendosi di un organismo denominato «Osservatorio dei servizi idrici» (art. 22).

Il capo IV detta norme di disciplina delle diverse tipologie di usi produttivi delle risorse idriche. Vengono in particolare disciplinati gli usi delle acque irrigue e di bonifica; gli usi agricoli; gli usi industriali (art. 27-29). In ordine alla utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico, l'art. 30 affida al CIPE il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti della materia (come sarà in seguito precisato).

4. — Con riferimento alla ripartizione delle competenze tra lo Stato e la provincia autonoma, si è già evidenziato come l'art. 4 della legge individui le attribuzioni statali. Peraltro la normativa si integra con quella stabilita dall'art. 33 della stessa legge n. 36/1994, recante una disposizione di espressa salvaguardia delle competenze spettanti alle provincie autonome di Bolzano e di Trento.

Senonché, nel testo della legge n. 36/1994 vi sono anche numerose disposizioni che espressamente si rivolgono alle provincie stesse, con ciò vincolandole all'osservanza delle prescrizioni in esse contenute. Tale prescrizioni si rivelano lesive delle competenze costituzionali della provincia autonoma ricorrente, che pertanto impugna le disposizioni della legge n. 36/1994 indicate in epigrafe, per i seguenti motivi in

DIRITTO

Violazione delle competenze costituzionali di cui agli articoli 8, primo comma, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dette relative norme di attuazione (già indicate in epigrafe).

1. — Come si è accennato in narrativa, l'art. 8 della legge n. 36/1994 disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato. La norma è volta in primo luogo alla definizione degli ambiti territoriali cosiddetti «ottimali», nei quali la gestione del servizio integrato dovrà essere articolata sul territorio nazionale.

Il secondo comma dell'art. 8 prescrive che le regioni e le provincie autonome provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che nei bacini idrografici di rilievo nazionale tale delimitazione è subordinata alla sottoposizione del progetto dell'autorità di bacino.

Al quarto comma, l'art. 8 impone poi alla provincia ricorrente di provvedere, nei bacini idrografici di sua competenza, «all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino e alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti», in conformità alle procedure previste dalla legge n. 183/1989.

Infine, il quinto comma dell'art. 8 affida alla provincia il compito di emanare norme integrative in materia di controllo degli scarichi effettuati dagli insediamenti civili e produttivi nelle pubbliche fognature; nonché di funzionalità degli impianti di pretrattamento e di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati dalle relative autorizzazioni.

1.2. — Ciò premesso, va in primo luogo censurato il secondo comma dell'art. 8; che è lesivo delle competenze provinciali in quanto pretende di imporre alla provincia un'articolazione territoriale della fornitura dei servizi idrici indicati dalla legge n. 36/1994 (all'art. 4, lett. f), diversa da quella attualmente esistente, il cui assetto è stato determinato dalla provincia stessa in forza delle competenze costituzionali assegnatele.

In particolare, risulta lesa anche la competenza attribuita all'ente ricorrente (dall'art. 8, n. 19 st.) in materia di disciplina della assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali. Nell'ambito di tale

competenza, infatti, rientra evidentemente anche: a) la determinazione delle modalità di erogazione di tali servizi sul territorio; b) la individuazione delle categorie di soggetti (enti locali, enti pubblici e aziende autonome, privati) che possono gestire i servizi stessi; c) la definizione degli ambiti territoriali in cui i vari soggetti gestori operano.

È chiaro, d'altra parte, che la provincia, così come è l'unico soggetto competente a disciplinare tali aspetti della materia è anche l'unico che può decidere se e quando modificarne la relativa regolamentazione. In particolare è solo la provincia che può — in base a scelte legislative e amministrative — determinarsi ad una modificazione dell'attuale assetto territoriale della gestione dei servizi in parola.

La norma in esame, invece, pretende di imporre alla provincia stessa di far luogo a tale modificazione e pertanto si pone in contrasto con le sue competenze costituzionali in materia. Contrasto tanto più grave ed evidente per il fatto che il precedente primo comma dell'art. 8 impone alla provincia anche i criteri specifici cui essa dovrebbe atenersi nell'operare l'indicata modificazione strutturale nella gestione dei servizi idrici, con ciò comprimendo le competenze provinciali anche sotto questo diverso profilo.

Infatti, così facendo, non solo si impone alla provincia di modificare l'attuale assetto territoriale idrico, ma si pretende — con i suddetti «criteri» — di vincolare l'intervento provinciale mediante una disciplina legislativa assai analitica, come tale lesiva delle competenze primarie spettanti alla provincia in materia di organizzazione del servizio idrico.

La lesione delle attribuzioni provinciali si rivela anche più evidente nella disposizione (contenuta sempre nel secondo comma dell'art. 8) che, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, impone alla provincia di sottoporre il progetto di delimitazione degli ambiti all'autorità di bacino, affinché questa adotti i provvedimenti di sua competenza in base all'art. 12 della legge n. 183/1989. In questo modo, la provincia stessa viene non solo obbligata ad operare le modificazioni suddette nella gestione dei servizi idrici, ma vede anche ulteriormente ridotto l'ambito delle scelte di sua competenza, che viene eroso a favore dell'autorità di bacino.

1.3. — Analoghe considerazioni devono essere svolte in ordine al comma 4 dell'art. 8, che, per le finalità di cui alla stessa legge n. 36/1994, impone anche alla provincia autonoma di Bolzano di provvedere all'aggiornamento «del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino» e alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti.

La norma è infatti finalizzata, tra l'altro, alla realizzazione di quanto disposto dai commi precedenti dello stesso art. 8 e a questo scopo reca un'ulteriore imposizione alla provincia. Essa è pertanto lesiva delle competenze provinciali sotto i medesimi profili dinanzi illustrati.

A questo si aggiunga che, in base all'art. 10 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (recante norme di attuazione dello statuto speciale in materia, tra l'altro, di acquedotti e utilizzazione delle acque pubbliche: v. art. 1) nella provincia di Bolzano la funzione assolta dal piano regolatore generale degli acquedotti è «assorbita» dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Questo, infatti, si sostituisce al primo, che cessa di applicarsi dalla data di entrata in vigore del piano provinciale. Ebbene, le modificazioni e gli aggiornamenti del piano provinciale di utilizzazione delle acque sono soggette alle scadenze e alle procedure di approvazione contemplate dall'art. 8 del d.P.R. n. 381/1974 (v. in particolare, l'ultimo comma). L'eventualità di un aggiornamento del piano prima delle scadenze previste dalla norma è contemplata qualora esso si riveli in parte inattuabile o «si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze». Ma perché si possa fare luogo a tali modificazioni, è necessaria l'iniziativa o quantomeno il consenso della provincia autonoma, ciò che risulta evidente ove si consideri che le modifiche del piano sono anch'esse sottoposte alla procedura che si fonda sull'intesa tra Stato e provincia: intesa che nel caso delle modificazioni del piano, oltre che sul merito delle modifiche da introdurre, deve formarsi, in primo luogo, sulla opportunità di far luogo alla revisione del piano stesso.

La norma impugnata, invece, pretende di imporre senz'altro alla provincia autonoma l'aggiornamento del piano di utilizzazione al di fuori dei termini e delle procedure previsti dalle norme di attuazione dello Statuto e sottraendole ogni valutazione in ordine alla opportunità di procedere a tale modificazione. In questo modo, la norma in esame si pone altresì in contrasto con l'art. 107 dello statuto, che disciplina il procedimento di emanazione (e di modifica) delle norme di attuazione dello statuto stesso.

1.4. — Il comma 5 dell'art. 8, che affida alla provincia il compito di fissare solo norme integrative, si pone in contrasto con le norme costituzionali che assegnano alla provincia autonoma la competenza legislativa propria (esclusiva o concorrente) in materia di regime delle acque e la competenza concorrente in materia di igiene e sanità. In

particolare, l'art. 5 del d.P.R. n. 381/1974, nell'affidare alla provincia tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico, richiama, in modo specifico quella della difesa delle acque dall'inquinamento, alla quale è certamente riconducibile la funzione di controllo degli scarichi.

Sicché la pretesa di assegnare alla provincia l'emanazione di semplici norme integrative in ordine a detto controllo confligge con la norma richiamata e con lo statuto di autonomia, che in questa materia riservano alla provincia proprie competenze (esclusive o concorrenti). Per altro verso, si realizza così anche una violazione dell'art. 10 dello statuto, nel quale vengono definite le materie in cui la provincia ha competenza legislativa integrativa: la disposizione impugnata, cioè, pretenderebbe di introdurre una nuova competenza integrativa al di fuori della previsione della suddetta norma statutaria.

2. — L'art. 9 della legge n. 36/1994 affida ai comuni e alle province l'organizzazione del servizio idrico integrato. A questo scopo, gli enti appartenenti ad un medesimo ambito ottimale sono chiamati a consociarsi nelle forme di cooperazione contemplate dalla legge n. 142/1990 e dall'art. 12 della legge n. 498/1992, che disciplinano lo svolgimento coordinato di servizi mediante la stipulazione di convenzioni o la costituzione di consorzi e società per azioni.

La scelta della forma di cooperazione tra gli enti rientranti nei vari ambiti ottimali è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il terzo comma dell'art. 9, infatti, impone a queste ultime di disciplinare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge «le forme e i modi della cooperazione» tra gli enti locali del medesimo ambito. Qualora la scelta ricada sullo strumento della convenzione (art. 24 della legge n. 142/1990), alle province autonome è fatto obbligo di individuare gli enti partecipanti e, tra questi, l'ente responsabile del loro coordinamento. Le province devono altresì indicare gli adempimenti e i termini per la effettiva stipulazione delle convenzioni. Decorso inutilmente tale termine, le province autonome sono chiamate a provvedere in sostituzione degli enti inadempienti.

In ordine a tale disposizione, si devono formulare le medesime censure di legittimità costituzionale già prospettate in relazione all'art. 8, secondo comma, della legge in punto di determinazione degli ambiti territoriali ottimali.

Come quest'ultima norma, anche l'art. 9, terzo comma, lede le competenze costituzionali della provincia ricorrente, specie in materia di acque pubbliche e di assunzione e gestione di servizi pubblici, in quanto vincola la provincia stessa a realizzare, sul suo territorio, determinate modalità di gestione dei servizi idrici, sottraendole le scelte legislative e amministrative che, in materia, le sono costituzionalmente attribuite.

3. — Con l'art. 21 della legge n. 36/1994, viene istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un «comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», cui è demandato il compito di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e all'economicità del servizio.

Dopo aver definito la composizione e la struttura del comitato, l'art. 21 della legge, al quinto comma, dispone che quest'ultimo «definisce, di intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalla province autonome competenti».

A completamento della disciplina sulle competenze del comitato, l'art. 22, secondo comma, della legge impugnata affida al comitato stesso la legittimazione a promuovere varie azioni dinanzi ad organi giurisdizionali.

Anche queste norme si pongono in contrasto con le competenze costituzionali riconosciute alla provincia ricorrente, specie in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di assunzione e gestione dei servizi pubblici.

In virtù dell'attribuzione di tali competenze, spetta alla provincia la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e sulla gestione dei servizi idrici. In questo stesso quadro di competenze spettano alla provincia tutte le scelte attinenti alla tutela degli interessi degli utenti di tali servizi, scelte riconducibili alla cura degli interessi pubblici presenti in materia nel suo territorio, assegnata alla ricorrente.

Le norme in esame sottraggono alla provincia l'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle acque e sulla gestione dei servizi idrici, affidandola integralmente ad un organismo statale.

Nel campo della tutela degli utenti e della adozione delle relative iniziative, il ruolo della provincia viene invece gravemente limitato, in quanto il suo intervento viene ridotto all'intesa con il comitato, laddove essa è invece l'unico titolare delle relative competenze.

Anche a questo riguardo si evidenzia il contrasto fra le disposizioni legislative impuginate e le particolari norme statutarie e d'attuazione che regolano la materia nella provincia di Bolzano. In base a queste ultime (v. spec. artt. 5 e 8 d.P.R. n. 381/1974), il coordinamento delle attività e degli interessi pubblici concernenti l'uso delle risorse idriche è

facenti capo, rispettivamente, allo Stato ed alla provincia autonoma ricorrente si realizza mediante «apposite modalità» (art. 5, terzo comma; d.P.R. n. 381/1974) costituite in particolare dall'intesa fra Stato e provincia per la approvazione del «piano generale» ex art. 14 statuto. Ed è sempre con tale piano (e quindi attraverso l'apposito comitato misto d'intesa) che possono essere definite e realizzate anche le attività di vigilanza nella gestione dei servizi idrici e per la tutela degli utenti, che invece l'art. 21 della legge impugnata affida al «Comitato» istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.

Da quanto sopra esposto discende anche la incostituzionalità della disciplina legislativa in questione per il suo contrasto (oltre che con le norme statutarie e d'attuazione già indicate) anche con l'art. 107 dello statuto Trentino-Alto Adige. Poiché la legge pretenderebbe di derogare alla disciplina stabilita dalle norme d'attuazione dello statuto, ma senza che sia stato adottato l'apposito procedimento che a questo scopo è costituzionalmente prescritto.

4. — Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato di cui all'art. 21 si avvale di un «osservatorio dei servizi idrici», istituito e disciplinato dall'art. 22 della legge n. 36/1994.

A tale osservatorio sono demandate funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi soprattutto in ordine alla gestione del servizio idrico integrato in tutti gli ambiti territoriali ottimali nazionali. Tale attività conoscitiva è svolta dall'Osservatorio «in connessione», tra l'altro, con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome (art. 22, primo comma).

Le competenze dell'osservatorio sono poi definite anche dal comma 3 dell'art. 21, che affida all'osservatorio stesso l'effettuazione di elaborazioni fondate sui dati acquisiti.

Anche queste previsioni sono lesive delle competenze costituzionali della provincia ricorrente. In quanto titolare delle competenze legislative ed amministrative in materia di acque pubbliche e di assunzione e gestione dei servizi pubblici del proprio territorio, la provincia autonoma è senz'altro competente ad esercitare, in questo campo, quel complesso di attività che può essere definita conoscitiva e che è evidentemente finalizzata alla migliore cura degli interessi pubblici presenti nel settore, in quanto contribuisce a formare il complesso di cognizioni sulle quali si basano sia le scelte da operare, sia la possibilità di esercitare una vigilanza sull'intero settore.

Le norme impuginate, invece, sostanzialmente sottraggono alla provincia questo ambito di attività per assegnarlo ad un organismo statale chiamato ad operare anche sul territorio provinciale. Infatti, secondo la previsione legislativa, la competenza della provincia è ridotta ad una funzione di mero supporto dell'organo statale, in quanto essa è chiamata soltanto ad assicurare la «connessione» delle sue strutture con quelle dell'osservatorio, che diviene il vero titolare delle attività contemplate dallo stesso art. 22, primo comma.

Ciò appare ancora più chiaro ove si consideri la previsione contenuta nel secondo comma dello stesso art. 21, che impone ai soggetti gestori di trasmettere (anche) all'osservatorio le informazioni di cui al comma 1 e abilita l'osservatorio stesso ad acquisire direttamente le informazioni relative ai servizi idrici. In questo modo, l'organismo statale in esame viene legittimato ad operare direttamente nel territorio della provincia, senza l'intermediazione della stessa e si pone come soggetto titolare di potestà autoritative in diretto rapporto con gli «amministrati».

Sempre a tenore del secondo comma dell'art. 22, l'acquisizione diretta di notizie e informazioni da parte dell'osservatorio (di per sé illegittima, secondo quanto si è ora dimostrato) è finalizzata ad attivare il comitato nelle varie sedi giurisdizionali.

Anche in questa sua parte, la norma in esame viola le competenze provinciali. Ad un organismo statale (osservatorio) viene infatti affidato anche un ruolo essenziale in materia di vigilanza e (repressione delle violazioni) della attività del settore svolte sul territorio provinciale.

Come si è dianzi evidenziato la funzione di vigilanza (di cui l'assunzione delle iniziative in questione costituisce espressione) rientra nel novero delle competenze amministrative che, in questa materia, sono riservate alla provincia. Sicché la disposizione in esame contrasta con le norme attributive di dette competenze.

5. — L'art. 23, terzo comma, della legge n. 36/1994 dispone particolari forme di pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportino o presuppongano grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento e di canalizzazione e la perforazione di pozzi.

A questo riguardo si impone alle amministrazioni competenti — fra cui anche la provincia ricorrente — di far luogo alla pubblicazione delle domande di concessione, oltre che nelle forme previste dall'art. 7 del t.u., n. 1775/1933, anche nella *Gazzetta Ufficiale* e su almeno un quotidiano nazionale ed uno locale. A tale obbligo è espressamente assoggettata anche la provincia ricorrente.

Come è appena il caso di precisare, la determinazione dei procedimenti per l'assentimento di concessioni ed altri provvedimenti in materia di utilizzazione di acque pubbliche, rientra nelle competenze costituzionalmente proprie della provincia, che infatti ha disciplinato questo aspetto con le leggi provinciali 4 settembre 1976, n. 40 e 23 agosto 1978, n. 49. Queste si rifanno sostanzialmente (salvo alcune modificazioni), alla disciplina dettata dal testo unico n. 1775/1933: l'art. 1 della l.p. n. 40/1976 dispone infatti che «in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche ...sul territorio della provincia di Bolzano provvede l'amministrazione provinciale secondo le norme e con le procedure previste dal testo unico...».

Sul particolare aspetto della pubblicità delle domande e dei progetti di concessione, in provincia autonoma di Bolzano vige una disciplina specifica che si discosta leggermente da quella contemplata dal testo unico. Tale disciplina è contenuta negli articoli 4 della l.p. n. 40/1976 e 3 della l.p. n. 49/1978.

L'art. 23, terzo comma, della legge impugnata vorrebbe invece introdurre anche nel territorio della provincia una nuova disciplina di tale particolare aspetto della materia, diversa da quella attualmente vigente, che la provincia stessa ha adottato nell'esercizio delle competenze legislative ad essa costituzionalmente riservate (concorrenti ad esclusive). Tale disciplina della legge n. 36/1994 è dunque incostituzionale perché — pur non potendo, in realtà, essere di per sé immediatamente operante nella provincia (art. 2 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266) — comunque essa pretenderebbe di vincolare il legislatore provinciale, cui invece la disciplina di tale materia è riservata. E ciò neppure ponendo principi di carattere generale, ma invece con norme assolutamente «di dettaglio», che anche per questo ledono le competenze provinciali.

Lo stesso deve dirsi del comma 4 dell'art. 23, che introduce nella provincia di Bolzano una ulteriore modificazione della attuale normativa sul regime di pubblicità delle domande di concessione di acque, scavalcando la competenza legislativa della provincia stessa.

6. — L'art. 30 della legge impugnata reca l'epigrafe «utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico».

La norma affida al CIPE, su iniziativa del comitato dei Ministri di cui all'art. 4, secondo comma, della legge n. 183/1989, il compito di disciplinare tra l'altro:

- l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
- la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

Come già si è detto all'inizio del presente atto, la provincia di Bolzano è competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 9, st.). Tutto il patrimonio idrico presente sul suo territorio è demanio provinciale (ad eccezione dei corsi d'acqua dianzi indicati). In attuazione di tale competenza, la utilizzazione delle acque pubbliche è regolata dal piano generale di cui all'art. 14 dello statuto di autonomia. L'art. 8 del d.P.R. n. 381/1974 (attuativo delle competenze provinciali in questa materia) affida al piano stesso la programmazione della utilizzazione delle acque per i diversi usi. Solo nell'ambito del piano (o delle sue eventuali modificazioni) sono definite le entità delle dotazioni per le diverse utilizzazioni e possono essere stabilite le modalità di uso delle acque da parte dello Stato e della provincia.

Questo significa che ogni determinazione atinente alla utilizzazione delle risorse idriche della provincia di Bolzano deve essere adottata attraverso la procedura prevista dall'art. 8 del d.P.R. n. 381/1974, che si fonda, come si è ricordato, sull'intesa tra la provincia e lo Stato.

La norma in esame contravviene palesemente alla disciplina costituzionale che si è ora sinteticamente ricordata. Anche in questo caso, organismi statali (il CIPE e il comitato interministeriale ex art. 4, secondo comma, della legge n. 188/1989) sono stati investiti di determinate funzioni prescindendo completamente dalle competenze costituzionali assegnate in materia alla provincia ricorrente. In forza di tale disposizione, il CIPE è legittimato ad operare, anche in provincia di Bolzano, interventi di disciplina della utilizzazione delle acque, e ciò al di fuori del piano generale provinciale e senza ricorrere alla intesa con la provincia.

Dunque, anche l'art. 30 della legge impugnata viola le competenze costituzionalmente riservate alla provincia ricorrente (specie in materia di utilizzazione delle acque pubbliche: art. 9, n. 9, st.). Analogamente a quanto già si era detto in relazione all'art. 21, anche qui si deve ribadire che eventuali esigenze di coordinamento tra interessi e poteri provinciali e statali in materia trovano la sede e lo strumento costituzionalmente prescritti nel piano generale ex art. 14 st., ed artt. 5 ed 8 del d.P.R. n. 381/1974. Viceversa la disciplina legislativa impugnata mostra di ignorare ciò, ponendosi in contrasto con le stesse norme di attuazione ora citate, e, quindi, violando anche l'art. 107 st.

P. Q. .M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua le impugnate disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, indicate in epigrafe.

Roma, addì 17 febbraio 1994

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Rolando RIZ

94C00189

23

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 1994
(della provincia autonoma di Trento)*

Acque pubbliche - Organizzazione del servizio idrico integrato - Previsione dell'obbligo delle regioni e province autonome di provvedere alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali e della subordinazione di tale delimitazione, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, alla sottoposizione del progetto all'Autorità di bacino - Obbligo, per le province autonome, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino, di programmazione degli interventi attuativi occorrenti e di emanazione di norme integrative in materia di scarichi effettuati dagli insediamenti civili e produttivi nelle pubbliche fognature nonché di funzionalità degli impianti di pretrattamento e di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati dalle relative autorizzazioni - Affidamento ai comuni e alle province dell'organizzazione del servizio idrico integrato mediante forme di cooperazione contemplate dalla legge n. 498/1992 - Istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un «comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche» con il compito di definire d'intesa con le regioni e le province autonome i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti - Previsione di particolari forme di pubblicità per i progetti concernenti opere idrauliche che comportano grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento, canalizzazione e perforazione di pozzi - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di acque pubbliche e lavori pubblici di interesse regionale.

[Legge 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 8, secondo, quarto e quinto comma; 9, terzo comma; 21, quinto comma, e 23, terzo comma].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 17, 19; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 14 e 16).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Gianni Bazzanella, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1426 dell'11 febbraio 1994, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 15 febbraio 1994, n. 596266 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo, quarto e quinto comma; dell'art. 9, terzo comma; dell'art. 21, quinto comma, e dell'art. 23, terzo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, pubblicata nel supplemento ordinario n. 11 della *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, e contenente «disposizioni in materia di risorse idriche».

La legge 5 gennaio 1994, n. 36, reca una complessa serie di disposizioni concernenti la programmazione e la disciplina degli usi delle acque, l'organizzazione e la gestione delle opere e dei servizi relativi alle acque, dalla captazione all'adduzione alla distribuzione fino alla depurazione, la disciplina degli scarichi idrici, la vigilanza e il controllo sull'uso delle risorse idriche.

L'impianto sistematico della legge e il quadro nominativo in essa delineato appaiono fondati sul presupposto di una pressoché piena disponibilità della materia da parte dello Stato: presupposto che, come si sa in parte corrisponde all'attuale criterio di delimitazione delle competenze fra Stato e regioni ordinarie, in cui le attribuzioni in materia di programmazione, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche appartengono in linea di principio allo Stato, pur con larghe deleghe alle regioni.

Ma, come è noto, la situazione normativa e il riparto delle competenze sono diversi nelle regioni a statuto speciale, e in particolare nella regione Trentino-Alto Adige: non solo perché le province autonome hanno competenza primaria in materia urbanistica, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali (art. 8, nn. 5, 17, 19 dello stat. spec.), ma anche perché esse hanno competenza, sia pure concorrente, in materia di «utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico» (art. 9, n. 9, dello statuto), oltre che di igiene e sanità (art. 9, n. 10, dello statuto), e perché l'art. 14 dello statuto speciale disciplina specificamente le modalità di coordinamento fra Stato e province autonome in questa materia, prevedendo che «lo Stato e le province predispongono d'intesa un piano di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza» (art. 14, secondo comma, seconda parte), e che «l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e delle province, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e delle province in seno a un apposito comitato» (art. 14, terzo comma). Lo statuto disciplina inoltre specificamente i poteri, i diritti e le facoltà delle province riguardo alle concessioni (di competenza statale) di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (artt. 12 e 13 dello statuto), nonché riguardo alle opere idrauliche di competenza statale (art. 14, secondo comma, dello statuto).

In coerenza con tali previsioni statutarie, le norme di attuazione di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, hanno trasferito alle province non solo di acquedotti (art. 4), ma altresì tutto il demanio idrico, e dunque le acque, con la sola esclusione dei fiumi Adige e Drava. Nei tratti classificati di prima e seconda categoria, del fiume Isarco, e del lago di Garda. In relazione a tale trasferimento l'art. 5, primo comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ha stabilito che le province esercitano «tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità» del demanio idrico «ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento», ferma sempre soltanto la competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

A sua volta l'art. 8 del medesimo d.P.R. n. 381/1974 stabilisce che il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui all'art. 14 dello statuto, «deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e delle province autonome» (primo comma), e disciplina dettagliatamente le modalità di formazione e adozione del piano (secondo comma e segg.).

Tale piano, inoltre, sostituisce interamente, nel territorio della provincia, il piano regolatore generale degli acquedotti, che «cessa di applicarsi» in detto territorio (art. 10, secondo comma, del d.P.R. n. 381/1974).

Gli strumenti di pianificazione e di coordinamento previsti dallo statuto e dalle norme di attuazione non sono sostituiti, né in tutto né in parte, dai nuovi strumenti di pianificazione *lato sensu* territoriale creati dal legislatore statale, e in particolare dai piani di bacino idrografico previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo. Come questa Corte ebbe modo di chiarire nella sentenza n. 85/1990 la previsione dei piani dei bacini nazionali non comporta una nuova ripartizione di materie e competenze fra Stato e regioni, ma fissa solo degli obiettivi, fermo il quadro generale di ripartizione delle competenze (n. 4 del considerato in diritto): essi sono impropriamente sono qualificati come piani territoriali di settore e atti di indirizzo e coordinamento, trattandosi in realtà di piani «esclusivamente finalizzati alla difesa del suolo, ... e cioè ... finalizzati alla considerazione dinamica del suolo attraverso l'imposizione di vincoli e di opere di carattere idraulico, idraulico-agrario e forestale», onde possono incidere sulle materie di competenza regionale e provinciale solo «entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento» (n. 8 del considerato in diritto).

In ogni caso, proprio in relazione alla nuova disciplina prevista dalla legge n. 183/1989, nell'ambito delle nuove norme di attuazione dettate con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, si sono aggiunti tre strumenti al citato art. 5 del d.P.R. n. 381/1974, stabilendo fra l'altro che «i piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumenti di coordinamento delle attività inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalità di coordinamento»: ribadendo così, anche con riguardo alla specifica materia, il principio espresso in altra coeva norma di attuazione — l'art. 3, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1992, n. 266 — per cui gli atti di indirizzo e coordinamento del Governo hanno efficacia anche nel territorio regionale o provinciale (salva la specifica disciplina anche procedimentale ivi prevista) «se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della regione o delle province autonome».

La legge n. 36/1994 si è in qualche modo riferita alla particolare situazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome allorquando, all'art. 33, primo comma, dopo aver previsto che le disposizioni della stessa legge «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» (non vincolanti, dunque, nei riguardi delle regioni speciali nelle materie in cui esse hanno competenza primaria), ha statuito espressamente che «sono fatte

salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

Contraddittoriamente, però nella stessa legge n. 36/1994 sono state incluse alcune disposizioni che si riferiscono espressamente anche alle province autonome di Trento e Bolzano, e che disciplinano in modo vincolante anche l'attività di queste materie di loro competenza.

Tali disposizioni appaiono illegittime e lesive dell'autonomia provinciale.

Si tratta, in primo luogo, del secondo, quarto e quinto comma dell'art. 8. Il primo comma prevede che le province provvedano alla delimitazione degli «ambiti territoriali ottimali» per la riorganizzazione dei servizi idrici: e che nei bacini idrografici di rilievo nazionale (nei quali rientrano praticamente tutte le acque della provincia di Trento) le province provvedano a tale delimitazione «dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della citata legge n. 183/1989», cioè per la formazione del piano di bacino. Poiché a sua volta il piano di bacino, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge n. 183/1989, è destinato a contenere fra l'altro «la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche» [lett. e)], e in relazione a ciò, ai sensi dell'art. 35 della stessa legge, può individuare «ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque», di fatto la disposizione di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 36/1994 si traduce non solo in un vincolo per la provincia e delimitare gli ambiti territoriali per la riorganizzazione di (tutti i) servizi idrici (laddove ad esempio la provincia gestisce direttamente, a livello provinciale, i servizi di depurazione), ma anche a sottostare a determinazioni assunte in proposito dall'autorità di bacino. Quella che nell'art. 35 della legge n. 183/1989 era una mera «possibilità per il piano di bacino di prefigurare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi anzidetti senza stabilire alcuna ripartizione di competenza e senza imporre l'attuazione alle regioni o alle province autonome», come rilevò questa Corte nella sentenza n. 85/1990, escludendo per questa ragione che l'art. 35 stesso potesse essere considerato lesivo di competenze regionali (cfr. n. 9 del considerato in diritto), qui sembra divenire un precetto vincolante, che comporta la reminenza delle attribuzioni dell'autorità di bacino sulla stessa competenza delle province autonome.

A sua volta il quarto comma dell'art. 8 stabilisce che le province autonome nonché l'autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli artt. 3 e 17 della citata legge n. 183/1989, «provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183/1989».

Ma, come si è visto, in provincia di Trento il piano regolatore generale degli acquedotti ha cessato di avere efficacia, sostituito dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 dello statuto speciale, e stabilito d'intesa fra Stato e provincia. Ora le disposizioni dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 36/1994 verrebbe viceversa a spostare dal piano delle acque — formato d'intesa fra Stato e provincia — al piano di bacino formato dall'autorità di bacino la competenza programmatica, in palese violazione dell'art. 14 dello statuto e degli artt. 5 e 8 del d.P.R. n. 381/1974.

Infine il quinto comma del medesimo art. 8 della legge n. 36/1994 prevede che le province «stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni».

Poiché la provincia ha competenza concorrente, e non meramente integrativa, in materia di utilizzazione delle acque (art. 9, n. 9, dello statuto), comprensiva delle attribuzioni in tema di demanio idrico e in particolare in tema di difesa delle acque dall'inquinamento (art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 381/1974), la disposizione in questione, laddove contempla solo una competenza normativa integrativa della provincia, è lesiva delle attribuzioni della medesima.

L'art. 9 della legge n. 36/1994 disciplina la gestione del «servizio idrico integrato», (primo comma) costituito dall'«insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue» [art. 4, primo comma, lett. f)]. Tale servizio, secondo la legge, dovrebbe essere gestito dai comuni e dalle province (art. 9, secondo comma).

Il terzo comma del medesimo art. 9, tuttavia, prevede che le province autonome disciplinano, ai sensi della legge n. 142/1990, «le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale»; e che, nel caso in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge n. 142/1990 (cioè mediante convenzioni), individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini per la stipulazione delle convenzioni, le quali dovrebbero determinare in particolare le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio e le forme di vigilanza e di controllo. Le province, decorso inutilmente il termine fissato, provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

Ora, a parte il fatto che nella regione Trentino-Alto Adige l'ordinamento degli enti locali non è retto dalla legge n. 142/1990 ma dalla legge regionale (l.r. n. 1 del 4 gennaio 1993), il citato terzo comma dell'art. 3, se inteso nel senso che esso disciplini direttamente anche le funzioni degli enti locali nel territorio provinciale, con disposizioni vincolanti anche per la provincia di Trento, appare lesivo dell'autonomia di quest'ultima.

Infatti le funzioni che nel resto del territorio sono attribuite dalla legge statale direttamente ai comuni, o trasferite a questi dal d.P.R. n. 616/1977, debbono intendersi attribuite anche ai comuni del Trentino-Alto Adige solo «qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle province», mentre in queste ultime materie è la legge regionale che deve provvedere all'attribuzione, su concorde richieste, se del caso, delle province.

La legge dello Stato non può parimenti imporre alla provincia di Trento di disciplinare, e di disciplinare con determinati contenuti, le forme di cooperazione fra gli enti locali del suo territorio.

L'art. 21 della legge n. 36/1994 istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici un «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche». Il quinto comma del medesimo art. 21 stabilisce che «il comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente costituiti dalla regione e dalle province autonome competenti».

Anche tale disposizione risulta lesiva dell'autonomia provinciale, in quanto prevede un'attività amministrativa di intervento e di vigilanza, posta in essere nel territorio provinciale da un organo amministrativo dello Stato, in materie di competenza provinciale: in contrasto con quanto prevede l'art. 4, primo comma, delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, secondo il quale nelle materie di competenza provinciale «la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

L'art. 23 della legge n. 36/1994 disciplina la partecipazione, garanzia e informazione degli utenti.

In particolare il terzo comma stabilisce che le province, nell'ambito delle loro competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono derivazioni, opera di smaltimento o di canalizzazione, perforazione di pozzi.

La disposizione prosegue dettando minuziose norme anche procedurali, secondo cui le amministrazioni «curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'art. 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici ... anche mediante pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale».

Anche detta disposizione appare lesiva dell'autonomia della provincia in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi provinciali, spingendosi fino a stabilire le concrete modalità con le quali si dovrebbe realizzare la pubblicità dei progetti di opere.

P. Q. M.

La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo, quarto e quinto comma; dell'art. 9, terzo comma; dell'art. 21, quinto comma, e dell'art. 23, terzo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per violazione dell'art. 8, nn. 5, 17 e 19, dell'art. 9, nn. 9 e 10, dell'art. 14 e dell'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, in particolare degli artt. 4 e 8 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, degli artt. 5, 8 e 10 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche e integrazioni, degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Roma, addì 17 febbraio 1994

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 66

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal tribunale di Roma
sull'istanza proposta da Waundah Martin Nzauo*

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a detenzione con sentenza definitiva (pena residua inferiore a tre anni) - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Preclusione di fatto dell'esecuzione della condanna - Impedimento dell'attuazione delle finalità rieducativa e di prevenzione della pena.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni).

(Cost., art. 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza sulla richiesta presentata da Waundah Martin Nzauo, nato a Makakos (Kenya) il 28 giugno 1959, di espulsione ai sensi dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296;

Con istanze presentate in date 21 luglio e 4 settembre 1993 il cittadino kenyota Waundah Martin Nzauo, condannato con sentenza passata in giudicato del tribunale di Roma in data 2 luglio 1991 alla pena di anni quattro di reclusione e L. 30.000.000 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e detenuto dal 24 giugno 1991; chiedeva di essere espulso dallo Stato ai sensi dell'art. 7 commi 12-bis e 12-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modifiche;

Richieste informazioni alla polizia giudiziaria e alla direzione della casa circondariale in cui l'istante è detenuto, si accertava che Waundah Martin Nzauo è in possesso di valido e regolare passaporto.

Il pubblico ministero in data 8 novembre 1993 chiedeva che venisse dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modifiche in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione la cui rilevanza nel caso concreto appare evidente sussistendo i presupposti e le condizioni per l'accoglimento della richiesta di espulsione;

La norma di cui chiede l'applicazione consente infatti che il cittadino straniero sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, terzo comma, del c.p.p. ovvero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione possa essere espulso, su richiesta sua o del difensore, nello Stato di appartenenza o di provenienza. L'espulsione non può essere disposta se sussistono inderogabili esigenze processuali, normalmente inesistenti dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ovvero ricorrono gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici e di epidemie, casi in cui difficilmente peraltro lo straniero ha interesse a chiedere l'espulsione.

Il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a seconda che lo straniero che richiede l'espulsione sia un imputato o un condannato, deve unicamente — ai sensi del comma 12-ter dell'art. 7 del d.-l. cit. — acquisire informazioni dagli organi di polizia e accertare il possesso da parte dello straniero del passaporto o di documento equipollente. Nessun ulteriore accertamento è previsto ai fini della decisione sulla richiesta di espulsione.

L'esecuzione dell'espulsione sospende — ai sensi del comma 12-quater dell'art. 7 del d.-l. cit. — i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Si tratta, sia per la custodia cautelare che per la pena, di una sospensione a tempo indeterminato in quanto il ripristino dello stato di detenzione potrà essere attuato solo nel caso di rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso, il quale ovviamente non avrà alcun interesse a ritornare in Italia per essere nuovamente sottoposto al regime detentivo. Il legislatore del resto ha inteso l'espulsione dello straniero come una misura definitiva tanto che è prevista una sanzione penale (reclusione da sei mesi a due anni), con possibilità di arresto anche al di fuori dei casi di flagranza, per lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione (art. comma-sexies del d.-l. cit.). La previsione di una specifica norma incriminatrice rivela l'intenzione del legislatore di porre nei confronti dello straniero espulso un'ulteriore remora al suo rientro nel territorio dello Stato.

L'esecuzione dell'espulsione si risolve pertanto in una sostanziale parziale impunità nei confronti dello straniero che si trovi nelle condizioni previste dal comma 12-bis dell'art. 7 del d.-l. cit. e, essendo munito di valido passaporto, ottenga di essere espulso.

Il collegio si chiede se tale norma non contrasti con il principio costituzionale della funzione rieducatrice della pena previsto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, cui recentemente la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2 luglio 1990 ha riconosciuto un più esteso ambito di applicazione.

Nella sentenza predetta la Corte si è infatti discostata dalle precedenti pronunce che limitavano la finalità di rieducazione della pena prevista dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione alla fase esecutiva (sentenze nn. 12/1966, 21/1971, 167/1973, 143 e 264 del 1974, 119/1975, 25/1979, 104/1982, 137/1983, 237/1984, 23, 102 e 169 del 1985 e 1023/1988) e individuavano, basandosi sulla generica cd. concezione polifunzionale, le finalità essenziali della pena in pari misura nella rieducazione, nella dissuasione, nella prevenzione e nella difesa sociale. La Corte ha per contro affermato nella sentenza n. 313/1990 il principio che la tendenza alla rieducazione costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue».

Del resto già nella sentenza n. 364/1988 la Corte costituzionale aveva valorizzato il principio di rieducazione addirittura sul piano della struttura del reato nella parte in cui afferma che «... comunque si intenda la funzione rieducativa (...) essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa (rispetto al fatto), non ha certo bisogno di essere rieducato».

Ne consegue che la finalità rieducativa deve essere tenuta presente non solo dal giudice dell'esecuzione, della sorveglianza e dalle autorità penitenziarie per individualizzare il trattamento del condannato nella fase dell'esecuzione in vista del suo reinserimento nella società ma anche dal giudice della cognizione, il quale nella fase della commisurazione alla stregua degli elementi indicati dall'art. 133 del c.p. della pena in concreto opera sul piano della prevenzione speciale, e dallo stesso legislatore nella funzione di prevenzione generale svolta attraverso la scelta della sanzione e le determinazioni dei limiti edittali.

Il collegio chiede alla Corte di valutare se le ragioni, essenzialmente di politica penitenziaria, poste a fondamento della norma che prevede l'espulsione del cittadino straniero sottoposto a custodia cautelare o condannato possa rendere di fatto inapplicabile il principio costituzionale della rieducazione;

L'applicazione della norma in questione infatti rende inefficaci le valutazioni fatte dal legislatore nel momento in cui, in funzione di prevenzione generale, ha previsto un determinato trattamento sanzionatorio in ragione della diversa gravità delle azioni criminose, attenuando sensibilmente l'effetto dissuasivo che comunque è inerente alla pena. Il cittadino straniero che intende commettere un'azione criminosa ha infatti la sicurezza di poter beneficiare quanto meno di una riduzione di tre anni sulla pena che dovrà espire un caso di condanna definitiva anche per reati particolarmente gravi (solo per gli stranieri sottoposti a custodia cautelare l'espulsione è esclusa se si procede per i delitti indicati nell'art. 275, terzo comma, del c.p.p.) o di essere sottoposto ad una custodia cautelare di breve durata se il reato non rientra tra quelli indicati nell'art. 275 del c.p.p. Nel caso di organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, che si valgono generalmente di «corrieri» stranieri per introdurre nel territorio italiano consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, l'applicazione della norma dell'art. 7, comma 12-bis, del d.-l. cit. finirà prevedibilmente per incentivare l'attività criminosa, essendo diminuito sensibilmente per i «corrieri» il rischio di lunghe detenzioni in caso di arresto.

L'applicazione della norma in esame priva per altro verso di significato le determinazioni sulla pena del giudice della cognizione, il quale nella prospettiva di un'efficace funzione rieducatrice commisura la pena tenendo presenti tutti gli elementi relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole, elementi che variano da caso a caso e consentono un giudizio diversificato anche in presenza di violazioni astrattamente uguali.

Per il caso dei condannati con sentenza passata in giudicato inoltre appare evidente che l'espulsione dello straniero impedisce l'attuazione di un trattamento rieducativo individualizzato la cui funzione rieducatrice non è mai stata messa in dubbio.

Non sembra infine equiparabile l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in giudicato all'indulto, che condona in tutto o in parte la pena inflitta e la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. L'indulto infatti è provvedimento di clemenza di carattere generale e tendenzialmente eccezionale che, come prescritto dall'art. 79, terzo comma, della Costituzione, non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge mentre la norma dell'art. 7, comma 12-bis, del d.-l. cit. non ha limiti temporali di applicazione e riguarda anche gli stranieri sottoposti a custodia cautelare o condannati con sentenza passata in giudicato per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della norma in questione che beneficiano comunque almeno di una riduzione di tre anni di pena detentiva.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modifiche in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede che «nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, terzo comma, del codice di procedura penale ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza»:

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al richiedente, al pubblico ministero e al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata inoltre ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 2 dicembre 1993

Il presidente: PLOTINO

I giudici: GRIECO - CAMMINO

94C0190

n. 67

*Ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Fusillo Ermanno ed altri*

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione dei principi di presunzione di innocenza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, 27, secondo e terzo comma).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Fusillo Ermanno, nato il 1° giugno 1965, Saltarelli Gabriella, nata il 4 settembre 1967 e Fusillo Antonio, nato il 22 aprile 1930, avverso ordinanza 24 maggio 1993 del tribunale di Foggia in sede di riesame;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Pasquale La Cava;

Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede dichiararsi rilevante la questione di costituzionalità dell'articolo 12-*quinquies* della legge n. 356/1992;

RILEVA

In data 24 maggio 1993 il tribunale di Foggia, in sede di riesame ex art. 324 del c.p.p., confermava il provvedimento di sequestro di beni mobili ed immobili operati dai Carabinieri di San Severo il 3 maggio 1993 nei confronti di Fusillo Ermanno, sequestro convalidato dal p.m. in sede il 4 maggio 1993.

Hanno premesso i giudici di merito che a carico di Fusillo Ermanno si procedeva per il reato di cui all'articolo 12-*quinquies*, ultimo comma, del d.-l. n. 306/1992, convertito con modificazioni in legge n. 356/1992 ed ulteriormente modificato ex art. 5 del d.-l. n. 73/1993 e che, ai sensi della citata legge, i beni sequestrati costituivano oggetto di reato.

Infatti hanno affermato che il Fusillo dovevasi ritenere detentore, per interposta persona, di quei beni essendo questi sproporzionati rispetto ai suoi redditi dichiarati o alla sua attività economica esercitata.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Fusillo che, con unico motivo contestuale, ha determinato la nullità dell'ordinanza per vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge.

Assume che i giudici di merito erroneamente hanno ritenuto che contro il Fusillo sia stata richiesta l'applicazione di una misura di prevenzione e ciò in quanto questa non ha avuto nessuna notizia di tale richiesta.

All'udienza camerale il procuratore generale proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 12-*quinquies*, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

O S S E R V A

La dedotta questione di legittimità costituzionale della legge citata come modificata dall'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma, della Corte costituzionale è rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata.

Ed infatti non può essere disconosciuta la rilevanza, ai fini della risoluzione del dubbio di costituzionalità, della norma citata che prevede, tra l'altro, la confiscabilità di beni o valori cui è funzionale il disposto sequestro preventivo.

Invero la norma incriminatrice (l'art. 12-*quinquies*, secondo comma, citato) delinea una figura di reato «proprio» del quale soggetto attivo può essere colui nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale ovvero procedimento penale per determinati reati.

Orbene questa disciplina appare in evidente contrasto con il principio di «non presunzione di colpevolezza» dettato dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

Infatti la pendenza di un procedimento di misure preventive (o quello di un procedimento penale per determinati reati) costituisce il presupposto del reato di cui alla norma incriminatrice; tuttavia tale pendenza è un dato di fatto provvisorio e procedurale che non implica un accertamento definitivo di responsabilità a carico del soggetto. Sussiste anche contrasto col principio di ragionevolezza stabilito dall'art. 3 della Costituzione in quanto la norma in oggetto sancisce un trattamento diverso per situazioni non dissimili e cioè quella di chi ha la disponibilità di ricchezze sproporzionate ai suoi redditi od alla sua attività economica e che ha pendente un procedimento penale per determinati reati o un procedimento di prevenzione e quella di chi ha analoga disponibilità di beni senza avere pendente detto procedimento.

La previsione incriminatrice, infine si rivolge indiscriminatamente a tutti coloro che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate ed è quindi collegata al verificarsi di una condizione futura incerta o addirittura imprevedibile derivandone che il soggetto non è posto nella possibilità di evitare il realizzarsi della situazione oggettiva che verrà ad integrare la condotta illecita ossia l'elemento oggettivo del delitto (il possesso dei beni).

Inoltre coincidendo il momento iniziale della condotta (il possesso dei beni) con quello del presupposto del reato (la pendenza del procedimento) con la citata disposizione si viene a criminalizzare un fatto (acquisizione della disponibilità dei beni) antecedente commesso ed in quel momento non costituente reato almeno in via di previsione ponendosi così, inammissibilmente, a carico del soggetto stesso l'onere di una prova che deve invece incombere sull'accusa in violazione quindi del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, proposta dal proc. gen., dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni di cui in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 15 ottobre 1993

Il presidente: FRANCO

L'estensore: LA CAVA

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Zuaboni Laura ed altri ed ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia

Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 al primo anno del relativo corso di laurea - Facoltà di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(Legge 31 ottobre 1988, n. 471, comma unico).

(Cost., art. 3).

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 21 maggio 1993 ed iscritta al n. 6762 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1993 da Zuaboni Laura e Taboni Elena, con l'avv. F. Cuzzetti, attrici, contro ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, contumace, convenuto.

Rilevato che le attrici, iscritte al primo anno di laurea in medicina e chirurgia rispettivamente nell'anno accademico 1980/1981 e 1984/1985, laureatesi nel 1992, abilitate all'esercizio della professione di medico chirurgo ed iscritte al relativo albo, in data 22 luglio 1992 e 14 gennaio 1993 chiesero anche l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;

Rilevato che le domande furono rigettate in data 12 agosto 1992 e 9 febbraio 1993 all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia «in quanto superati i termini di cui alla legge n. 471/1988», il cui articolo unico dispone che «i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro il 31 dicembre 1991»;

Rilevato che di conseguenza le attrici hanno convenuto in giudizio l'ordine predetto, chiedendone la condanna alla iscrizione delle stesse anche nell'albo degli odontoiatri e, in via pregiudiziale, domandando la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità della legge n. 471/1988 in relazione agli artt. 3-4-33-34 della Costituzione;

Rilevato che la questione di costituzionalità proposta è sicuramente rilevante, posto che dalla sua risoluzione dipende l'accertamento del diritto delle attrici ad essere iscritte anche nell'albo degli odontoiatri;

Rilevato che l'eccezione di incostituzionalità non appare manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma impugnata crea una ingiustificata disparità di trattamento fra medici chirurghi specialisti in odontoiatria, che possono essere iscritti ad entrambi gli albi, e medici chirurghi non specialisti i quali, pur essendo riconosciuti idonei all'esercizio dell'odontoiatria, debbono «optare» per l'iscrizione all'uno o all'altro albo;

Rilevato che proprio con riferimento all'art. 3 Cost. la Corte costituzionale (con sentenza n. 100/1989) ha ritenuto incostituzionale la disposizione — sostanzialmente identica a quella in esame — dell'art. 20 legge n. 409/1985, anche in relazione al termine stabilito per l'opzione, avendo ritenuto la Corte che la richiesta di iscrizione debba poter essere effettuata senza limiti di tempo;

Rilevato che la rimessione degli atti alla Corte costituzionale in relazione alla possibile illegittimità della norma impugnata con riferimento all'art. 3 della Costituzione rende superfluo l'esame degli altri profili di incostituzionalità denunciati;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Brescia il 20 ottobre 1993

Il presidente rel.: DESSI

I giudici: FRANGIPANE - TERZI

94C0192

N. 69

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Sidari Giuseppe e altri e ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia

Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 al primo anno del relativo corso di laurea - Facoltà di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(L.egge 31 ottobre 1988, n. 471, comma unico).

(Cost., art. 3).

II. TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 21 aprile 1993 ed iscritta al n. 5312 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1993 da Sidari Giuseppe, Cavellini Paoloantonio e Cinco Marco, con l'avv. T. Castellì, attori, contro ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, contumace, convenuto.

Rilevato che gli attori, iscritti al primo anno di laurea in medicina e chirurgia negli anni accademici 1983/1984 (Sidari) e 1984/1985 (Cavellini e Cinco), laureatisi nel 1992, abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, in data 8 giugno 1992 (Sidari), il 16 giugno 1992 (Cinco) e 19 giugno 1992 (Cavellini) chiesero l'iscrizione all'albo dei medici ed anche a quello degli odontoiatri;

Rilevato che le domande di iscrizione all'albo degli odontoiatri furono rigettate dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia «in quanto superati i termini di cui alla legge n. 471/1988», il cui articolo unico dispone che «i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ... entro il 31 dicembre 1991»;

Tranne i punti in cui, all'inizio della motivazione, si menzionano «gli attori» (anziché «le attrici») e l'accertamento del diritto «degli attori» ad essere «iscritti» (anziché «delle attrici» ad essere «iscritte») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello della ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 68/1990).

94C0193

N. 70

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Pizzamiglio Giovanna e ordine degli odontoiatri di Brescia

Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980, 1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 al primo anno del relativo corso di laurea - Facoltà di richieder l'iscrizione all'albo degli odontoiatri; mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(Legge 31 ottobre 1988, n. 471, comma unico).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 22 aprile 1993 ed iscritta al n. 5410 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1993 da Pizzamiglio Giovanna, con l'avv. C. Trebeschi, attrice, contro ordine degli odontoiatri di Brescia, contumace, convenuto.

Rilevato che l'attrice, iscritta al primo anno di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 1981/1982 laureatasi il 23 luglio 1992, abilitata all'esercizio della professione di medico chirurgo, ed iscritta al relativo albo, in data 18 gennaio 1993 chiese anche l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;

Rilevato che la domanda fu rigettata in data 21 gennaio 1993 dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia «in quanto superati i termini di cui alla legge n. 471/1988», il cui articolo unico dispone che «i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ... entro il 31 dicembre 1991»;

Tranne i punti in cui, all'inizio della motivazione, si parla di «attrice» (anziché di «attricic») e di questione di legittimità costituzionale della legge n. 471/1988 in relazione agli artt. «2, 3, 4, 10, 33, 35, 41 e 97» (anziché «3, 4, 33, 34») della Costituzione, nonché di accertamento del diritto «dell'attrice ad essere iscritta» (anziché del diritto «delle attrici ad essere iscritte») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 68/1994).

94C0194

N. 71

Ordinanza emessa l'8 novembre 1993 dalla Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Cudia Mariano

Processo penale - Decisione con motivazione non contestuale alla redazione del dispositivo - Riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito dei motivi - Mancato coordinamento formale con altra norma del codice (art. 548) di previsione della notifica di avviso del deposito alla parte solo se avvenuto oltre i trenta giorni - Conseguente lamentata contrazione del termine per proporre l'impugnazione - Lamentato egual trattamento di situazioni differenti con compressione del diritto di difesa.

[C.P.P. 1988, art. 585, secondo comma, lett. c)].

(Cost., artt. 3 e 24).

Letti gli atti e sentite le parti;

Ritenuto che con dispositivo letto all'udienza del 18 maggio 1992, il tribunale di Reggio Calabria dichiarava non doversi procedere a carico di Cudia Mariano in ordine ai reati a costui ascritti, per essere gli stessi estinti per intervenuta amnistia;

La sentenza veniva depositata il successivo 11 giugno 1992 senza che in seguito ne venisse notificato avviso all'imputato ed ai suoi difensori;

che in data 16 ottobre 1992 uno dei difensori del Cudia proponeva appello avverso la sentenza sopra citata, reclamando, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, del c.p.p., il proscioglimento nel merito del proprio assistito;

che all'udienza dibattimentale odierna il p.g. ed i difensori delle parti civili hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello dell'imputato sotto il profilo della sua tardività, e ciò alla stregua dell'art. 585, secondo comma, lett. c), del vigente Codice di procedura penale — applicabile nella fattispecie — secondo cui il termine per proporre appello decorre «dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, secondo comma, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione e la comunicazione dell'avviso di deposito»;

Considerato che è pacifico che con le locuzioni «termine stabilito dalla legge» e «determinato dal giudice per il deposito della sentenza», il legislatore faccia riferimento, rispettivamente, ai termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 544 del c.p.p., l'originario termine di trenta giorni, previsto per il deposito della sentenza, ove la stesura della motivazione non fosse stata coeva alla lettera del dispositivo, è stato successivamente ridotto, in virtù della legge n. 133/1991, a giorni quindici;

Non è stato però a tale modifica adeguato il secondo comma dell'art. 548 del c.p.p.;

che, per l'ipotesi in cui non fosse stato rispettato — per quel che qui interessa — il termine ordinario di deposito della sentenza, prevedeva, tra l'altro, la notificazione di un avviso di deposito alle parti private aventi diritto di impugnazione ed al difensore dell'imputato; come detto, tale evenienza è espressamente presa in considerazione del secondo comma, lett. c), dell'art. 585 del c.p.p., secondo cui, allorché essa abbia a verificarsi, il termine di impugnazione inizia a decorrere proprio dalla predetta notificazione.

Orbene, per effetto della mancata modifica dell'art. 548, secondo comma, del c.p.p., attualmente il termine per impugnare la sentenza depositata dopo il quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo in udienza, ma entro il trentesimo giorno, decorre pur sempre dalla scadenza del «termine stabilito dalla legge», così come previsto per il caso in cui la sentenza sia stata depositata entro il quindicesimo giorno.

Una tale regolamentazione, ad avviso della Corte, non solo disciplina allo stesso modo, e senza alcun plausibile motivo, situazioni tra loro differenti, ma comprime, per di più, lo stesso diritto di difesa — assegnando, nell'ipotesi considerata, un termine minore di quello ritenuto congruo dallo stesso legislatore per l'utile e compiuto esercizio di tale diritto nella fase dell'impugnazione — e si pone pertanto in contrasto con precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte ritiene conseguentemente, in considerazione della rilevanza della questione ai fini della decisione da adottare, di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, secondo comma, lett. c), del c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Calabria, addì 8 novembre 1993

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 72

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Rotta Italo e la S.p.a. Seat Italia*

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Facoltà del lavoratore di avvalersi del diritto di opzione a continuare il rapporto di lavoro, esprimendo l'opzione almeno sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile - Applicazione ai lavoratori che abbiano esercitato l'opzione in detto termine delle garanzie di stabilità di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 - Esclusione, per chi inizia l'attività lavorativa dopo i sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, della possibilità di esercitare l'opzione con conseguente inapplicabilità della citata normativa sui licenziamenti individuali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6).

(Cost., art. 3).

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 8232/93 promossa da Rotta Italo col proc. dom. avv. Fabbro contro Seat Italia S.p.a. col proc. dom. avv. De Bernardi.

Ritiene il pretore di sollevare di ufficio eccezione di incostituzionalità dell'art. 6 del d.-l. n. 791/1981 nella parte in cui non consente a chi inizia l'attività lavorativa dopo i sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile di esercitare l'opzione.

Ritiene la questione innanzitutto rilevante in quanto il pretore è chiamato ad applicare la norma citata che ritiene peraltro viziata di incostituzionalità.

Ritiene poi la questione non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il ricorrente nato l'8 novembre 1930 è stato assunto il 1° giugno 1990 compiendo i sessanta anni per aver diritto alla pensione di vecchiaia l'8 novembre 1990.

Giusta l'art. 6 cit. avrebbe potuto esercitare l'opzione entro l'8 maggio 1990 (sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia).

Egli non ha potuto quindi usufruire del prolungamento dell'attività lavorativa così esponendosi al rischio del licenziamento, poi realizzatosi il 14 gennaio 1993, qui impugnato, che sicuramente dovrebbe essere confermato, non godendo il ricorrente della garanzia della stabilità del posto, venuta meno ai sensi art. 11 della legge n. 604/1966 (come modificato dall'art. 4 della legge n. 108/1990).

Alla stregua di quanto sopra ritiene il pretore ingiustificatamente discriminatorio il trattamento fatto dalla legge ai lavoratori che si trovano nelle condizioni descritte in violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto a parità di condizioni si applica una disciplina diversa.

P. Q. M.

Dichiara rilevante la questione che segue:

Ritiene altresì fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 6 del d.-l. n. 791/1981 come in motivazione per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Dispone conseguentemente l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano, addì 16 dicembre 1993

Il pretore del lavoro: BONAVITACOLA

N. 73

Ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Intra Amarilli e I.N.P.S.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38).

1. — Sciogliendo la riserva che precede, osserva: l'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di parte attrice dalle azioni proposte, ex art. 4 d.-l. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno.

Secondo tale norma, infatti, che ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, opera la decadenza triennale per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, a decorrere:

a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto;

b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione;

c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

2. — Ebbene, nella specie è accaduto che al momento di entrata in vigore del decreto citato siffatto termine era appunto già decorso almeno parte dei diritti vantati, dato che il ricorso amministrativo è stato proposto invano oltre tre anni prima dall'inizio dell'azione giudiziaria.

D'altra parte non può applicarsi alla specie la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 4, citata per i procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ancora in corso alla medesima data: siffatto procedimento, se inteso come amministrativo, era già esaurito a tale momento; se inteso come giudiziario (il che è preferibile), non era ancora stato instaurato.

3. — Si pone però il problema della legittimità costituzionale della normativa prima richiamata, naturalmente sotto il profilo del criterio della non manifesta infondatezza. La questione è infatti sicuramente rilevante nel caso in esame.

Ed invero, l'art. 6, primo comma del d.-l. n. 103/1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 dello stesso anno recita testualmente: «1. I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei».

E Corte costituzionale 20 maggio 1992, n. 246, Foro it., 1992, I, 2601, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'ha interpretata sottolineando che la estinzione, ivi prevista colpisce il diritto ai ratei naturali, non quello alla pensione. Del resto, il prevalente e più recente indirizzo ha sostenuto che il termine di cui all'art. 47 cit. aveva semplicemente la funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale: cfr., da ult. Cass. 26 aprile 1993 n. 4864, Dir. e pratica lav., 1993, 1844, (m).

Con la precedente normativa, quindi, parte dei diritti vantati dalle parte ricorrente non sarebbero estinti, mentre lo sarebbero, si è detto almeno in parte, per effetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'istituto. Di qui la rilevanza della questione.

4. — Passando allora all'esame del requisito della non manifesta infondatezza, il pretore ritiene che la nuova disciplina sia in collisione con l'art. 24 della Costituzione. Essa, infatti, si risolve in questo caso nel sacrificio di diritti che sino al giorno della sua entrata in vigore esistevano e potevano essere azionati.

In sostanza, la modifica legislativa, che prevede un regime transitorio limitatissimo (v. ante) e non comprendente situazioni come quella in questione — certo peraltro le più numerose — viene a comportare una sorta di espropriazione di diritti patrimoniali, per di più di valenza costituzionale (art. 38, secondo comma della Costituzione).

Dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità si pone quindi anche con riferimento a tale norma.

Diverso, naturalmente, sarebbe stato se la legge avesse stabilito un regime transitorio diverso per le vecchie situazioni, che non sono non sopprimesse i diritti, ma ne rendesse non eccessivamente difficoltoso l'esercizio attraverso il giudizio.

5. — In definitiva, va dichiarata non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. n. 24 e 38, secondo comma della Costituzione.

P. Q. M.

A norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma della Costituzione;

Sospende il presente procedimento, ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, 23 dicembre 1993

Il pretore: DE ANGELIS

94C0197

N. 74

Ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Francini Giuseppina e I.N.P.S.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 73/1994).

Milano, 23 dicembre 1993

Il pretore: DE ANGELIS

94C0198

N. 75

*Ordinanza emessa il 7 dicembre 1993 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Casagrande Rina e I.N.P.S.*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38).

IL PRETÒRE

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 73/1994).

Milano, 7 dicembre 1993

Il pretore: DE ANGELIS

94C0199

N. 76

*Ordinanza emessa il 7 dicembre 1993 dal pretore di Milano
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pantarotto Maria e I.N.P.S.*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 73/1994).

Milano, 7 dicembre 1993

Il pretore: DE ANGELIS

94C0200

n. 77

Ordinanza emessa il 22 gennaio 1994 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Boschi Maria e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

Sciogliendo la riserva formulata nel procedimento n. 956/1993 R.G.L. promosso da: Boschi Maria con l'avv. L. Petronio, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con l'avv. D. Liveri, ha pronunciato la seguente ordinanza osservando quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato il 28 luglio 1993 e diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro la sig.ra Boschi Maria conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e premesso:

che essa è titolare di pensione I.N.P.S. cat. IO n. 3072466 a far tempo dal gennaio 1964, nonché di altro trattamento I.N.P.S., cat. SO, n. 20011888 con decorrenza maggio 1983, quest'ultimo non integrato al minimo;

che essa ricorrente aveva presentato domanda amministrativa in data 20 febbraio 1986 di adeguamento al minimo della prestazione indiretta e conseguente riliquidazione della pensione SO, come da numerose pronunce della Corte costituzionale, nella specie in forza della sentenza n. 314/1985;

che l'I.N.P.S. ha respinto tale domanda sul presupposto che essa era stata avanzata oltre il decennio dalla liquidazione originaria, essendosi già verificata la decadenza di cui all'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970;

che erano stati già presentati tutti i ricorsi in sede amministrativa;

che, pur tenendo conto dello *ius superveniens* costituito dall'art. 6, legge n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992, circa la natura decadenziale dei termini per ricorrere, tuttavia essa ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo sulla pensione SO, sia pure nella misura c.d. «cristallizzata» come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della cassazione e della Corte costituzionale;

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento delle maggiori somme derivanti dall'applicazione in suo favore dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1983 alla pensione SO, mediante integrazione al minimo della medesima, nella misura «cristallizzata» alla data del 1° ottobre 1983, con pagamento, quindi, degli arretrati e degli accessori di legge.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio a mezzo di memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, la decadenza di carattere sostanziale prevista dall'art. 6 della legge n. 166/1991, di conversione del d.-l. n. 103/1991 e dall'art. 4 del d.-l. n. 384/1992, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

Nel merito, l'Istituto ha eccepito la infondatezza della doppia integrazione al minimo sia pure nella misura «cristallizzata» di uno dei due trattamenti.

Nelle more del giudizio, è sopravvenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e le parti hanno preso atto del tenore dell'art. 11, ventiduesimo comma, alla stregua del quale i titolari di più pensioni non hanno più titolo alla conservazione della doppia integrazione al minimo, sia pure nella misura «cristallizzata», per cui il pretore ha sollevato, a tal riguardo, la relativa questione di costituzionalità da sottoporre all'esame della Corte costituzionale.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1. — Questo pretore, con riguardo alle questioni preliminari sollevate dall'I.N.P.S., con numerose recenti sentenze ha già ritenuto che «è dal momento di definizione della fase amministrativa aperta dalla domanda nuova dell'assicurato per integrazione al trattamento minimo della sua pensione, avente titolo giuridico abilitativo in una sentenza della Corte costituzionale che rimuove la norma ostativa alla integrazione stessa, che prende corpo e quindi comincia a decorrere il termine decennale di decadenza sostanziale, di cui all'art. 47, secondo comma del d.P.R. n. 639/1970, come integrato dall'art. 6, primo comma del d.-l. n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991 ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria» (cfr. per tutte, sent. pret. Parma n. 589 del 14-30 giugno 1993).

2. — Questo stesso pretore, in relazione all'altra questione preliminare pure sollevata dall'I.N.P.S., derivante dalla eccepita decadenza triennale a norma dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992 ha statuito, con numerose recenti sentenze, che le disposizioni innovative di cui all'art. 4 citato non si applicano ai procedimenti amministrativi instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992, cit., posto che il discrimen applicativo fra decadenza decennale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e decadenza triennale di cui all'art. 4 d.-l. n. 384/1992 è segnato dalla data di presentazione all'I.N.P.S. della domanda amministrativa di prestazione, come si evince dallo stesso art. 4, primo comma, citato.

Con la conseguenza che le nuove disposizioni del d.-l. n. 384/1992 possono essere applicate alle nuove domande amministrative di integrazione presentate a decorrere dal 19 settembre 1992, data di entrata in vigore del d.-l. n. 384, dal momento che l'art. 4 richiede, alla data di sua entrata in vigore, l'attualità del procedimento amministrativo, ai fini della applicabilità del regime previgente, considerato che il procedimento amministrativo può dirsi in corso alla data di entrata in vigore del d.-l. se la domanda di prestazione in via amministrativa risulti presentata anteriormente al 19 settembre 1992.

Con la conseguenza che la nuova normativa del d.-l. n. 384/1992 non può trovare applicazione neanche in quei casi in cui l'azione giudiziaria fosse stata eventualmente iniziata successivamente alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992, ma con domanda amministrativa della prestazione anteriore a tale data, come nella specie (cfr. sent. citata pret. Parma, n. 589/1993).

3. — Con riguardo al caso di specie e in base alla documentazione prodotta, risulta che la domanda di integrazione al minimo della pensione cat. S.O. venne presentata dalla ricorrente in data 20 febbraio 1986 e che il ricorso al comitato provinciale venne proposto in data 29 dicembre 1986; di guisa che — per quanto sopra esposto — nella specie non si è verificata alcuna decadenza dall'azione giudiziaria, né a norma dell'art. 6 della legge n. 166/1991, né a norma dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992.

Quest'ultima precisazione si è resa, invero, necessaria per poter ritenere ammissibile, nella presente controversia, l'esame del merito della medesimo posto che lo scrutinio di costituzionalità della norma *de qua* attiene al merito della domanda attrice, rispetto al quale soltanto la questione di legittimità può assumere giuridica rilevanza.

È evidente, infatti, che se fosse fondata l'eccezione di decadenza della domanda medesima non avrebbe più alcuna «rilevanza» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riguardo al merito della domanda stessa.

La rilevanza, invero, della questione di legittimità è rimessa, come è noto, alla motivata valutazione del giudice *a quo* espressa nell'ordinanza di rimessione (v. in tal senso: Corte costituzionale n. 297 e 246/1986, 228 e 165/1985, 293, 1984) e si risolve, appunto, nell'influenza, ai fini della definizione del giudizio *a quo*, delle disposizioni o delle norme che risultino investite dalla questione medesima (Cass. nn. 4389/1987, 5694/1986).

D'altra parte, è stato anche ritenuto che ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale è sufficiente che la norma impugnata sia direttamente o indirettamente applicabile nel giudizio *a quo*; mentre è ininfluente il possibile esito finale di tale giudizio. (Cfr. Corte costituzionale 12 novembre 1991, n. 409).

Nella specie, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla doppia integrazione al minimo; sia pure nella misura cristallizzata, a norma dell'art. 6, settimo comma della legge n. 638/1983, talché ciò appare sufficiente per affermare la rilevanza della questione di legittimità della norma censurata.

4. — Quest'ultima è recata dall'art. 11, ventiduesimo comma della legge (finanziaria) 24 dicembre 1993, n. 537, che così recita:

«L'articolo 6, quinto, sesto e settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto d.-l., il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata, secondo i criteri previsti al terzo comma dello stesso

articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione». Si tratta di norma sostanzialmente identica a quella recata dai d.l. n. 14/1992 e 232/1992 non convertiti.

Il significato palese di siffatta «interpretazione» pare essere nel senso che nel caso di più pensioni integrate al trattamento minimo, la «conservazione» di tale integrazione va operata su una sola pensione (come individuata in base al terzo comma dell'art. 6 cit.); mentre le altre pensioni concorrenti vanno corrisposte nella misura — anche inferiore ai minimi pensionistici — c.d. «a calcolo», determinata cioè sulla base della posizione contributiva dell'assicurato.

Ne risulta così una evidente riduzione del trattamento pensionistico complessivo rispetto a quello vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 463/1983.

5. — Ciò posto, ritiene il giudicante che è ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 101 della Costituzione, del combinato disposto della norma interpretata e di quella di interpretazione autentica.

In relazione alla sollevata questione mette conto rilevare, in via di principio, esser vero che la legge di interpretazione autentica è costituzionalmente ammissibile, poiché il legislatore può, nell'esercizio della sua discrezionalità, imporre un certo significato, con effetto retroattivo, a una qualsiasi norma esistente nell'ordinamento, senza che con ciò debba necessariamente interferire nella sfera della giurisdizione (cfr. Corte costituzionale nn. 283/1989; 754/1988; 123/1988).

È anche vero, però, che non può essere escluso qualsiasi sindacato di costituzionalità sul contenuto sostanziale della legge di interpretazione autentica, le quante volte questa risulti in contrasto con precetti costituzionali.

La verifica deve, quindi, avere per oggetto il tema della compatibilità della disposizione interpretativa con norme, principi e valori di ordine costituzionale.

6. — È noto che in tema di integrazione al minimo numerose sentenze della Corte costituzionale hanno costantemente perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, ove, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito, così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del d.l. n. 463/1983, che poi ha disciplinato *ex novo* la materia, a decorrere dal 1° ottobre 1983.

L'art. 6, terzo comma del d.l. citato dispone che nel concorso di due o più pensioni l'integrazione al minimo spetta una sola volta; mentre il settimo comma dello stesso articolo stabilisce che l'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione «viene conservato» fino al suo superamento per effetto delle disposizioni sulla perequazione automatica.

Tali disposizioni, con giurisprudenza costante e consolidata, sono state sempre interpretate nel senso che in ipotesi di cumulo di pensioni sussiste, il diritto dell'assicurato ad un solo trattamento di integrazione al minimo, se non vi ostino i limiti di reddito previsti nel primo comma; ma consentono la «conservazione» del trattamento economico corrispondente alla doppia integrazione al minimo nella misura («cristallizzata») corrisposta al 30 settembre 1983, salvo riassorbimento per effetto di perequazione — (cfr.: cassazione nn. 5720/1989; 3749/1990; 7315/1990; 1335/1992; 10633/1991 e da ultimo: 8630 dell'11 agosto 1993).

In definitiva, con l'art. 6, settimo comma della legge n. 638/1983 si è dato spazio al generale principio della «cristallizzazione» dell'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione; sicché dal 1° ottobre 1983 il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione; ma per l'altro la misura della stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 per essere poi assorbita gradualmente in virtù degli aumenti per effetto della perequazione automatica.

Tale interpretazione è avallata con giurisprudenza altrettanto costante della Corte costituzionale, (sentenze nn. 184 e 503 del 1988); e, soprattutto, con la sentenza n. 418 del 19 novembre 1991, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma della legge n. 638/1983 negli esatti termini di cui sopra.

7. — La Corte costituzionale ha escluso il potere del legislatore di modificare l'ordinamento delle pensioni in modo discrezionale e, in particolare, di intervenire con una modifica normativa in una fase avanzata del rapporto di lavoro o nella fase di quiescenza per peggiorare in misura notevole e in modo definitivo il trattamento pensionistico già acquisito in base alla precedente normativa (Cfr. Corte costituzionale n. 822/1988).

Con la norma ora censurata, invero, viene disattesa e contrastata la interpretazione «adeguatrice» sin qui proposta dalla conforme e costante giurisprudenza della Corte suprema e della Corte costituzionale.

Rispetto alla norma qui impugnata, i parametri di costituzionalità (artt. 3 e 38 della Costituzione) possono desumersi, infatti, dalla stessa pronuncia di rigetto della Corte costituzionale (sent. n. 418/1991 cit.) che ha negato il contrasto con quei precetti costituzionali dell'art. 6, settimo comma del d.l. n. 463/1983, solo se questo venga interpretato nel senso che ora risulta disatteso dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 11, ventiduesimo comma, legge n. 537/1993.

D'altra parte, la incompatibilità con gli stessi precetti costituzionali (art. 3 e 38 della Costituzione) della norma anzidetta discende dalla stessa natura dell'istituto del minimo pensionistico, che non ha natura assistenziale, ma essenzialmente previdenziale. (V. Corte costituzionale n. 31/1986).

E coerentemente con tale natura (art. 38 della Costituzione), oltre che con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) sono le numerose pronunce della Corte costituzionale che hanno nel tempo dichiarato illegittime le norme che recavano il divieto di cumulo della integrazione al minimo dell'ipotesi del concorso di due o più pensioni (v. Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985 e 114 del 1992, ecc.).

Ne discende allora che il «diritto alla previdenza» (art. 38, secondo comma, della Costituzione) risulta violato dalla negazione della «cristallizzazione» delle integrazioni al minimo «cumulate» alla data del 30 settembre 1983, posto che il relativo importo — alla luce del regime allora vigente — rappresentava il minimo indispensabile per garantire ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita».

Ma appare vulnerato anche il principio di «ragionevolezza», perché la negazione della «cristallizzazione» degli importi già maturati del trattamento minimo e quindi già acquisiti, con la riduzione conseguente del trattamento pensionistico complessivo, determinato «a calcolo», al di sotto del livello che nel regime vigente nel periodo di sua maturazione era stato ritenuto appena sufficiente alle esigenze di vita, non può non comportare che violazione dei principi costituzionali (v. Corte costituzionale n. 169/1986).

8. — La disposizione interpretativa in esame si pone in contrasto anche con l'art. 101 della Costituzione. Infatti, tenuto conto dell'interpretazione in sede giurisprudenziale da lungo tempo adottata senza contrasti con riferimento all'art. 6 della legge n. 638/1983, nel senso sopra indicato, tanto da divenire (quella interpretazione) «diritto vivente», non si può non affermare che il legislatore attribuendo ad una norma (art. 11, ventiduesimo comma, legge n. 537/1993) sostanzialmente innovativa una falsa veste interpretativa, senza alcuna giustificazione logico-giuridica, se non di economia finanziaria, ha finito con l'invadere un'area operativa riservata alla giurisdizione a qualsiasi livello, che già una interpretazione senza incertezze aveva dato alla norma interpretata anche a livello costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 283/1989).

Invero, non pare rispondente a giustizia che a mezzo di norma solo formalmente interpretativa, ci si debba opporre alle istanze degli assicurati e alla interpretazione giurisprudenziale loro favorevole (v. sentenza Corte costituzionale n. 123 del 10 aprile 1987).

A tal riguardo, autorevole dottrina ha affermato ... «può darsi che non ricorra il presupposto consistente nella incertezza della legge antecedente e che sotto specie di "interpretazione" si introducano norme in realtà innovative affinché l'innovazione riesca meno appariscente o che per mezzo della retroattività si eserciti da altri organi statali una indebita ingerenza nella decisione di cause pendenti o future così da minacciare l'indipendenza degli organi giurisdizionali».

E nella specie alla norma censurata non può essere riconosciuto carattere di interpretazione autentica; carattere che invece, va attribuito «soltanto ad una legge che fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero ne privilegia una fra le tante interpretazioni possibili (cfr. Corte costituzionale nn. 155/1990, 233/1988, 123/1987 e 454 del 1992).

Così non è nel caso in esame, posto che l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993 attribuisce un significato normativo nuovo e diverso alla norma interpretata; sicché il legislatore facendo mal governo della sua prerogativa d'interpretare d'autorità del diritto, ha interferito nella giurisdizione.

Invero, nello stato di diritto, il giudice è «soggetto» alla legge (art. 101 della Costituzione) e anzi «soltanto alla legge» e non anche al legislatore. E ciò comporta che potendo la legge essere anche retroattiva (salvo i limiti costituzionali), il legislatore che dispone retroattivamente, si impone per ciò stesso anche in tal caso al giudice che la legge deve applicare indefettibilmente.

Torna allora opportuno rammentare quanto rilevato da codesta Corte nella sentenza n. 123/1987: «il giudice, per costituzione soggetto alla legge, per ciò stesso, ma solo in questo senso, in *autoritate legislatoris*, è tenuto ad interpretare il *ius superveniens* applicandolo al caso singolo sottoposto alla sua cognizione, per deciderne in merito».

Ma, proprio perché il vincolo del giudice (l'unico vincolo) è quello dell'applicazione della legge cui è soggetto al fine della decisione delle controversie, ne discendono dei limiti insuperabili per il legislatore anche ove esso legiferi retroattivamente o con norma di interpretazione autentica.

Uno di questi limiti è quello che essa «soddisfi l'esigenza sociale della certezza e dell'eguaglianza di trattamento giuridico, sempre che ne ricorra il presupposto nell'incertezza e conseguente possibilità di interpretazioni divergenti». Infatti, allora, non si può dire che essa violi, col suo sopravvivere, aspettative certe o interessi sicuramente protetti, giacché le aspettative che trovano fondamento in interpretazioni dubbie non acquistano mai certezza: la certezza che caratterizza i c.d. «diritti acquisiti».

Tali concetti sono anche propri della Corte costituzionale, quando afferma che il legislatore allorché definisce interpretativa una disciplina che, invece, ha natura innovativa, oltrepassa i limiti di ragionevolezza.

Talché, come espressamente afferma la stessa Corte, questa è in ogni caso chiamata a verificare se, di fronte a una legge che si autoqualifica interpretativa «la qualificazione e la formulazione siano realmente rispondenti al contenuto dispositivo della legge medesima».

Si afferma, così, che il discrimine tra disposizioni interpretative e innovative si ricollega al fenomeno abrogativo; la vera interpretazione autentica non è idoneo, come tale, a produrre alcun effetto di questo genere, facendo rimanere in vigore le norme alle quali si ricollega (cfr. in tal senso: Corte costituzionale nn. 283/1989, 233, 1988 e 155 del 1990).

9. Pertanto, così ritenuta ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio. Va, quindi, disposto che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

1. — *Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge (finanziaria) 24 dicembre 1993, n. 537;*

2. — *Sospende il presente giudizio;*

3. — *Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

4. — *Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Parma il 22 gennaio 1994

Il pretore: FERRAÙ

94C0203

N. 78

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1994 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Corradi Ines e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge.

(D.-I. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537 art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

Sciogliendo la riserva formulata nel procedimento n. 1120/1993 R.G.L. promosso da: Corradi Ines con l'avv. M. Zivieri contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con l'avv. D. Liveri, ha pronunciato la seguente ordinanza osservando quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato il 27 agosto 1993 e diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro la sig.ra Corradi Ines conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e premezzo:

che essa è titolare di pensione I.N.P.S. cat. IO n. 3077999 a far tempo dal febbraio 1967, nonché di altro trattamento I.N.P.S., cat. SO/art., n. 3036676 con decorrenza agosto 1971, quest'ultimo non integrato al minimo:

che essa ricorrente aveva presentato domande amministrative in data 30 ottobre 1981, 7 febbraio 1986, 30 marzo 1988 e 31 ottobre 1989 di adeguamento al minimo della prestazione indiretta e conseguente riliquidazione della pensione SO/art, come da numerose pronunce della Corte costituzionale, nella specie in forza delle sentenze nn. 34/1981 e 81/1989;

che l'I.N.P.S. ha respinto tale domanda sul presupposto che essa era stata avanzata oltre il decennio dalla liquidazione originaria, essendosi già verificata la decadenza di cui all'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970;

che erano stati già presentati tutti i ricorsi in sede amministrativa;

che, pur tenendo conto dello *ius superveniens* costituito dall'art. 6, legge n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992, circa la natura decadenziale dei termini per ricorrere, tuttavia essa ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo sulla pensione SO/art, sia pure nella misura c.d. «cristallizzata» come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della cassazione e della Corte costituzionale;

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento delle maggiori somme derivanti dall'applicazione in suo favore dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1983 alla pensione SO/art, mediante integrazione al minimo della medesima, nella misura «cristallizzata» alla data del 1° ottobre 1983, con pagamento, quindi, degli arretrati e degli accessori di legge.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio a mezzo di memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, la decadenza di carattere sostanziale prevista dall'art. 6 della legge n. 166/1991, di conversione del d.-l. n. 103/1991 e dall'art. 4 del d.-l. n. 384/1992, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

Nel merito, l'Istituto ha eccepito la infondatezza della doppia integrazione al minimo sia pure nella misura «cristallizzata» di uno dei due trattamenti.

Nelle more del giudizio, è sopravvenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e le parti hanno preso atto del tenore dell'art. 11, ventiduesimo comma, alla stregua del quale i titolari di più pensioni non hanno più titolo alla conservazione della doppia integrazione al minimo, sia pure nella misura «cristallizzata», per cui il pretore ha sollevato, a tal riguardo, la relativa questione di costituzionalità da sottoporre all'esame della Corte costituzionale.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Tranne i punti in cui, all'inizio del n. 3 della motivazione, si menzionano la categoria della pensione («SO/art» anziché «SO») e le date delle domande di integrazione al minimo («30 ottobre 1981, 7 febbraio 1986, 30 marzo 1988 e 31 ottobre 1989» anziché «20 febbraio 1986») e dei ricorsi al comitato provinciale («23 dicembre 1987 e 28 settembre 1990» anziché «29 dicembre 1986») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 77/1994).

94C0204

N. 79

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1994 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Cavazzini Maria e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537 art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

Sciogliendo la riserva formulata nel procedimento n. 1129/1993 R.G.L. promosso da: Cavazzini Maria con l'avv. M. Ziveri contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con l'avv. D. Liveri, ha pronunciato la seguente ordinanza osservando quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato il 27 agosto 1993 e diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro la sig.ra Cavazzini Maria conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e premesso:

che essa è titolare di pensione Stato, nonché di trattamento I.N.P.S., cat. SO, n. 70000059 con decorrenza settembre 1969, quest'ultimo non integrato al minimo;

che essa ricorrente aveva presentato domanda amministrativa in data 27 giugno 1986 di adeguamento al minimo della prestazione indiretta e conseguente riliquidazione della pensione SO, come da numerose pronunce della Corte costituzionale, nella specie in forza della sentenza n. 314/1985;

che l'I.N.P.S. ha respinto tale domanda sul presupposto che essa era stata avanzata oltre il decennio dalla liquidazione originaria, essendosi già verificata la decadenza di cui all'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970;

che erano stati già presentati tutti i ricorsi in sede amministrativa;

che, pur tenendo conto dello *ius superveniens* costituito dall'art. 6, legge n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992, circa la natura decadenziale dei termini per ricorrere, tuttavia essa ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo sulla pensione SO, sia pure nella misura c.d. «cristallizzata» come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della cassazione e della Corte costituzionale;

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento delle maggiori somme derivanti dall'applicazione in suo favore dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1983 alla pensione SO, mediante integrazione al minimo della medesima; nella misura «cristallizzata» alla data del 1° ottobre 1983, con pagamento, quindi, degli arretrati e degli accessori di legge.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio a mezzo di memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, la decadenza di carattere sostanziale prevista dall'art. 6 della legge n. 166/1991, di conversione del d.-l. n. 103/1991 e dall'art. 4 del d.-l. n. 384/1992, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

Nel merito, l'Istituto ha eccepito la infondatezza della doppia integrazione al minimo sia pure nella misura «cristallizzata» di uno dei due trattamenti.

Nelle more del giudizio, è sopravvenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e le parti hanno preso atto del tenore dell'art. 11, ventiduesimo comma, alla stregua del quale i titolari di più pensioni non hanno più titolo alla conservazione della doppia integrazione al minimo, sia pure nella misura «cristallizzata», per cui il pretore ha sollevato, a tal riguardo, la relativa questione di costituzionalità da sottoporre all'esame della Corte costituzionale.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Tranne i punti in cui, all'inizio del n. 3 della motivazione, si menzionano le date delle domande di integrazione al minimo («27 giugno 1986» anziché «20 febbraio 1986») e dei ricorsi al comitato provinciale («25 settembre 1987 e 26 ottobre 1988» anziché «29 dicembre 1986») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 77/1994).

94C0205

N. 80

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1994 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Alfieri Lidia e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537 art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

Sciogliendo la riserva formulata nel procedimento n. 1657/1993 R.G.L. promosso da: Alfieri Lidia con l'avv. D. Piazza contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con l'avv. D. Liveri, ha pronunciato la seguente ordinanza osservando quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato il 15 ottobre 1993 e diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro la sig.ra Alfieri Lidia conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e premesso:

che essa è titolare di pensione I.N.P.S. cat. IO n. 60009936 a far tempo dal novembre 1974, nonché di altro trattamento I.N.P.S. cat. SO/art., n. 03146734 con decorrenza ottobre 1981, quest'ultimo non integrato al minimo;

che essa ricorrente aveva presentato domanda amministrativa in data 9 agosto 1990 di adeguamento al minimo della prestazione indiretta e conseguente riliquidazione della pensione SO/art., come da numerose pronunce della Corte costituzionale, nella specie in forza delle sentenze nn. 34/1981 e 81/1989;

che l'I.N.P.S. ha respinto tale domanda sul presupposto che essa era stata avanzata oltre il decennio dalla liquidazione originaria, essendosi già verificata la decadenza di cui all'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970;

che erano stati già presentati tutti i ricorsi in sede amministrativa;

che, pur tenendo conto dello *ius superveniens* costituito dall'art. 6, legge n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992, circa la natura decadenziale dei termini per ricorrere, tuttavia essa ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo sulla pensione SO/art., sia pure nella misura c.d. «cristallizzata» come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della cassazione e della Corte costituzionale;

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento delle maggiori somme derivanti dall'applicazione in suo favore dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1983 alla pensione SO/art., mediante integrazione al minimo della medesima, nella misura «cristallizzata» alla data del 1° ottobre 1983, con pagamento, quindi, degli arretrati e degli accessori di legge.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio a mezzo di memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, la decadenza di carattere sostanziale prevista dall'art. 6 della legge n. 166/1991, di conversione del d.-l. n. 103/1991 e dall'art. 4 del d.-l. n. 384/1992, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

Nel merito, l'Istituto ha eccepito la infondatezza della doppia integrazione al minimo sia pure nella misura «cristallizzata» di uno dei due trattamenti.

Nelle more del giudizio, è sopravvenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e le parti hanno preso atto del tenore dell'art. 11, ventiduesimo comma, alla stregua del quale i titolari di più pensioni non hanno più titolo alla conservazione della doppia integrazione al minimo, sia pure nella misura «cristallizzata», per cui il pretore ha sollevato, a tal riguardo, la relativa questione di costituzionalità da sottoporre all'esame della Corte costituzionale.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Tranne i punti in cui, all'inizio del n. 3 della motivazione, si menzionano la categoria della pensione («SO/art» anziché «SO») e le date della domanda di integrazione al minimo («9 agosto 1990» anziché «20 febbraio 1986») e dei ricorsi al comitato provinciale («25 ottobre 1990 e 21 maggio 1991» anziché «29 dicembre 1986») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 77/1994).

94C0206

N. 81

Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Concarì Angela e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537 art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

Sciogliendo la riserva formulata nel procedimento n. 1127/1993 R.G.L. promosso da: Concarì Angela con l'avv. M. Ziveri contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con l'avv. D. Liveri, ha pronunciato la seguente ordinanza osservando quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato il 27 agosto 1993 e diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro la sig.ra Concari Angela conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e premesso:

che essa è titolare di pensione I.N.P.S. cat. IR n. 82004610 a far tempo dal dicembre 1972, nonché di altro trattamento I.N.P.S., cat. SR, n. 165864 con decorrenza dicembre 1977, quest'ultimo non integrato al minimo;

che essa ricorrente aveva presentato domanda amministrativa in data 7 aprile 1989 di adeguamento al minimo della prestazione indiretta e conseguente riliquidazione della pensione SR, come da numerose pronunce della Corte costituzionale, nella specie in forza della sentenza n. 373/1989;

che l'I.N.P.S. ha respinto tale domanda sul presupposto che essa era stata avanzata oltre il decennio dalla liquidazione originaria, essendosi già verificata la decadenza di cui all'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970;

che erano stati già presentati tutti i ricorsi in sede amministrativa;

che, pur tenendo conto dello *ius superveniens* costituito dall'art. 6, legge n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992, circa la natura decadenziale dei termini per ricorrere, tuttavia essa ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo sulla pensione SR, sia pure nella misura c.d. «cristallizzata» come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della cassazione e della Corte costituzionale;

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento delle maggiori somme derivanti dall'applicazione in suo favore dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1983 alla pensione SR, mediante integrazione al minimo della medesima, nella misura «cristallizzata» alla data del 1° ottobre 1983, con pagamento, quindi, degli arretrati e degli accessori di legge.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio a mezzo di memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, la decadenza di carattere sostanziale prevista dall'art. 6 della legge n. 166/1991, di conversione del d.-l. n. 103/1991 e dall'art. 4 del d.-l. n. 384/1992, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

Nel merito, l'Istituto ha eccepito la infondatezza della doppia integrazione al minimo sia pure nella misura «cristallizzata» di uno dei due trattamenti.

Nelle more del giudizio, è sopravvenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e le parti hanno preso atto del tenore dell'art. 11, ventiduesimo comma, alla stregua del quale i titolari di più pensioni non hanno più titolo alla conservazione della doppia integrazione al minimo, sia pure nella misura «cristallizzata», per cui il pretore ha sollevato, a tal riguardo, la relativa questione di costituzionalità da sottoporre all'esame della Corte costituzionale.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Tranne i punti in cui, all'inizio del n. 3 della motivazione, si menzionano la categoria della pensione («SR» anziché «SO») e le date della domanda di integrazione al minimo («7 aprile 1989» anziché «20 febbraio 1986») e del ricorso al comitato provinciale («8 febbraio 1991» anziché «29 dicembre 1986») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 77/1994).

94C0207

N. 82

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 (recte: 12 gennaio 1994) dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra - Cassani Giulio Cesare e Syracuse University-Syracuse in Italy Program

Procedimento civile - Giurisdizione italiana su domande riguardanti obbligazioni da eseguirsi in Italia - Derogabilità convenzionale, in base ad atto scritto, per cause fra stranieri, a favore di una giurisdizione straniera, con conseguente applicazione al rapporto in contestazione anche della legge sostanziale straniera - Consentita estensione di tale disposizione, per consolidata giurisprudenza di legittimità da assumersi come diritto vivente, anche alle obbligazioni lavoristiche (nella specie, fra un cittadino statunitense ed una università con personale giuridica di nazionalità straniera, da eseguirsi in Firenze) - Conseguente lamentata possibilità che, attraverso la mediazione giurisdizionale del giudice straniero, abbiano esecuzione in Italia, in violazione dei principi di tutela del lavoro e delle garanzie previdenziali, contratti di lavoro con contenuto contrario all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi.

(C.P.C., art. 2).

(Cost., artt. 35, 36, 37 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo il 1° giugno 1993 e segnata al n. r.g.: 0729/1993, discussa all'udienza del 12 gennaio 1994 promossa da Cassani Giulio Cesare, rappresentato e difeso, per procura a

marginale del ricorso di secondo grado, dall'avv. Giorgio Bellotti, via G. Monaco n. 25, Firenze, presso il cui studio elegge domicilio, appellante, contro Syracuse University-Syracuse in Italy Program rappresentata e difesa, per procura in calce alla copia notificata del ricorso di primo grado, dagli avvocati Gian Franco Maccioni, Guido Brocchieri del foro di Roma e dall'avv. Grano Olivieri, presso il cui studio in Firenze, via fra Bartolomei, 4, elegge domicilio, appellata, avente ad oggetto: giurisdizione e competenza — giurisdizione del giudice italiano — rapporto di lavoro stipulato all'estero tra cittadini stranieri da eseguirsi in Italia — difetto di giurisdizione del giudice italiano — questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Con ricorso depositato il 20 novembre 1991 Cassani Giulio Cesare, cittadino statunitense, ha proposto al pretore del lavoro di Firenze diverse domande il cui presupposto era costituito dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro stipulato con la Syracuse University negli USA e da eseguirsi in Firenze, dove ha avuto svolgimento dall'11 maggio 1988 al 31 maggio 1991, con mansioni di docente nella sede locale della convvinta.

In accoglimento della eccezione della Syracuse University, il pretore del lavoro di Firenze ha dichiarato, con sentenza 9-24 marzo 1993, n. 678, il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro italiano, trattandosi di contratto stipulato all'estero tra cittadini stranieri, anche se da eseguirsi in Italia.

Questi i passaggi salienti della motivazione:

1) Cassani Giulio Cesare ha esclusivamente la cittadinanza statunitense;

2) la Syracuse University è un ente morale senza fini di lucro; la sua sede secondaria in Firenze non ha personalità giuridica distinta ed autonoma dalla Syracuse University, con sede in Syracuse (stato di New York), persona giuridica di nazionalità straniera;

3) pur sussistendo in via di principio la giurisdizione del giudice italiano ex art. 4, n. 2, del c.p.c., trattandosi di obbligazione da eseguirsi in Italia, le parti vi hanno validamente derogato con patto scritto, a norma dell'art. 2 stesso codice, applicabile anche alle obbligazioni di lavoro (Cass. 4360/1976, Cass. 2016/1979).

Ha proposto rituale appello Cassani Giulio Cesare, con ricorso depositato il 1º giugno 1993, insistendo nelle domande di primo grado e sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del c.p.c. con riferimento all'art. 31 preleggi rispetto agli art. 3, 36, 38 della Costituzione, ciò tenuto conto dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, legge 18 giugno 1949, n. 385, nonché dell'art. 7, paragrafo 2 della legge 24 febbraio 1975, n. 86w.

Discussa oralmente, la questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata.

Il nostro ordinamento processuale civile segue il criterio di territorialità, in base al quale il giudice italiano ha giurisdizione per tutte le obbligazioni, tra chiunque intercorrenti, comunque da eseguirsi sul territorio nazionale (art. 4, n. 2, del c.p.c.). La giurisdizione italiana può essere derogata solo per le obbligazioni tra stranieri, o tra uno straniero ed un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica, purché la deroga risulti da atto scritto (art. 2 del c.p.c.).

Tale possibilità è considerata, dalla migliore dottrina, come un legittimo tributo al principio dell'autonomia della volontà delle parti, sia in caso di proroga (estensione), sia di deroga (riduzione) della giurisdizione italiana.

È evidente, e sottolineato dalla stessa dottrina, che la volontà delle parti, nello stabilire lo Stato in cui il processo avrà luogo, determina nello stesso tempo, sia pure indirettamente, anche la legge sostanziale che verrà applicata al rapporto, cosicché la scelta della giurisdizione ha effetti che travalicano il diritto processuale e si fanno sentire anche nel campo del diritto sostanziale in pratica applicato.

Sotto entrambi i profili, sia come espressione di libertà di scelta della giurisdizione, sia come espressione di libertà di scelta del contenuto negoziale, la questione della giurisdizione interferisce con la disciplina sostanziale del rapporto.

Su tale ultimo piano, le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale comune dei contraenti (art. 25 delle preleggi). Nonostante tale previsione, in nessun caso le leggi di uno Stato estero possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrarie all'ordine pubblico (art. 31 delle preleggi).

Occorre precisare che esulano dalla previsione dell'art. 31 delle preleggi le norme che disciplinano la sicurezza, l'igiene e la salute nei luoghi di lavoro, e tutte le disposizioni in materia di lavoro in genere assistite da sanzione penale (ad es. artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 dello statuto). Tali norme sono applicabili direttamente a tutti coloro che svolgono attività di lavoro nella Repubblica o perché il principio della territorialità è insito nella funzione pubblica della legislazione di settore (ad es. per la legislazione sociale - Corte costituzionale 19 dicembre 1985, n. 369) o perché separatamente ed espressamente sancito dalla legge (ad es. art. 3 del cod. pen., art. 28 delle preleggi).

Anche la materia della gestione amministrativa del rapporto di lavoro esula dalla previsione dell'art. 31, sia per il carattere pubblicistico delle relative disposizioni (legge 5 gennaio 1953, n. 4, sull'obbligo di consegnare i prospetti paga, artt. 20-26 e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sull'obbligo di tenere dei libri paga e dei libri matricola, etc.) sia

perché le relative sanzioni, seppure depenalizzate, soggiacciono agli stessi principi regolanti la materia penale (legge 24 novembre 1981, n. 689).

In tutte le ipotesi elencate nei capoversi precedenti si ha coincidenza su tre questioni: la giurisdizione appartiene al giudice italiano, il presupposto qualificatorio del rapporto è definito alla stregua della legge italiana, in tale ambito nazionale, processuale e sostanziale, è delimitato il limite dell'ordine pubblico. Per quanto riguarda in particolare gli aspetti previdenziali connessi al rapporto di lavoro, per questi non può sorgere un problema di giurisdizione *ex art. 2* del c.p.c., perché essendo inseriti in un rapporto trilatero, di cui è parte necessaria l'istituto previdenziale italiano, da ciò consegue necessariamente l'inapplicabilità dell'art. 2 del c.p.c. e la giurisdizione del giudice italiano.

Il campo di applicazione dell'art. 31 preleggi è costituito quindi esclusivamente, per la sua sede, per la separata previsione della materia penale e di polizia nell'art. 28 delle medesime preleggi, per il suo riferimento alle disposizioni degli articoli precedenti, dalle obbligazioni civili. Per i relativi rapporti il legislatore del codice civile prefigura la possibilità di contenuti contrattuali contrari all'ordine pubblico o al buon costume, vietandone l'ingresso nel nostro ordinamento.

È quanto può avvenire in particolare misura per le obbligazioni laburistiche.

Queste rientrano nella categoria delle obbligazioni nascenti da contratto, e come tali vengono considerate soggette all'art. 25, primo comma, delle preleggi, salvo che per i contratti di lavoro marittimo ed aereo, per i quali l'art. 9 del cod. nav. detta il criterio della nazionalità della nave o dell'aeromobile. In verità, anche dopo l'abrogazione del sistema corporativo, che seguiva per i rapporti di lavoro un criterio di rigida territorialità (legge 3 aprile 1926, n. 563), la dottrina non ha mancato di rilevare, con varie motivazioni, la permanenza nella materia giuslavoristica di una serie di norme inderogabili particolarmente ampia, convenendo con la giurisprudenza che numerose disposizioni sul rapporto di lavoro, e tutte quelle sul connesso rapporto previdenziale, sono di ordine pubblico, e giungendo così alla conclusione che il «quantitativo di diritto straniero importabile» nel nostro ordinamento giuslavoristico tramite l'art. 25 delle preleggi è contingentato dall'art. 31 delle preleggi.

Che ciò possa verificarsi nel rapporto di lavoro, è stato affermato per specifici istituti quali l'indennità di fine rapporto (Cass. 9 novembre 1981, n. 5924, in Riv. dir. lav. 1982, II, 38, che ha dichiarato inapplicabile al rapporto da eseguirsi in Italia, per contrasto con l'art. 31 delle preleggi, la legge argentina che non prevede norme relative al trattamento di fine rapporto e al pensionamento del lavoratore), l'apposizione del termine (Cass. 25 maggio 1985, n. 3209, in Riv. dir. intern. proc. priv. 1986, 658, che ha dichiarato inapplicabile in Italia la legge libica che consente la incondizionata stipulazione di contratti a termine; per lo stesso istituto Cass. 22 febbraio 1992, n. 2193, in Foro it., 1992, I, 2368), la rivalutazione monetaria (Cass. 7 marzo 1986, n. 1530). Analogamente, non potrebbe trovare ingresso in Italia, neppure attraverso la mediazione giurisdizionale straniera, la legge di uno Stato estero che qualifichi una prestazione lavorativa resa nel nostro Paese come autonoma, laddove la sua qualificazione, alla stregua del nostro diritto sostanziale, come subordinata, costituisca il presupposto per l'applicazione non solo delle norme giuslavoristiche, ma anche di quelle previdenziali ed infortunistiche che non provvedano ad una propria autonoma qualificazione della fattispecie protetta (ad es. art. 4, n. 6, 7, 8 del t.u. n. 1124/1965), ma rinviino alla qualificazione giuslavoristica della prestazione lavorativa (ad es. art. 4, n. 1, 5 medesimo t.u.).

Più in generale, è stato affermato che «il principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro, fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, informa tutta la legislazione costituzionale ed ordinaria in materia di lavoro e, ai sensi dell'art. 31 delle preleggi, costituisce un limite di ordine pubblico internazionale all'introduzione nel nostro ordinamento, anche se richiamata ai sensi dell'art. 25, primo comma, delle preleggi, di una legge straniera che contenga una disciplina del rapporto di lavoro dedotto in giudizio meno favorevole al lavoratore rispetto alla legge italiana» (Cass. 25 maggio 1985, n. 3209, cit.: Cass. 6 settembre 1980, n. 5156, in Riv. dir. lav. 1982, II, 42).

Quanto poi alla funzione della volontà privata nella disciplina del contenuto del regolamento negoziale (e, per quanto fin qui detto, processuale) del rapporto di lavoro, è da notare che le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa (Corte costituzionale 21 gennaio 1992, n. 210).

La conclusione dell'analisi fin qui svolta sembra essere che i diversi, inscindibili profili ordinamentali a presidio della prestazione lavorativa: limiti all'autonomia privata nella determinazione del contenuto negoziale, limiti di carattere processuale, disciplina previdenziale, infortunistica ed assistenziale, disciplina amministrativa, apparato sanzionatorio amministrativo e penale, ubbidiscano ad un unitario criterio di prevalenza della funzione inderogabile di tutela pubblicistica del lavoro.

In altri termini, le ragioni di carattere pubblicistico che impingono così precise limitazioni all'autonomia negoziale, non possono non estendersi coerentemente al piano processuale attraverso cui quelle stesse limitazioni potrebbero essere eluse.

Viceversa in materia di facoltà delle volontà private derogatoria della giurisdizione si è formata una consolidata giurisprudenza di legittimità, da assumersi come diritto vivente, che estende la disposizione dell'art. 2 del c.p.c. anche alle obbligazioni lavoristiche (Cass. sez. un., 26 maggio 1969, n. 1857, in Giur. it., 1970, 359; Cass. 20 novembre 1976, n. 4360, ivi, 1977, 605), e più in generale include le obbligazioni laboristiche nella materia civile ai fini della competenza giurisdizionale (Cassa 9 aprile 1979, n. 2016 in Foro it., 1979, I, 1108; Cass. sez. un., 11 ottobre 1979, n. 5274, ivi, 1980, I, 2565, entrambe relative alla convenzione di Bruxelles, che però qui non viene in considerazione).

La necessaria composizione a sistema delle due problematiche descritte, che appaiono confliggenti, relative all'art. 2 del c.p.c. e all'art. 31 delle preleggi, non può però avvenire con il dare prevalenza al momento della giurisdizione, con la motivazione che esso precede logicamente quello del diritto sostanziale applicabile, come ritenuto in altra pronuncia di questo Tribunale (Sentenza 2 novembre 1992, Moschilli-Syracuse University), perché in tal modo si elude l'art. 31 delle preleggi: non può essere il giudice straniero che ha giurisdizione sul rapporto di lavoro ex art. 2 del c.p.c. a valutare se il rapporto svolto sul territorio della Repubblica italiana contiene elementi contrari all'ordine pubblico italiano. Esso non potrebbe che applicare la legge dello Stato di New York (che non contempla il limite dell'art. 31 delle preleggi), in favore della quale le parti hanno derogato alla giurisdizione italiana.

Il problema può essere risolto solo riducendo la portata dell'uno o dell'altra disposizione che costituiscono i poli del conflitto.

Da una parte il processo di internazionalizzazione dell'economia e, conseguentemente, del diritto, costituisce uno stimolo all'adozione di criteri di collegamento tra gli ordinamenti che garantisca la certezza delle condizioni operative degli enti stranieri, nella direzione di un ritorno agli statuti personali di cui all'art. 25 delle preleggi, il che di per sé non scalfisce ed anzi avvalorata il limite dell'art. 31 delle preleggi.

Questo potrebbe essere superato solo da fonti normative di pari livello dell'art. 31 delle preleggi, come le convenzioni internazionali, che, in quanto recepite in leggi del nostro Paese, contengono una previa implicita valutazione di conformità del loro contenuto normativo all'ordine pubblico interno, si da elidere per tale via ogni conflitto. Tale non sembra il caso, in relazione ai profili in discussione, della convenzione Italia-Usa sulla sicurezza sociale 23 maggio 1973, ratificata con legge 24 febbraio 1975, n. 86 (modificata dall'accordo aggiuntivo 17 aprile 1984, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 609), avente ad oggetto esclusivamente le prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, perché essa riserva alla legislazione statunitense le prestazioni rese in Italia da un cittadino di quel Paese, che siano coperte da quella legislazione sociale (art. 7, secondo comma), presupposto che nella specie non sussiste, data la qualificazione autonoma del rapporto, che rende il medesimo non «coperto» da quella legislazione. Tantomeno viene in rilievo negativo la legge 18 giugno 1949, n. 385 (trattato di amicizia Italia-Usa), ispirata viceversa al principio di parificazione dello straniero al cittadino, o quanto meno allo straniero avente migliori condizioni in Italia. Principio ribadito con maggior forza e solennità dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, secondo il quale la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Mentre dunque l'art. 31 delle preleggi, per quanto attiene all'ordine pubblico in materia di lavoro, sembra conservare la sua validità giuridica ed anzi rafforzarla alla luce degli atti normativi successivi, anche internazionali, non appare manifestazione infondata la tesi che l'art. 2 del c.p.c. interpretato nel senso che sia applicabile anche alle obbligazioni lavoristiche, contrasti con gli artt. 35, 36, 37, 38 della Costituzione, nella parte in cui consente, attraverso la mediazione giurisdizionale del giudice straniero, che abbiano esecuzione in Italia contratti di lavoro il cui contenuto è contrario all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi, come sopra esemplificato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del c.p.c., interpretato nel senso che sia applicabile anche alle obbligazioni lavoristiche, per contrasto con gli artt. 35, 36, 37, 38 della Costituzione nella parte in cui consente, attraverso la mediazione giurisdizionale del giudice straniero, che abbiano esecuzione in Italia contratti di lavoro il cui contenuto è contrario all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 12 gennaio 1993

Il presidente: STANZANI

Il giudice relatore: DE MATTEIS

94C0208

N. 83

Ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Zampierin Erminio e il comune di Bassano del Grappa

Salute (tutela della) - Vaccinazioni obbligatorie - Vaccinazione contro l'epatite virale B - Imposizione dell'obbligo vaccinale a tutti i soggetti entro il dodicesimo anno di età - Mancata previsione della esecuzione di accertamenti preventivi volti a tutelare la salute del minore da eventuali rischi e controindicazioni alla vaccinazione - Lamentata lesione del diritto alla salute.

(Legge 27 maggio 1991, n. 165).

(Cost., art. 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa portante il n. 1183/93, promossa da Zampierin Erminio avverso il comune di Bassano del Grappa, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede.

Con ricorso depositato presso la cancelleria in data 4 ottobre 1993 Zampierin Erminio proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 3180/18 1992 54/92 a.u., emessa in data 8 luglio 1993 e notificata il successivo 20 luglio 1993, con la quale il sindaco del comune di Bassano del Grappa gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 334.000, oltre alle spese, a titolo di sanzione amministrativa, per non aver sottoposto la figlia minore Zampierin Sara alla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale B, in violazione degli artt. 1, secondo comma, e 7 della legge 27 maggio 1991, n. 165. A sostegno della impugnazione proposta eccepeva, fra l'altro, la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge n. 165/1991, poiché dette norme, nell'imporre l'obbligo vaccinale indiscriminatamente a tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di età, e nel sanzionare l'omissione di tale comportamento, senza prevedere casi di rinvio o di esonerazione, e senza disporre a detti fini l'esecuzione di accertamenti preventivi che tutelino la salute del minore da eventuali rischi e complicanze, integrano violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché, con riferimento all'art. 72 della Costituzione, perché la legge in esame è stata approvata dalla commissione affari sociali della Camera dei deputati in una composizione in parte diversa da quella originaria (e, più precisamente, con la sostituzione di otto deputati su ventisei).

Quest'ultima eccezione appare manifestamente infondata: invero un contrasto con il dettato costituzionale sarebbe ravvisabile solo qualora, per effetto della sostituzione di alcuni fra i membri della commissione cui è deferito l'esame e l'approvazione di un disegno di legge, quest'ultima venisse ad essere composta in modo tale da non più rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, così come stabilito dall'art. 72, terzo comma, della Costituzione; nella specie invece la sostituzione ha avuto luogo, come si evince dal verbale della seduta del 19 febbraio 1991, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, del regolamento della Camera, alla stregua del quale «un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso gruppo...».

Diversamente è invece da ritenere in ordine all'altra questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente, fondata nei termini che verranno di seguito precisati.

Ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, la legittimità costituzionale dei trattamenti sanitari obbligatori è subordinata alle seguenti condizioni:

che il trattamento sia legislativamente previsto;

che esso sia disposto in funzione dell'interesse alla salute della collettività, e, più precisamente, al fine della salvaguardia dell'eguale diritto alla salute garantito a ciascun componente della collettività;

...che il provvedimento non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto;
che l'intervento previsto sia rispettoso della persona umana.

Tali principi sono stati affermati, con specifico riferimento alla materia delle vaccinazioni obbligatorie, con sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 22 giugno 1990, ove dal disposto del primo e del secondo comma dell'art. 32 si fa discendere la conseguenza che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerte al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale), nonché che «un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro (temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili».

Ciò posto, va osservato che le vaccinazioni obbligatorie comportano il rischio, sia pure percentualmente modesto, del verificarsi di complianze, concretatesi in menomazioni dell'integrità psico-fisica (di tale rischio lo stessa commissione affari sociali ebbe modo di discutere in più sedute, ed un emendamento del deputato Franca Bassi Montanari, volto all'introduzione di una forma di indennizzo per i danni subiti a causa di vaccinazione obbligatoria, venne ritirato solo in quanto la questione formava oggetto di progetti di legge già all'esame della XII Commissione).

Difetta tuttavia, nella legge n. 165/1991 come nelle altre leggi impositive di obblighi vaccinali (nonché negli atti di normazione secondaria emanati in loro attuazione), la previsione dell'esecuzione di accertamenti preventivi, volti alla verifica della sussistenza di eventuali controindicazioni alla vaccinazione, e, comunque, la specificazione del tipo di accertamenti che debbono a tal fine compiersi, in proposito va rilevato che la visita, comprendente un esame obiettivo e la raccolta dell'anamnesi, non è di per sé sola sufficiente ad individuare od escludere le molteplici patologie che costituiscono controindicazioni alla somministrazione di vaccini, considerato in particolare che esse possono essere anche asintomatiche.

A cagione di questa lacuna, gli artt. 1 e 7 della legge n. 165/1991 appaiono in contrasto con l'art. 32 della Costituzione sotto un triplice profilo.

Innanzitutto, per violazione della riserva di legge di cui al secondo comma di tale articolo. Si tratta, è vero, di una riserva relativa di legge (il testo della norma recita infatti: «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»); e, tuttavia, in una materia tanto delicata qual è quella in discussione, in cui viene in gioco il diritto «primario ed assoluto» alla salute, la previsione degli accertamenti di cui sopra si è detto, idonei, se non ad eliminare, certamente a ridurre il rischio di complianze da vaccino, non può non ritenersi ricompresa nella disciplina di principio, regolante gli aspetti essenziali della materia; ciò tanto più in quanto, in assenza di qualsiasi direttiva e specificazione sul punto, la discrezionalità dell'autorità sanitaria, sul se procedere all'accertamento di eventuali controindicazioni e sulla scelta del tipo di accertamento da compiersi, non appare in alcun modo circoscritta — com'è necessario allorché si verte in tema di diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti —.

Correlativamente, importando la mancata previsione di accertamenti diagnostici preventivi un aumento del rischio di complianze da vaccino, tale legge si pone in contrasto con l'esigenza — desumibile sia dal primo comma dell'art. 32 della Costituzione, ove la salute è configurata quale diritto fondamentale dell'individuo, sia dal richiamo al rispetto della persona umana di cui al secondo comma — che il trattamento sanitario obbligatorio non si traduca in una lesione, in un sacrificio del bene salute. Con riferimento ai danni alla salute, ulteriori rispetto a quelle conseguenze della vaccinazione temporalmente delimitate ed aventi scarsa entità, «il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importa un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri» (cfr. la già citata sentenza n. 307/1990). Si consideri inoltre, da un lato, che il riconoscimento in favore del soggetto passivo del trattamento, per l'ipotesi in cui il rischio si sia avverato, di un equo indennizzo per il danno subito (oggi previsto dalla legge n. 210/1992), in tanto è idoneo a fugare i dubbi di legittimità costituzionale dell'imposizione di un trattamento sanitario, realizzando un corretto bilanciamento tra le due dimensioni della salute e dello stesso spirito di solidarietà reciproca tra individuo e collettività, in quanto si riferisca a quei rischi non prevedibili ed evitabili in base allo stato delle conoscenze scientifiche;

dall'altro, che una tutela meramente risarcitoria del diritto alla salute, sicuramente spettante tutte le volte che il danno risulti *iniuria datum*, non può ancora reputarsi sufficiente, giacché, per il carattere assoluto, prioritario e non monetizzabile della situazione in esame, gli strumenti che ne assicurano un'effettiva ed efficace tutela sono quelli di tipo preventivo.

Infine, sempre ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, la legge impositiva di un trattamento sanitario «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Ora, quand'anche non si condivida la opinione per la quale tale clausola richiama e riassume i diritti di libertà riconosciuti al singolo dalla Costituzione (tra cui in particolare la libertà di religione e quella di pensiero), il limite in parola importa sicuramente la necessità che le modalità di attuazione di detti trattamenti siano il meno possibile coattive. Sotto questo profilo, una piena attuazione del disposto costituzionalmente è ravvisabile nell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi del quale gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato» (quinto comma), con diritto per l'infermo, nel corso del trattamento, di «comunicare con chi ritenga opportuno» (sesto comma), nonché obbligo per le u.s.l. di operare per «ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità». Con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie, viene in considerazione, oltre alla persona del minore che deve esservi sottoposto, quella dei genitori, in quanto titolari di quella posizione di cui all'art. 30 della Costituzione, che si comota come potere-dovere rispetto al figlio, il cui contenuto e limite è dato dal perseguimento degli interessi del minore, ma anche come diritto verso l'esterno, nei confronti dello Stato e di chiunque pretenda di interferire nei loro compiti. Ciò implica la necessità che l'attuazione delle vaccinazioni obbligatorie avvenga, per quanto possibile, mediante la ricerca del consenso e della partecipazione dei genitori: in questa direzione, l'esecuzione di accertamenti diagnostici preventivi idonei ad individuare possibili controindicazioni alla somministrazione del vaccino (in aggiunta ad una corretta informazione sulle vaccinazioni ed i loro rischi) svolge, all'evidenza, un ruolo essenziale.

Questo pretore non ignora che con legge 25 febbraio 1992, n. 210, il legislatore ha stabilito che, al fine della prevenzione delle complicanze causate dalle vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono ed attuano progetti di informazione, volti ad assicurare «una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione», e diretti prioritariamente «ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere» (art. 7). Quand'anche tuttavia tale previsione fosse reputata idonea a fugare i dubbi di legittimità costituzionale in precedenza esposti, va osservato che nella specie essa risulta inapplicabile: al momento infatti in cui i ricorrenti vennero diffidati a presentare il figlio per la vaccinazione (fine agosto 1992), non sussisteva ancora per l'u.l.s. l'obbligo di predisposizione ed attuazione dei suddetti progetti informativi, avendo la legge n. 210/1992 accordato il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore per il suo adempimento.

Per le ragioni sopra esposte va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 27 maggio 1991, n. 165, con particolare riguardo agli artt. 1, 2, primo comma, e 7, nonché la rilevanza della questione ai fini del giudizio, trattandosi delle norme la cui violazione è contestata agli odierni ricorrenti, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale della legge 27 maggio 1991, n. 165, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, per le motivazioni sopra esposte;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bassano del Grappa, addì 11 gennaio 1994

Il pretore: ATTANASIO

N. 84

Ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Magalotti Rocco contro il Ministero degli interni

Impiego pubblico - Agenti di P.S. in servizio di leva - Dimissione dal corso di addestramento e dal servizio per assenza prolungata oltre i termini previsti per malattia od infortunio con conseguente impossibilità di frequentare corsi successivi - Mancata previsione della possibilità di partecipare al primo corso utile successivo al periodo di assenza come previsto nel caso di infortunio o malattia insorti nel corso di esercitazione tecnico-pratica o nel caso di maternità
Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(D.-L. 4 agosto 1987, n. 325, art. 4, parti 1^a, lett. d), e 5^a, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402).

(Cost., art. 3).

II. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso n. 1930/93 r.g.r. proposto da Magalotti Rocco, elettivamente domiciliato in Genova, piazza Corvetto, 1/10, presso l'avv. E. Bastrieri che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso unitamente all'avv. A. Carnignani, ricorrente, contro il Ministero degli interni, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in Genova, viale Brigate Partigiane, 2, presso l'avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende per legge, resistente, per l'annullamento del provvedimento 13 settembre 1993 relativo a dimissione da corso per agente di P.S. e conseguente cessazione dal servizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 2 dicembre 1993 la relazione del consigliere Marilena Franco e uditi, altresì, l'avv. E. Olivo per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato in data 29 ottobre 1993 Magalotti Rocco impugnava, chiedendone l'annullamento — previa sospensione e previa radicazione del giudizio di legittimità costituzionale — il provvedimento 13 settembre 1993 del Ministero dell'interno, direzione del sesto reparto mobile della Polizia di Stato in Genova-Bolzaneto, con cui il ricorrente veniva dismesso dal corso di addestramento e dal servizio *ex art. 4, p. 1, lett. d), e punto 5), del d.-l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402.*

Il Magalotti, già in servizio presso la Polizia di Stato quale agente in servizio di leva, veniva a sua domanda trattenuto in servizio quale agente ausiliario a far data dal 22 luglio 1992 e successivamente, sempre a sua domanda, ammesso a frequentare un corso di perfezionamento in Genova, al termine del quale sarebbe divenuto agente in prova ed infine agente di polizia.

In data 9 luglio 1993, mentre era in licenza, partecipando ad un torneo di calcio di quartiere, subiva un infortunio dal quale derivava un trauma cervicale con complicazioni che lo costringeva in riposo per un periodo superiore a quello massimo indicato nell'art. 4 del d.-l. n. 325/1987 citato, che da comunicazioni fatte pervenire dall'interessato al comando centro di addestramento Polizia di Stato, al comando sesto reparto mobile Polizia di Stato, al dirigente scuola allievi agenti di P.S. ed al Comandante del sesto reparto mobile della Polizia di Stato di Genova-Bolzaneto dove il ricorrente era in forza.

In seguito a tale forzata assenza veniva emesso il provvedimento impugnato di cui il ricorrente chiedeva l'annullamento — previa sospensiva e previa radicazione del giudizio di legittimità costituzionale, deducendone l'illegittimità, *in parte qua*, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

L'intimata amministrazione, costituitasi in giudizio, rilevava la conformità del provvedimento alla previsione normativa, chiedendo la reiezione del gravame.

Nella camera di consiglio del 2 dicembre 1993 il t.a.r., ritenuto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta, disponeva la temporanea sospensione del provvedimento per la parte in cui inibisce al ricorrente la frequentazione di un corso successivo, in attesa del giudizio della Corte costituzionale, rinviando a separata ordinanza la sospensione del giudizio instaurato davanti al t.a.r. e la remissione degli atti alla predetta Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La norma cui l'atto amministrativo impugnato fa riferimento (art. 4 del d.-l. n. 325/1987 convertito in legge n. 402/1987) prevede in linea generale che l'allievo agente di P.S. che rimanga assente dal corso per un periodo superiore a trenta giorni (o quaranta nel caso di infortunio avvenuto durante una esercitazione pratica) sia dismesso dal Corpo con cessazione di ogni suo rapporto con l'amministrazione.

La scelta operata dal legislatore, secondo il ricorrente, sarebbe irrazionale ed inficiata da violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che l'allievo rimasto assente per malattia o infortunio e quindi per causa non superabile ed a lui non imputabile, non possa partecipare ad un corso successivo, ricorrendone le condizioni di legge e di regolamento.

Inoltre, più specificamente, l'indicata previsione normativa, violerebbe l'art. 3 della Costituzione in quanto, nel caso di infermità contratta nel corso di una esercitazione tecnico-pratica, prevede la semplice dimissione dal corso di addestramento ma non dal corpo di P.S., con diritto dell'allievo di partecipare al corso successivo.

Ugualmente nel caso di allievi di sesso femminile, l'assenza per maternità a norma della citata disposizione, lascia integro il diritto a partecipare al corso successivo a quello di astensione obbligatoria dal lavoro in base alla previsione delle norme sulla tutela delle lavoratrici madri.

Osserva il collegio non potersi revocare in dubbio la rilevanza della proposta questione, attesa la chiarezza del dettato normativo che impone la dimissione dal corso con cessazione anche della appartenenza e conseguenti impossibilità di ammissione ad un corso successivo, per l'allievo rimasto assente per malattia o infortunio non occorrendo durante l'esercitazione o per maternità.

Peraltro la questione resta rilevante nel giudizio posto che la disposta sospensione, pur consentendo l'ammissione del ricorrente al prossimo corso, ha tuttavia carattere temporaneo in attesa del giudizio della Corte e lascia, allo stato integri gli effetti dell'impugnato provvedimento.

Nel merito, il collegio ritiene di poter condividere i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente.

Ed invero, se l'assenza prolungata dal corso può di per sé configurare una inadeguatezza dell'allievo a rendere disponibile ad una idonea preparazione, non appare peraltro razionale che la conseguenza ne sia, oltre alla dimissione dal corso medesimo, anche la dimissione dal corpo di P.S. e quindi l'impossibilità di frequentare corsi successivi quando l'assenza sia dovuta a comprovate cause di malattia o di infortunio, non superabili e non ascrivibili alla volontà dell'interessato.

L'irragionevolezza della scelta operata appare altresì violativa del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione quando la stessa norma in riferimento prevede, come prevede, che una tale possibilità di partecipare, primo corso utile successivo al periodo di assenza permanga nel caso di infermità o di infortunio insorti nel corso di un'esercitazione tecnico-pratica o nel caso di assenza per malattia.

Sembra, infatti, che pari opportunità di tutela dell'attività lavorativa debbano assistere tutti i soggetti impegnati anche alla luce delle norme costituzionali che garantiscono la tutela del lavoro e della salute.

Va quindi disposta la sospensione del giudizio in corso e l'invio degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione proposta, a norma dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifestata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, p. 1, lett. d), e p. 5 del d.-l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui dispone dell'allievo dismesso dal corso per assenza prolungata oltre i termini previsti per malattia o infortunio, venga dismesso, oltre che dal corso di agente di P.S. anche dal Corpo con conseguente impossibilità di frequentare il corso successivo.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione come sopra proposta;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 2 dicembre 1993.

Il presidente: VIVE

Il consigliere estensore: FRANCO

Il referendario: PANZARONI

N. 85

Ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 dalla pretura di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, nel procedimento penale a carico di Battaglioli Luciano ed altro

Inquinamento - Scarichi fognari e di natura mista (civili e industriali) - Limiti di accettabilità - Possibilità per le regioni di stabilire, con propria disciplina, limiti di accettabilità meno rigorosi di quelli previsti dalla normativa statale (art. 21, della legge n. 319/1975) con conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Riconosciuta efficacia alle prescrizioni (meno rigorose in termini di limiti di accettabilità degli scarichi) già adottate dalle regioni - Prospettata disparità di trattamento con incidenza sul principio secondo il quale la potestà legislativa in materia penale spetta in via esclusiva allo Stato.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 454, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 117).

Esaminati gli atti di causa;

Rilevato che in pendenza del presente procedimento è stato emanato il decreto-legge 15 novembre 1993 n. 454 avente ad oggetto «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recitano in pubbliche fognature» contenente disposizioni modificative ed integrative della legge 10 maggio 1976, n. 319 e succ. mod. pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1993, n. 268 ed entrato in vigore il successivo 16 novembre 1993;

Ritenuto che il contenuto del suddetto decreto-legge appare essere in contrasto con disposizioni costituzionali sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione e influente sulla decisione del presente giudizio;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di sottoporre, di ufficio, al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 per violazione delle norme costituzionali appena richiamate;

RILEVA

Gli odieni imputati, Ferrari Giorgio e Battaglioli Luciano sottoposti a giudizio di questo pretore, nelle loro rispettive qualità di direttore tecnico e di legale rappresentante della società «Consorzio Aquarno S.p.a.» che gestisce l'impianto centralizzato di depurazione posto nel comune di S. Croce S/A, perché ritenuti responsabili di più violazioni dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 accertate in diverse circostanze di tempo e con riferimento a diversi parametri, tra cui i cloruri, di cui alla tabella A) annessa alla stessa legge. L'impianto centralizzato di depurazione gestito dai prevenuti, asservito al sistema fognario, riceve scarichi di natura mista (civili ed industriali) che, per loro composizione, presentano caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da quelle degli scarichi provenienti da soli insediamenti civili.

Orbene, in base a quanto stabilito al punto B) del documento unito alla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 30 dicembre 1980 adottata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 319/1976 come modificato dall'art. 17 della legge n. 650/1979, per gli scarichi di tali fognature non è consentito alle amministrazioni regionali di fissare limiti di accettabilità meno restrittivi rispetto a quelli tabellari.

Questo criterio è stato, invece, disatteso dalla regione Toscana.

Questa inizialmente, ritenuti gli impianti centralizzati di depurazione come parte terminale del sistema integrato di fognatura-depurazione, nella predisposizione del piano regionale di risanamento delle acque adottato con la delibera n. 332 del 15 aprile 1980 e con la successiva legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5, non ha previsto deroghe di sorta rispetto ai limiti di accettabilità fissati dalla legge Merli. Al contrario la legge regionale n. 5/1986 all'art. 8 considerava gli scarichi delle pubbliche fognature a natura mista «come scarichi provenienti da insediamenti produttivi e come tali soggetti alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni» imponendo l'obbligo di conseguire i limiti della tabella A) nei termini previsti dalla medesima legge (1ª marzo 1986).

Solo con la legge della regione Toscana 23 ottobre 1989, n. 67 veniva prevista la proroga dei termini della tabella A) per alcuni parametri, mentre veniva delegata ad una delibera del consiglio regionale (che sarebbe dovuta intervenire entro il novembre 1989) la fissazione: 1) per ciascun parametro della legge n. 319/76 di criteri e prescrizioni, anche di ordine temporale, per l'allineamento progressivo degli scarichi alla tabella A) entro il termine della sua entrata in vigore; 2) di limiti di accettabilità per ciascun parametro più restrittivi della tabella A) della legge n. 319/1976 nonché termini per il loro raggiungimento.

La delibera del consiglio regionale intervenne il 27 dicembre 1989 con il n. 558, ma si limitò a prorogare l'osservanza della tabella C) fino al 13 giugno 1991 senza prevedere alcuna deroga per i limiti di accettabilità.

Pertanto fino al dicembre 1989, a parte il regime delle proroghe, nulla era mutato rispetto alla disciplina statale.

Solo successivamente, con la delibera del consiglio regionale del 17 luglio 1991, n. 225, fu prevista l'entrata in vigore della tabella A) a partire dal 1° marzo 1992 e furono modificati, in via definitiva ed in senso meno restrittivo rispetto ai limiti di concentrazione previsti dalla legge Merli, per gli impianti centralizzati di Santa Croce sull'Arno, Ponte a Egola e Castelfranco di Sotto, i parametri dei cloruri e dei solfati.

In particolare la delibera n. 225/1991 modificava i parametri dei cloruri e dei solfati e non in via provvisoria, al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'osservanza della legge nazionale entro il termine pur prorogato, bensì in via definitiva. Per di più ciò veniva fatto completamente disattendendo la norma che aveva conferito il potere di interventi amministrativi del consiglio regionale (legge regionale 23 ottobre 1989, n. 67) la quale prevedeva la possibilità di fissare limiti di accettabilità solo più restrittivi di quelli previsti dalla tabella A) della legge n. 319/1976 e non certamente più ampliati.

Tale delibera regionale non avrebbe potuto spiegare alcuna efficacia nel giudizio in corso, ed avrebbe dovuto essere disapplicata, per la sua palese illegittimità, sia perché atto amministrativo in aperta violazione della legge che non prevedeva l'adozione ed i limiti di contenuto, sia per il contenuto eminentemente depenalizzante di fattispecie contravvenzionali previste in norme statali e, quindi, in violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

Senonché il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, all'art. 1, nel modificare il secondo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976 n. 319, dopo aver demandato alle regioni e ai rispettivi piani di risanamento delle acque la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, prevede che «I. regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, nei casi ed alle condizioni stabiliti con appositi direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento. Resta» ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente comma, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature e in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del comitato interministeriale previsto dall'art. 3 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981».

La norma, nella sua formulazione, presenta sicuri aspetti di incostituzionalità se letta in relazione alla disposizione dell'art. 2 dello stesso decreto-legge il quale, aggiungendo alla legge 10 maggio 1976, n. 319 l'art. 2-ter, prevede che «l'insosservanza dei limiti di accettabilità fissati dalle regioni, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, nei rispettivi limiti modi di applicazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni».

Il sistema che viene a delinearsi a seguito della introduzione delle suddette modifiche ed integrazioni comporta non solo la possibilità di depenalizzare — con disciplina regionale che stabilisca parametri meno restrittivi di quelli previsti dalle tabelle annesse alla legge Merli — ipotesi di superamento di limiti di accettabilità sottraendoli alla previsione sanzionatoria dell'art. 21, comma terzo, della legge n. 319/1976, ma anche, per quello che nella specie più ancora interessa, l'estensione retroattiva di tale effetto attraverso la salvezza delle prescrizioni adottate dalle regioni in data anteriore a quella di entrata in vigore di quelle disposizioni.

Poiché nessuna norma prevede la forma con la quale le regioni debbano adottare i loro piani di risanamento poiché l'art. 14 della legge Merli, così come modificato, fa generico riferimento alle pure e semplici «prescrizioni», dei conseguenzialmente ritenersi che esso abbia voluto far salve tutte le prescrizioni, comunque adottate dalle regioni nell'ambito dei piani di risanamento delle acque aventi ad oggetto la materia degli scarichi delle pubbliche fognature».

Per la verità la previsione normativa introdotta non appare immediatamente chiara: quello che in particolare non si comprende è quale sia il senso e la necessità di ribadire, con una modifica della legge Merli, l'efficacia delle prescrizioni regionali già emanate nella materia sulla base della delega contenuta nella vecchia formulazione del

stessa disposizione normativa oggi modificata. Si osserva, infatti, che quelle norme regionali ben avrebbero potuto mantenere inalterata la loro efficacia in quanto compatibili con i principi fondamentali dello Stato, con gli interessi nazionali e delle altre regioni a norma dell'art. 117 della Costituzione.

Un più attento esame della norma, però, effettuato alla luce della vera novità introdotta con la modifica dell'art. 14 della legge n. 319/1976, e consistente nella possibilità per le regioni di derogare in senso meno restrittivo ai parametri di cui alle tabelle della legge Merli, induce a ritenere che la reale finalità della disposizione normativa sia proprio quella di consentire il «ripescaggio» di quelle prescrizioni che, adottate in epoca anteriore alla norma che consente l'intervento ampliativo regionale, fossero anticipatorie di quegli effetti derogatori dei limiti di accettabilità degli scarichi: e senza che ciò fosse consentito dalla normativa statale e dal principio costituzionale della riserva di legge penale.

Tra le prescrizioni «ripescate» dovrebbe essere ricompresa proprio la delibera n. 225/1991 del consiglio regionale toscano che, di per sé illegittima *ab origine* per superamento dei limiti della delega prevista dalla legge regionale, troverebbe nuovo ed autonomo titolo di legittimazione nella norma statale introdotta con il decreto-legge n. 454/1993.

Da queste considerazioni risultano palesemente i motivi che rendono rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1 del decreto-legge che con il presente atto si intende, di ufficio, sottoporre all'esame della Corte costituzionale. Infatti, l'eventuale affermazione della sua costituzionalità comporterebbe, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., l'immediato proscioglimento dei prevenuti in ordine ai reati loro contestati in relazione al superamento dei parametri dei cloruri e dei solfati.

Peraltro la questione non appare manifestamente infondata alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 117 della Carta costituzionale.

Viola certamente il principio di uguaglianza la possibilità, solo per i cittadini delle regioni che derogassero in senso meno restrittivo ad alcuni dei parametri di cui alle tabelle annesse alla legge Merli, o che anche per il passato avessero adottato una qualunque prescrizione in questo senso, di essere sottoposti a sola sanzione amministrativa pecuniaria anziché alla sanzione penale irrogabile, in via ordinaria, a tutti gli altri.

Di tutta evidenza risulta essere la contraddittorietà delle norme del decreto-legge al principio costituzionale di cui all'art. 25 della Costituzione per cui sono riservate in modo assoluto ed esclusivo alle leggi dello Stato le previsioni di fatti aventi rilevanza penale: la parte sanzionatoria della legge Merli, la quale ha come parametri di riferimento i valori limite di concentrazione degli scarichi indicati nelle tabelle alla stessa legge annesse, verrebbe, infatti, ad essere inefficace nella sua applicazione dell'intervento regionale che, modificando dei parametri, potrebbe determinare o aver già determinato una depenalizzazione «di fatto» di determinate violazioni afferenti a singoli valori limite derogati in senso meno restrittivo (per il futuro nei casi ed alle condizioni determinate dal Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e le province autonome). Peraltro il riferimento alle situazioni locali da considerarsi per l'eventuale deroga regionale non appare ancorata a sicuri criteri che possano indirizzare l'esercizio dell'attività discrezionale della regione nella materia.

La violazione dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica discende in modo automatico dalla considerazione per cui la materia ambientale resta esclusa da quelle per le quali è previsto un potere legislativo regionale.

Ad abundantiam non appare del tutto inopportuno far rilevare come, nella specie, non risultassero sussistenti altre esigenze di necessità e di urgenza, che a norma dell'art. 77 della Costituzione legittimano il ricorso alla legislazione governativa per decreto, al di fuori della pendenza del presente procedimento penale.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza della questione proposta sulla definizione del giudizio in corso e non apparendo essa manifestamente infondata;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti non comparse ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: MURANO

Ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dalla pretura di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, nel procedimento penale a carico di Ghizzani Alfredo ed altro

Inquinamento - Scarichi fognari e di natura mista (civili e industriali) - Limiti di accettabilità - Possibilità per le regioni di stabilire, con propria disciplina, limiti di accettabilità meno rigorosi di quelli previsti dalla normativa statale (art. 21, della legge n. 319/1975) con conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Riconosciuta efficacia alle prescrizioni (meno rigorose in termini di limiti di accettabilità degli scarichi) già adottate dalle regioni - Prospettata disparità di trattamento con incidenza sul principio secondo il quale la potestà legislativa in materia penale spetta in via esclusiva allo Stato.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 454, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 117).

Esaminati gli atti di causa:

Rilevato che in pendenza del presente procedimento è stato emanato il decreto-legge 15 novembre 1993 n. 454 avente ad oggetto «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» contenente disposizioni modificative ed integrative della legge 10 maggio 1976, n. 319 e succ. mod. pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1993, n. 268 ed entrato in vigore il successivo 16 novembre 1993;

Ritenuto che il contenuto del suddetto decreto-legge appare essere in contrasto con disposizioni costituzionali sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione e influente sulla decisione del presente giudizio;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di sottoporre, di ufficio, al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 per violazione delle norme costituzionali appena richiamate;

RILEVA

Tranne i punti in cui, all'inizio della motivazione, si menzionano i nomi degli imputati «Borini Angelo e Ghizzani Alfredo» anziché «Ferrari Giorgio e Battaglioli Luciano», le società da essi rappresentate «Cruioidepur» anziché «Consorzio Aquarno S.p.a.» e il comune di («San Miniato» anziché di «S. Croce») in cui è posto l'impianto centralizzato di depurazione, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 85/1994).

94C0212

FRANCESCO NUCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca, 21
Via A. Heno, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
Lidia Cornacchia
Via Galles, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cattolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Frestone

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sano
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Italia, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Frestone, 6
- ◇ **VERDI**
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita gior. Monopolo
LEOPOLDO MICCO
Corso Umberto, 114

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria ANTONIO
Via dei Soti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONI NICOLI A
Viale dei Ruffini, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DE' TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORO DISCIPLINA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nolite ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATENA S.p.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Manzoni, 38/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Libreria della Repubblica, 54
- ◇ **LIBRERIA RIGOLIERA**
Corso A. Diaz, 27
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCAODINI
Via di Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Top. DEL MIANO
Via 21 Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cattolibreria MODIGNA S.p.a.
Via Farni, 164
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorg. Euglio
Via XXI Giugno, 3

FRILLI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Manzoni, 18
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINIERVA
Piazza XI Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 81
- ◇ **UDINE**
Libreria TERGESTE S.p.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ UDINE

- ◇ **Cattolibreria UNIVERTAS**
Via Pracuomo, 19
- ◇ **Libreria BENEDETTI**
Via Mercetovocchio, 13
- ◇ **Libreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FRONSINE**
Cattolibreria LE MUSE
Via Marzittina, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CUNIFANELLI A. & C.
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ ROMA

- ◇ **Libreria DEI CONGRESSI**
Libreria Civiltà del Lavoro, 124
- ◇ **L. E. G. - Libreria Economica Giuridico**
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **Cattolibreria ONORATI AUGUSTO**
Via Raffaele Garibaldi, 33
- ◇ **Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA**
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **GIORGIA (Frezzanese)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zeccone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cattolibreria MANFELLI
di Rossina Sabatini
- ◇ **VIATE MANTELLO, 10**
- ◇ **TUSCANARA (Viterbo)**
Cattolibreria MANCINI DUILIO
Via Tivolese
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Mitezi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrara

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cattolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BENEGANO**
Libreria LORCENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVFNCO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 2
- ◇ **PAVIA**
GARANZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
- ◇ **LIBRERIA TICINUM**
Corso Mazzini 210
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Casini 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Alvezzi, 8
- ◇ **Libreria PONTIGGIA e C.**
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 415

◇ ASCOLI PICENO

- ◇ **Libreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **Libreria PROFERI**
Corso Mazzini, 138
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
- ◇ **Libreria TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PIESANO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mascetti, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI EM
Via Castiglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIBARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **LIBRERIA BOCFI**
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Cassa Edifici EMAPUE
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **LIBRERIA BORELLI TIRE**
Corso Atiliano, 364
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Cassa Edifici CAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Cassa Edifici CAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lovusato A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via C. Mazzini, 15
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GIUSEPPE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATTERNO
Portico Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MIRELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONA (Foggia)**
M. PAPPARO - Rivendite giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria GUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **NUORO**
Libreria SANNIA GIUSEPPE
Via del Riccio, 70
- ◇ **MESSAGGERIE SANI**
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARILIA
Rivendite addizionali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **Libreria GARGIULO**
Via F. Riso, 36/38
- ◇ **Libreria LA PAGLIA**
Via Enea, 350/350

◇ ENNA

- ◇ **Libreria BUCCELLI D. B.**
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Libreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **LIBRERIA FLACCOVO DARIO**
Via Antonia, 70/74
- ◇ **Libreria FLACCOVO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ **Libreria FLACCOVO S.F.**
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIUGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Salsitranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cesare, 8

TOSCANA

- ◇ **Libreria PELLIGRINI**
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZUCCO
Via de' Martini, 22/B
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORILLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AHEDEO NUOVA
di Gullini Irina & C. S.n.c.
Corso Matteotti, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Edifici BARONI
di De Mori Rossi s.p.a.
Via S. Paolo, 45/47
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI GASTANFI**
Via Montemurlo, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PIA**
Libreria VALLEIANI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macchiè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **ZILGION (Perugia)**
Libreria LUNA di Verrì e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ PERUGIA

- ◇ **Libreria SIMONELLI***
Corso Vannucci, 85
- ◇ **TERNI**
Libreria ATIEROCCA
Foro Italia, 79

VENETO

- ◇ **LIBRERIA DRACCHI BIANCHI**
Piazza V. Emanuele, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 7
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calimaggiore, 31
- ◇ **VERONA**
Libreria GOI DONI
San Marco 4742/43
Corso dei Fabiani
- ◇ **VERONA**
Libreria GHEFFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ **Libreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Coruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirella (Euripia S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Piacovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Milani Fabriano S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

 Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		 Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	357.000	- annuale	L. 65.000
- semestrale	195.500	- semestrale	L. 45.500
 Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		 Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	65.500	- annuale	L. 198.500
- semestrale	46.000	- semestrale	L. 168.500
 Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		 Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 200.000	- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 109.000	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandate.	L. 4.900

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082169

CANONI DI ABBONAMENTO 1994

Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni
sedici pagine o frazione . L. 1.450 L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel *Bollettino estrazione titoli* (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene intestata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 102.000
34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe 27.000
Testo: per ogni riga o frazione di riga 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%



* 4 1 1 1 0 0 1 1 0 9 4 *

L. 7.800